

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVI LEGISLATURA

---

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)

#### EMENDAMENTI

##### 1.1

MASCITELLI, LANNUTTI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2010, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

---

## 1.2

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Al comma 4 dopo le parole: «al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna», inserire le seguenti: «nonché ad assicurare interventi imprevisti e urgenti a favore delle popolazioni che, a partire dal 2009, sono state colpite da calamità naturali».*

---

## 1.0.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Patto di stabilità interno per gli enti locali)*

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

*a)* i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

*b)* i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

*c)* i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

*d)* i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

*e)* i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle corre late a finanziamenti dell'Unione Europea;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

*a)* hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

*b)* presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

*c)* hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conse-

guito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art.2-bis**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **1.0.6**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Patto di stabilità interno per gli enti locali)*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

*a)* se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

*b)* se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero *1)*, del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmati ci 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unita-

mente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C: alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**1.0.800 (già 2.19)**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

«1. Il comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "le provincie e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno all'anno 2009"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

**1.0.801 (già 2.14)**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

### **1.0.802 (già 2.15)**

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

*18-quater.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*18-quinquies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

### **1.0.803 (già 2.12)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

*"7-quater.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*7-quinquies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*4-ter.* Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si ap-

plicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

#### **Art. 2-*bis*.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita

ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

#### **1.0.804 (già 2.13)**

SANGALLI, GHEDINI, NEROZZI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**1.0.805 (già 2.345)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**1.0.806 (già 2.347)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**1.0.807 (già 2.346)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**1.0.808 (già 2.16)**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»;

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento»;

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### **1.0.809 [già 2.0.27 (testo 2)]**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Patto di stabilità interno)*

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 7-ter aggiungere i seguenti:

"7-quater. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute nell'esercizio finanziario 2009 dai Comuni e dalle Province per i danni causati da calamità naturali, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Regioni, non sono considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5.

7-quinquies. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni e dalle Province per la messa in sicurezza del territorio, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Re-

gioni, non vanno considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**1.0.810 (già 2.344)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**1.0.811 (già 2.348)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"c) spese sociali per interventi e servizi"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C*

*in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**1.0.812 (già 2.350)**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"7-bis. Per il triennio 2010-2012, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'Economia di cui al comma 6, possono condividere con lo Stato, oltre i limiti di cui al comma 3, specifici investimenti, o interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi, da finanziarsi con le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma, derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno"».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

## Art. 2.

### 2.7

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2013, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2015 nuovi investimenti nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, per un importo agevolabile per le imprese del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:

- a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
- b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
- c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* compete nelle seguenti misure:

- a) per le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE l'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
- b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. L'applicazione del presente comma è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1-*quater*. Le risorse finanziarie per il credito d'imposta di cui al comma 8-*bis* non possono superare, nel periodo 2010-2013, i seguenti importi:

- a) 400 milioni per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;
- b) 125 milioni di euro per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;

c) 100 per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

*1-quinquies.* Con decreto del ministro dell'economia vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater*.

*1-sexies.* Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 1.975 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2010-2013 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma *1-quater*, pari a 625 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 2.2

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

*1-ter.* Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri di cui al comma *1-bis* pari a 3 miliardi a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

---

## 2.4

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle acise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera».

*Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.*

---

## 2.1

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese che operano nelle aree svantaggiate, all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da "di 725 milioni di euro per l'anno 2010" alle parole "per l'anno 2012" con le seguenti: "810 milioni di euro per l'anno 2010, di 940 milioni di euro per l'anno 2011, di 872 milioni di euro per l'anno 2012"».

*Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.*

---

## 2.5 (testo 2)

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per il finanziamento di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istitu-

zioni finanziarie, a favore della Regione Siciliana per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico della Regione stessa».

---

## 2.6

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'immediato avvio di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio nazionale, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni finanziarie, per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico dello Stato».

*Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.*

---

## 2.8

COSTA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 67 dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sostituire le parole da: "Con effetto dal 1° gennaio 2008" fino a: "del predetto Fondo", con le parole: "Con effetto dal 1° gennaio 2009 è concesso"».

*Conseguentemente il comma 68 è sostituito con il seguente:* «Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo di cui al comma 67, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sono depositati presso la Direzione regionale o provinciale del lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce. I contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 67 e 68, si provvede mediante riduzione, pari a 1,3 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, delle risorse del

Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».

---

## 2.9

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 2, inserire, infine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

*Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.*

---

## 2.10

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.20

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 96 della legge 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01 Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni».

*Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.*

---

## 2.21

GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, BARBOLINI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente.*

«4-bis. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole "1.725 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.940 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";

2) alla lettera b), le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";

3) alla lettera c) le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro";

b) al comma 4:

1) alla lettera a) le parole; "1.783 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.140 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";

2) alla lettera b), le parole: "1.297 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.556 euro"; le parole: "7.250 euro" sono sostituite dalle seguenti:

"8.737 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";

3) lettera *c*) le parole: "1.297 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.556 euro".»

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinqüies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 10 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere

conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,*

*– alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*– alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*– alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.23

ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 4-ter.

4-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete

sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

*4-quater.* Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle*

*voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.24

NEROZZI, ROILO, PASSONI, BAILO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e sostenere il potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati con redditi medio-bassi, per l'anno 2010 l'importo di ciascuna delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato nella misura del 20 per cento. Qualora la detrazione applicabile ai sensi del presente comma risulti di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione.

4-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, anche ai fini del riconoscimento della facoltà di concentrare sulle tredicesime mensilità il beneficio derivante dalla prevista riduzione del prelievo fiscale su salari e pensioni».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

## 2.25

GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente.*

«4-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, la Tabella A di cui all'alinea è sostituita con la seguente:

"TABELLA A

Lavoratori dipendenti anni di contribuzione	Lavoratori autonomi anni di contribuzione	Somma aggiuntiva in euro nel 2010
fino a 15	fino a 18	336
oltre 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	420
oltre 25 fino a 30 anni	oltre 28 fino a 33	504
oltre 30 fino a 35 anni	oltre 33 fino a 38	550
oltre 35 anni	oltre 38	600

"»

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento.".

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela*

della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

---

## 2.28

BAIO, BARBOLINI, SANGALLI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, Anna Maria SERAFINI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2010, i trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie di base sono soggetti a imposta sostitutiva pari al 20 per cento. I redditi derivanti dai trattamenti di cui al presente comma sono esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

---

## 2.29

BAIO, DEL VECCHIO, SANGALLI, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, Anna Maria SERAFINI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario.";

b) la tabella F è soppressa.

4-ter. Il regime di cumulo di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 4-bis, si applica ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2010.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

---

## 2.30

MONGIELLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "6 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere

conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

---

## **2.31 (testo 2)**

PICCHETTO FRATIN

*All'articolo 2, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, determinato secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».*

---

## 2.32

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di *leasing* ad imprese anteriormente al 31 dicembre 2009, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare e dilazionare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.

5-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno 2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

5-quater. La Sezione di cui al comma 5-ter è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5-quinquies. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di *leasing*.

*5-sexies.* La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

*5-septies.* In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*5-octies.* Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

*5-novies.* La garanzia di cui al comma *5-ter* resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a Imprese.

*5-decies.* Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma *5-bis*, sono a carico della Sezione speciale».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

---

### 2.33

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione e di fornire servizi ai confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione. Il fondo è destinato, inoltre, a fornire ai confidi i servizi di: potenziamento patrimoniale dei confidi; ampliamento dimensionale; sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito di credito; informatizzazione gestionale; formazione professionale; marketing associativo; erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito; servizi di controlli di qualità e dei rischi.

5-ter. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».

*Conseguentemente,*

– *all'articolo 2, aggiungere in fine, il seguente comma:* «18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», *le parole:* «0,30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «0,29 per cento»;

– *alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;

2011: – 5.000;

2012: – 5.000.

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,*

– *alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo*

*complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.37**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».

*Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.*

---

## **2.44**

ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009; n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5% del valore della produzione dell'anno 2009.

5-ter. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5%. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006 e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo II del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

*5-quater.* Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge l'Agenzia delle Entrate attiva le procedure necessarie all'attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:*

*18-bis.* All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, capoverso «*5-bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

---

## 2.47

DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.

*5-ter.* Ai fini di cui al comma *5-bis* sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente*

– *all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*18-bis.* 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "«0,27 per cento".

*18-ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura

non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– *alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

– *alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;  
2011: – 35.000;  
2012: – 35.000.

---

## 2.49

MONGIELLO, ANDRIA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, FIORONI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5-ter. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

*Conseguentemente*

– *all'articolo 2, aggiungere in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.»

– alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

– alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;  
2011: – 35.000;  
2012: – 35.000.

---

## 2.56

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, dei beni nuovi indicati al comma 5-*quater*, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

5-*ter*. Per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 5-*bis* è aumentata al 30 per cento.

5-*quater*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Il predetto importo, per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno, è aumentato del 30 per cento.

5-*quinquies*. Ai fini del comma 5-*bis*, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità pro-

duttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

*5-sexies.* Il credito d'imposta di cui al comma *5-bis* è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

*5-septies.* Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:*

«*18-bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

*18-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*18-quater.* All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C,*

– *alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.36 (testo 2)**

GHEDINI, FONTANA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996,. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;  
2011: – 35.000;  
2012: – 35.000.

---

## 2.39

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2010».

---

## 2.41

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 3.000;  
2011: + 3.000;  
2012: + 3.000.

---

## 2.42

BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. AI fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente*

– *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

– *alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

– *alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;  
2011: – 35.000;  
2012: – 35.000.

---

## 2.46

ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

*Conseguentemente*

– *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"»

– *alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

– *alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;  
2011: – 35.000;  
2012: – 35.000.

---

**2.52**

PIGNEDOLI, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, BARBOLINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente

ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti";

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore 'de minimis', pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379";

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, dopo le parole: "e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti: ", e 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

– *alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

– *alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;  
2011: – 35.000;  
2012: – 35.000.

---

**2.53**

MASCITELLI, DI NARDO, LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.200**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

l'andamento climatico dei mesi scorsi ha provocato una sovrapposizione dei calendari di maturazione delle principali produzioni frutticole italiane, con consistente forte offerta di prodotto concentrata in un periodo ristretto;

si registra un calo dei consumi di frutta in Italia ed in Europa, peraltro in diminuzione a causa della recessione generale;

questo insieme di circostanze ha determinato un forte deprezzamento, con prezzi all'origine particolarmente bassi, tali da non assicurare – in assenza di un adeguato recupero – la remunerazione dei costi di produzione;

si rileva una forte preoccupazione per le ripercussioni di questo stato di cose sull'agricoltura, sul lavoro e sui redditi delle imprese agricole, sull'occupazione, sull'indotto e sull'economia in generale,

impegna il Governo:

in questo particolare momento, a valutare l'opportunità di affiancare le organizzazioni dei produttori e le regioni nell'avvio di un'efficace ed immediata campagna di promozione dei consumi di frutta che coinvolga anche la grande distribuzione, valorizzando le caratteristiche nutrizionali e la qualità delle nostre produzioni e, nel contempo, a proporre all'Unione europea una modifica dei regolamenti comunitari relativi al settore ortofrutticolo per introdurre, a partire dal prossimo anno, la possibilità di assicurare il reddito delle imprese ortofrutticole utilizzando, a questo scopo, le risorse del fondo per la prevenzione e la gestione delle crisi di mercato;

ad adottare in tempi rapidi iniziative volte a reintegrare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'anno 2010;

ad attuare, di concerto con le regioni, efficaci e straordinarie politiche di sostegno e valorizzazione del settore agricolo, utili a contrastare la crisi e a creare le premesse per il rilancio dell'economia nazionale, nella quale l'agricoltura deve mantenere un peso di assoluto rilievo».

---

**G2.201**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;

all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;

nel 2010, gli stanziamenti previsti nella missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" ammontano complessivamente a 710,3 milioni di euro e diminuiscono di un quinto (- 20 per cento) rispetto alle previsioni assestate del 2009;

il programma "Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro alimentare, agro industriale e mezzi tecnici di produzione", nel quale si trovano gran parte delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti, subisce un taglio di oltre 171 milioni di euro (di cui ben 164,7 milioni riguardano la spesa in conto capitale), che vanno a sommarsi ai 423 milioni di euro tagliati nel 2008;

anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;

la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agroalimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;

gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,

impegna il Governo:

ad istituire un Fondo a sostegno dell'accesso al credito per le imprese operanti nel settore agroalimentare, con dotazione pari ad almeno 50 milioni di euro a decorrere dal 2010, al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore

agro alimentare, e a prevedere che alle risorse del Fondo possano accedere le regioni e le province autonome per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito».

---

## **G2.202**

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene misure specifiche per il settore agricolo e della pesca, e non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del sistema agro alimentare italiano sulla base delle esigenze del settore;

anche per il 2010, dunque, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anch'essa ridimensionata, non potrà dunque fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato;

la profonda crisi che il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, richiede l'elaborazione e l'applicazione di un insieme articolato di misure e interventi, per garantire al settore agro-alimentare il necessario rilancio competitivo, ed offrire una risposta concreta alle criticità del comparto;

gli elementi di debolezza del settore, infatti, sono oggi amplificati dalla volatilità dei prezzi, dalle inedite difficoltà di accesso al credito e da un ruolo sempre meno incisivo del sostegno pubblico,

impegna il Governo:

ad autorizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa a rinegoziare i mutui accesi dai giovani imprenditori entro il 30 giugno 2010, al fine di assumere una delle iniziative necessarie ad affrontare l'emergenza credito in agricoltura».

---

## **G2.203**

BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

la filiera bieticolo-saccarifera in Italia è interessata da una gravissima crisi, che rischia di compromettere definitivamente il futuro del settore e di provocare l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la perdita di numerosi posti di lavoro;

le difficoltà del settore bieticolo-saccarifero, in passato tra i più attivi del comparto agricolo nazionale, sono sorte a seguito dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata dalla Commissione europea nel 2006, in conseguenza della quale l'Italia ha dovuto rinunciare al 67 per cento della quota di produzione nazionale di zucchero;

la forte riduzione della quota di produzione assegnata al nostro Paese, nonché il contributo concesso per la dismissione delle infrastrutture di 730 euro a tonnellata di quota di produzione di zucchero dismessa, ha provocato la chiusura di quindici zuccherifici su un totale di diciannove presenti su tutto il territorio nazionale, con ciò distruggendo un patrimonio impiantistico di grande valore. Gli zuccherifici dismessi erano stati ammodernati ed aggiornati da pochi anni ed erano tra i più avanzati nel contesto comunitario;

l'Italia si trova ora con solo quattro strutture di produzione di questa importante derrata alimentare, in presenza di condizioni del mercato mondiale che, in forza dei crescenti consumi dei Paesi in via di sviluppo, porteranno ad un inevitabile aumento dei prezzi dello zucchero;

impegna il Governo:

ad autorizzare la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

a contrattare in sede comunitaria il riconoscimento degli aiuti alla ristrutturazione degli impianti di produzione di zucchero anche per la campagna produttiva 2010-2011;

a verificare lo stato di attuazione del processo di riconversione produttiva degli impianti bieticolo-saccariferi dismessi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

---

## **G2.204**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento immediatamente operativo per prevenire ed aiutare le imprese agricole in difficoltà economiche quando si verificano calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali che compromettono i raccolti e danneggiano le strutture produttive o le infrastrutture connesse all'attività agricola, come le opere irrigue, di bonifica e le strade interpoderali;

putroppo tali fenomeni al giorno d'oggi sono sempre più frequenti mettendo sempre più in seria difficoltà tutta la filiera e il comparto agricolo bisognoso di serie politiche di rilancio;

sino ad oggi il Governo ha dimostrato scarsa o nessuna attenzione alle pressanti problematiche del mondo agricolo, mancano infatti interventi straordinari ed urgenti a sostegno del settore che versa in una profonda crisi;

infatti l'indice dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli è in continuo calo ed ha fatto segnare, nel mese di settembre, una variazione negativa del 12,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (– 16,7 per cento per i prodotti vegetali, con ribassi per i cereali del 26 per cento, e – 7,7 per cento per i prodotti della zootecnia). Su base congiunturale evidenti cali nei prezzi all'origine si sono avuti per cereali (– 5,1 per cento), colture industriali (– 9 per cento), ortaggi (– 3 per cento) e vini (– 1 per cento). I costi di produzione agricoli (indice ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti di produzione), si sono contenuti in maniera minore rispetto a quanto fatto registrare dai prezzi all'origine. Ad agosto 2009, infatti, su base tendenziale il calo dei costi è stato del 3,8 per cento mentre, rispetto al mese precedente, la riduzione è stata dello 0,5 per cento. Il reddito agricolo reale per addetto, secondo le rilevazioni dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), si è ormai ridotto del 20 per cento rispetto all'anno 2000 contro una crescita europea che, seppur influenzata positivamente dal processo di allargamento dell'Unione, è stata del 15,2 per cento (– 0,2 per cento nell'Unione europea a quindici);

in tale quadro il disegno di legge finanziaria per il 2010 non presenta disposizioni di interesse per il settore delle politiche agricole infatti non risulta nessun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'interno delle tabelle A (fondo speciale di parte corrente) e B (fondo speciale di conto capitale). Il totale degli stanziamenti per il suddetto Ministero presenti in tabella C (stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) risulta essere pari a 109,3 milioni per il 2010 e a 105,1 milioni per ciascuno degli anni 2011 e per il 2012 (246,7 milioni per il 2010 e

238,8 milioni per ciascuno degli anni 2011-2012 se si aggiungono gli stanziamenti presenti in tabella C nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura); la tabella D (rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale), e la tabella E (riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa) non presentano voci direttamente riconducibili alle aree di interesse agricolo e della pesca; la tabella F (leggi di spesa pluriennale) non opera variazioni allo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

a ciò si aggiunge che all'interno del disegno di legge atto Senato n. 1791 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nella tabella 12 "Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rivela forti riduzioni di spesa;

quindi, tra le altre cose, dall'analisi dei documenti di bilancio si evince il mancato rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per il nuovo anno; né tanto meno in essi si prevede la copertura del pregresso 2008 e 2009;

impegna il Governo:

nell'ambito degli interventi immediati ed urgenti a garanzia della tenuta competitiva del settore agroalimentare, a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi tesi a rifinanziare la dotazione del Fondo in questione, ai fini della prosecuzione della positiva esperienza del sistema agevolato per i danni all'agricoltura derivanti da calamità naturali ed eventi eccezionali;

a prorogare per il 2010 le agevolazioni contributive agricole in zone svantaggiate e di montagna; a rifinanziare risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura ed estensione del 40 per cento al settore ittico; ad estendere il credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura a tutto il territorio nazionale; a prorogare le agevolazioni per il gasolio agricolo ed a disporre l'estensione all'intero settore».

---

## EMENDAMENTI

### 2.60

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere, in fine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

### 2.61

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Consequente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».

---

## **2.62**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";

b) il comma 7 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## **2.63**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## 2.64

PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

*al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».*

---

## 2.67

GIAI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis). A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

*Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## **2.68**

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, MORRI, MERCATALI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2 dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## **2.77**

Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo

di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

*6-ter.* Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma *6-bis*.

*6-quater.* All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

*6-quinquies.* Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

*6-sexies.* Una quota del fondo di cui al comma *6-bis*, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

*6-septies.* Una quota del fondo di cui al comma *6-bis*, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«*18-bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i

soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

---

## 2.80

PITTONI

*Dopo il comma 6, inserire, in fine, i seguenti:*

«6-bis. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.

6-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Finanziaria 2010».

---

## 2.81

PITTONI

*Dopo il comma 6, inserire, in fine, i seguenti:*

«6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, la base imponibile IRAP alle Università statali più virtuose è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

6-ter. 1. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in fase di prima attuazione in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012

6-quater. 1. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai benefici di cui al comma 6-bis».

*Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012 una minore spesa annua di 60 milioni di euro.*

---

## 2.79

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel presente comma, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso 5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

---

## **2.507**

D'ALIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## **2.82**

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MERCATALI, LEGNINI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado."».

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;

*b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.83

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai Conservatori di musica, dalle Accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'attrezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento"».

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;

*b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.545**

D'ALIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.138

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (cosiddetta "manovra d'estate") relativa alle nuove caratteristiche dei libri di testo scolastici e alle modalità ai tempi per la loro adozione, è finalizzata a contenere la spesa in capo agli studenti e alle loro famiglie;

pur riconoscendo la promozione dello sviluppo tecnologico nell'ambito della scuola ed in particolare in un settore delicato e spesso arretrato come quello dei libri di testo; auspicando che a tali indirizzi non si disgiunga un rafforzamento di strumenti tesi a favorire il diritto allo studio, adeguando gli stanziamenti statali per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ai nuovi livelli del diritto – obbligo formativo, ai conseguenti nuovi tetti di spesa, appare preoccupante che, obbligando tutte le scuole e le università a cambiare nel 2011 tutte le adozioni di testi, anche in materie con mercati minori, si possa determinare un aggravio di spesa per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato;

il Paese si trova ad affrontare una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le famiglie;

impegna il Governo:

ad assicurare la totale gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori;

a prevedere le iniziative necessarie a garantire una detrazione di imposta per un ammontare non inferiore al 30 per cento per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;

ad affiancare, in sede di attuazione della norma, al rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore (al singolare), la salvaguardia del diritto, anche morale, di tutti gli autori plurali (autori dei testi, eventuali traduttori,

illustratori, fotografi), i cui contributi sono inclusi nell'opera collettiva usualmente designata come libro di testo».

---

#### **G2.134**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato, premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le risorse che si renderanno disponibili a seguito della introduzione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, alla regolarizzazione del personale precario della scuola, docente ed ausiliario, cui non verrà, per questo anno, rinnovato il contratto».

---

#### **G2.135**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, DELLA SETA, CERUTI, Anna Maria SERAFINI,  
SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, VITA, BASTICO, ADAMO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

rispetto alla legge di bilancio 2009 è prevista la riduzione di 135 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;

rispetto alla legge di bilancio 2008 già la scorsa legge di bilancio 2009 recava la riduzione di spesa di 133,4 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali;

dal 2002 il contributo alle scuole paritarie è fermo a 536 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti e dunque ne riafferma la funzione pubblica;

nel disegno di legge finanziaria 2010 risulta un "taglio" ingiustificato di oltre 135 milioni di euro all'anno, che metterebbe anche le scuole aderenti alla Federazione italiana scuole materne (FISM) – che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie – in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la frequentano e comprometterebbe l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 40.000 dipendenti;

in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali;

premessi inoltre che:

la FISM, che rappresenta oltre 8.000 scuole materne paritarie cattoliche, ha denunciato la mancata erogazione di parte dello stanziamento previsto nel bilancio 2008, per circa 100 milioni di euro;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, consentendo così il servizio educativo al 35 per cento dei bambini italiani;

a dare conto della mancata erogazione dei finanziamenti, già approvati nel bilancio 2008, al fine di garantire il funzionamento delle scuole paritarie, già fortemente penalizzate dal taglio di oltre 133 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo definitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese;

a provvedere al più presto all'erogazione dei finanziamenti già autorizzati per l'anno 2008».

---

## EMENDAMENTI

### 2.86

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia e Calabria».

---

### 2.87

DELLA SETA

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, al finanziamento del trasporto pubblico locale".

6-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge il 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";

b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.88

DELLA SETA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tale scopo sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.89**

DELLA SETA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";

b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.90a

MERCATALI, CARLONI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, previsti dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

---

## **2.107**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

8-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».

---

## **2.94 (testo 2)**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'Irap e all'Iva e alle altre imposte dirette ed indirette"».

---

## **2.287**

BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«17-bis. Al fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo

di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

*17-ter.* Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.

*17-quater.* Nel caso in cui l'applicazione della TIA sia affidata in concessione al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il concessionario agisce quale ente impositore e le somme riscosse a titolo di TIA e di addizionali sono di competenza del concessionario stesso. Eventuali rapporti finanziari tra il comune e il concessionario debbono essere regolati nell'atto di concessione.

*17-quinquies.* Le attività di riscossione, accertamento, rimborso, irrogazione delle sanzioni in materia di TIA si uniformano ai principi generali vigenti per i tributi locali e possono essere oggetto di affidamento nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti comunali e dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*18-bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

*18-ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*18-quater.* All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*b)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*c)* al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*d)* al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.288**

BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRLSAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«17-bis. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

17-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, sono disciplinate le modalità ed i termini di compilazione del modello F24, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per i controlli».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.289**

POLI BORTONE

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, istituisce un fondo per il sostegno alle PMI in crisi con sede legale e impianti produttivi nei territori svantaggiati. Il fondo ha una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2010. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, è autorizzato ad emanare un decreto attuativo per la regolamentazione degli interventi di sostegno, anche mediante forme di partecipazione al capitale di rischio, per le PMI che, attraverso un piano industriale di rilancio, si impegnino a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre, nel decreto attuativo saranno definite le modalità di condivisione del piano di rilancio da parte delle rappresentanze dei lavoratori, delegando le stesse anche alla individuazione dei soggetti che dovranno rappresentare il Ministero negli organi sociali».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte per un importo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.95**

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi en-

tro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.100**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessò che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attualmente in vigore in quasi 1.200 comuni italiani, non può essere assoggettata al pagamento dell'IVA, avendo natura tributaria come la vecchia tassa sui rifiuti (TARSU), in ciò contraddicendo precedenti pronunce giurisprudenziali;

i 1200 comuni interessati e le aziende di gestione si trovano ora, in ragione della sentenza della Corte costituzionale, ad affrontare una situazione problematica che potrebbe comportare un maggiore onere a loro carico stimato in circa 500 milioni di euro;

considerato che,

i 1200 comuni si erano allineati ad assoggettare la TIA all'imposta sul valore aggiunto anche in forza della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 250/E del 17 giugno 2008 con cui si confermava l'imponibilità della tariffa ai fini IVA con aliquota ridotta al 10 per cento, come stabilito nella tabella A, parte III, n. 127-*sexiesdecies*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione e alla disciplina dell'IVA;

la sentenza, pur concludendo un dibattito che si trascina ormai da anni, ha introdotto un ulteriore elemento di complessità in un quadro normativo, quale quello del settore dell'igiene ambientale, ancora caotico e di assai difficile gestione;

è necessario che il Governo assuma l'iniziativa di un provvedimento che eviti, in difetto di un riordino dell'intera materia e del regime normativo che la concerne, il caos burocratico-amministrativo onde evitare che il peso di questa indeterminatezza venga interamente scaricato sulle imprese di erogazione del servizio, già a partire dalle prossime attività di fatturazione;

i comuni, che costituiscono il soggetto attivo del prelievo, debbono poter procedere alle modifiche regolamentari e dei criteri per assicurare lo svolgimento del servizio su basi certe, e le aziende di gestione, nella riscossione dell'IVA, agiscono esclusivamente come sostituto d'imposta in forza delle normative fiscali vigenti, per cui riscuotono per conto dello Stato l'IVA versata dai cittadini, che poi riversano interamente allo Stato,

impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, apposite disposizioni normative o interpretative che chiariscano la problematica dell'assoggettabilità all'IVA della TIA, evitando di lasciare le Aziende di erogazione del servizio e i comuni nell'incertezza e nella prospettiva di probabili contenziosi, in ragione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009;

a stanziare adeguate risorse finalizzate a garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA impropriamente versata, e interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale».

---

## EMENDAMENTI

### 2.97

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai numeri 8-bis e 8-ter le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione" sono sostituite con le seguenti: "entro sei anni dalla data di ultimazione"».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

### 2.98

GIARETTA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla fine del n. 31) sono aggiunte le seguenti parole: "Per le autovetture ibride, bi-fuel, elettriche, a metano, gpl o idrogeno le agevolazioni di cui al presente numero si applicano senza limitazione di cilindrata"»

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.105**

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggio lini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere da 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

---

## **2.700 (già 1.4)**

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

29-ter) abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.500**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«18-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*, è aggiunto il seguente:

"41-*quinqüies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

## **2.99**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».

*Conseguentemente:*

*– all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.103

COSTA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».

*Conseguentemente:*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

---

## 2.106

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.102

LEGNINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 10, primo comma, n. 8), le parole: "le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'art. 10, primo comma, n. 8-bis), le parole: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

c) il n. 127-duodevicies), della Tabella A, Parte III, allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è sostituito dal seguente:

127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

---

## 2.100

LEGNINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono introdotte le modifiche di seguito indicate:

a) al n. 8), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono soppresse;

b) al n. 8-*bis*), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono soppresse;

c) al n. 8-*ter*), lettera a) le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento," sono soppresse».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.101**

LEGNINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato scade, o è scaduto, entro il 31 dicembre 2012.».

*Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.109**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, NEGRI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti

d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria.

*8-ter.* Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma *8-bis* sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

*8-quater.* Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma *8-ter*».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 800 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*18-bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

*18-ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per*

*l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.118**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: "La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## **2.124**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.119

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.113

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

"*b-bis*) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

*b*) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"».

---

## 2.110

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica", sono aggiunte le parole: "nonché associazioni musicali e artistiche,"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

---

## 2.123

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), e *l*), 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

*a*) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

*b*) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

*c*) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma

non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

*1-sexies.* In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma *1quinquies* è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

*8-ter.* In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma *8-bis* non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

*8-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

*8-quinquies.* Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento».

*Consequentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«*18-bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

*18-ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*b)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*c)* al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*d)* al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*e)* al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.115

GIARETTA

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqües*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".

8-*ter*. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-*bis* sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

---

## 2.125

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro"».

*Conseguentemente,*

*– all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal

comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

— *all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

---

## 2.129

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

b) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

4-*bis*.2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.126**

MUSI, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, GARRAFFA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 108, o ammessi a fruire di erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.114**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto".

8-ter. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche

se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRRES e l'IRAP».

*Conseguentemente:*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.128**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.313**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 60 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## **2.111**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.112**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire le parole da: "fino a concorrenza degli interessi passivi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 109"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.116**

LEGNINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 110, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserire, alla fine, le seguenti parole: "dal momento dell'acquisto dell'area soggetta a valorizzazione urbanistica e sino a quattro anni dall'ultimazione dei lavori"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 1.400;

2011: – 1.400;

2012: – 1.400.

---

### **2.132**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **2.133**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **2.134**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"».

*Consequentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.135**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010".

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2010"».

*Consequentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.138**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti.».

*Consequentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente del 7 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.139

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia"».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.140

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

*alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.000;  
2012: – 10.000.

*alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 –*

Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;  
2011: – 35.000;  
2012: – 35.000.

---

## **2.701 (già 2.141 (testo 2))**

GERMONTANI, FLERES

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Per gli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, è riconosciuto uno sgravio fiscale pari al costo sostenuto per supportare lo stesso e nella misura massima dello 0,04% del valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano.

*8-ter.* Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contemplice obbligatoriamente fra le proprie prestazioni una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato «soddisfatti o rimborsati» ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia.

*8-quater.* Ai fini del godimento dello sgravio il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche:

*a)* le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione;

*b)* la garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4000,00 euro (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento;

*c)* la compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di Credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di Vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza;

*d)* qualora la dichiarazione di cui al punto *c)* venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale

alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di credito, per un importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione);

e) il monte delle transazioni sulle quali è calcolato lo sgravio, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

*8-quinques.* Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 22 mln di euro si provvede, per il 50%, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per l'altro 50%, mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

---

## 2.144

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole: "per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro.".

8-ter. Nell'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un importo pari a 30.000 euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

---

## 2.149

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione

delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, prorogato al 31 dicembre 2009 dal comma 7 dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.152

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

— *all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.147**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008"».

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 500 mila euro per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.*

---

## **2.146**

Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ADAMO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, Anna Maria SERAFINI, LEGNINI, CARLONI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

---

## 2.143

VICARI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539 della legge n. 244 del 2007, anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 1° di ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Il medesimo credito d'imposta è altresì riconosciuto, nei limiti dello stanziamento, anche ai soggetti che presentano analoga istanza per gli assunti a decorrere dal 1° gennaio 2010. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007».

*Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.*

---

## **2.108 (testo corretto)**

GERMONTANI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo».

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.*

---

## **2.222**

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, in 450 milioni di euro per l'anno 2011 e in 300 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010 e in 200 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012».

*all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni di euro per l'anno 2012;*

---

## **2.160**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DI NARDO, DE TONI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 335 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2009" con le seguenti: "al 31 dicembre 2012"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

## **2.159**

DELLA SETA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "per la sostituzione di frigoriferi," sono aggiunte le seguenti: ", lavastoviglie, lavatrici,"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.157**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– *all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.156**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012»;

– *all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.150**

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. A far data dal 2010, le agevolazioni fiscali di cui al comma 8 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».

---

## **2.151**

LANNUTTI, BUGNANO, PARDI, DE TONI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, è altresì riconosciuto agli interventi eseguiti dallo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

8-ter. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dell'economia individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8-bis».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## **2.801 (già 1.0.4)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, BUBBICO, MERCATALI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

*Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-ter. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.154 (testo 2)**

D'Alì

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, al fine di assicurare il recupero del patrimonio edilizio tradizionale, gli interventi di ristrutturazione conservativa in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscono cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni sono tenuti ad indicare le caratteristiche delle tipologie abitative locali tipiche entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a -150 milioni di euro per il 2012 e a -300 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 per cento mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*

---

## **2.145**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna."».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 550 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.93**

COSTA

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna"».

*Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, legge n. 5 del 1993 (art. 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 550.000;

2011: – 550.000;

2012: – 550.000.

---

## **2.155 (testo 2)**

D'ALÌ

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "dicembre 2011"».

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a –20 milioni di euro per il 2011, a –100 milioni di euro per il 2012 e a –200 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 per cento mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.101

SBARBATI, MUSI, MAGISTRELLI, GRANAIOLA, AMATI, CHIAROMONTE, FIORONI, CARLONI

«Il Senato,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 17, stabilisce che sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari a 36 per cento delle spese sostenute, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

*a)* agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per ristrutturazioni eseguite direttamente dai privati proprietari);

*b)* agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per coloro che acquistano un immobile ristrutturato da un'impresa edilizia);

le suddette agevolazioni esistono sin dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e vanno ripartite in 10 anni per un importo massimo di 48.000 per unità immobiliare;

nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) è prevista solo l'agevolazione di cui alla lettera *a)* e non compare più quella descritta alla lettera *b)* che invece era prevista nelle leggi 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

visto che nella citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) si parla di proroga delle agevolazioni previste sia alla lettera *a)* che alla lettera *b)*;

solo chi avesse acquistato da un'impresa un immobile ristrutturato nell'anno 2007 non avrebbe diritto allo sgravio che esisteva nelle annualità precedenti al 2007 e in quelle successive fino al 2010;

il *call center* dell'Agenzia delle entrate e una nota del 15 aprile 2008 che il Ministero dell'economia e delle finanze ha inoltrato a quanti hanno evidenziato la evidente penalizzazione subita evidenziano la necessità di una modifica normativa per superare il vuoto normativo relativo all'anno 2007,

impegna il Governo:

a sanare questa anomalia con la legge finanziaria 2010, consentendo così a quanti avessero acquistato un immobile ristrutturato da impresa nell'anno 2007, di godere dell'agevolazione tributaria al pari di coloro che l'hanno acquistato negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e che l'acquisteranno nel 2010».

---

## **G2.102**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie di immobili con tecnologie ecologiche e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».

---

## EMENDAMENTI

### 2.161

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, MORANDO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».

*Consequentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*– alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*– alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.163

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 270 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale si applica il meccanismo automatico di incentivazione previsto dalla medesima legge. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».

*Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*– alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*– alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo*

*complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.164**

BAIO, SANGALLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, Anna Maria SERAFINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma:

"3. La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

## **2.166**

MUSI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uni-

formemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative a tutte le Rubriche al fine di assicurare una minore spesa pari a 530 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.168**

LEGNINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con priorità ai prestiti concessi e non movimentati dai predetti enti. Per i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti da oltre 5 anni e mai erogati a province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i predetti enti possono richiederne l'estinzione.

8-ter. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "0 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

---

## 2.170

DELLA SETA, MERCATALI, BARBOLINI, BAIÒ

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 63-*bis* del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: "Per l'anno finanziario 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" e le parole: "relative al periodo di imposta 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012".

8-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dopo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: "400 milioni di euro per l'anno 2011, 400 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.171

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, NEGRI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

**2.172**

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, inserire il seguente comma:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.173

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, inserire il seguente comma:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

**2.174**

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, del comma 7-ter, inserire i seguenti commi:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per*

*l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.175**

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 e successive modificazioni, dopo il comma 7-ter, inserire i seguenti commi:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies* Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.176**

RUSSO, MASCITELLI, BUGNANO, PEDICA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## **2.177**

LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è prorogata al 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## **2.178**

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.179

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, LANNUTTI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – legge 328/2000, art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 287.000;

2011: + 287.000;

2012: + 287.000.

---

## 2.180

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sostituire le parole: "compresi nella divisione 28", con le seguenti: "compresi nelle divisioni 26, 27, 28 e 31"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

## **2.184**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro";

b) le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

c) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

8-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 150 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:*

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.183**

ESPOSITO, LATRONICO, VICECONTE, FLERES, MAZZARACCHIO, TANCREDI, DI STEFANO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 ago-

sto 2009 aggiungere, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2010", le seguenti: ", nonché il 50 per cento dell'incremento del valore degli investimenti in beni immobili strumentali per natura effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011"».

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 170 milioni di euro per il 2011 e 116 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.*

---

## **2.185 (testo corretto)**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

*2-quater.* La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

*2-quinquies.* La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma *2-quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*2-sexies.* La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma *2-quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:*

*all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

*18-ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-*

*rente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.186**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nell'articolo 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

"3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:*

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.190**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogate le seguenti disposizioni:

"a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

8-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al precedente periodo, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

## 2.191

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Alla lettera d-bis), comma 4-bis, dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1,317 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:*

*all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento».

---

## 2.192

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

8-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo».

*Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "d-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

---

## 2.193

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio economico, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2010 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

8-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 8-bis.

8-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2010 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse».

*Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "d-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.194

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa la conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione di una carta

di pagamento a favore dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per la fornitura di servizi, prestazioni ed opere, utilizzabile da parte dei medesimi per la compensazione dei crediti, fino ad un massimo di 10.000 euro, vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato qualora siano decorsi 90 giorni dalla data »delle predette forniture, con i debiti, o altre obbligazioni da adempiere, che gli stessi soggetti hanno verso l'erario e le amministrazioni pubbliche. Con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di compensazione».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

## **2.195**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. L'Agenzia delle entrate provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.

8-ter. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che entro il 31 gennaio 2010 non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applica una sanzione pecuniaria pari al 100 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.

8-quater. Il concessionario per la riscossione Equitalia Spa, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, provvede ad inviare ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter un'intimazione a pagare quanto non versato alla prevista scadenza, maggiorato della sanzione di cui al comma 8-ter, inderogabilmente entro sei mesi dal ricevimento della medesima, a pena del venir meno dell'efficacia dei condoni e delle sanatorie e di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

*8-quinquies*. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, i condoni e le sanatori e di cui al comma 1 non producono effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono ulteriormente raddoppiati.

*8-sexies*. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma *8-bis*, comprensive di sanzioni e interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e alle sanatori e di cui al medesimo comma *8-bis* e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva e integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2010, 2011 e 2012 in favore dell'Agenzia delle entrate».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 8-sexies, si provvede:*

*all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;

2011: – 5.000;

2012: – 5.000.

---

## **2.196**

COSTA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«*8-bis*. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».

*Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione istruzione universitaria, programma sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 100.000;  
2011: – 450.000;  
2012: – 300.000.

---

## **2.198**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.*

---

## **2.202**

COSTA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis "In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010"».

---

## **2.205**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

---

## **2.207**

BUTTI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

*Conseguentemente:, inserire dopo il comma 18 il seguente:*

18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

---

## **2.142**

LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:*

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incre-

mentati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

*Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

## 2.208

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre, n.421, è aggiunta in fine , la seguente lettera:

"i-bis) le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici".

8-ter. Con decreto del ministro dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso ai singoli comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 8-bis».

*Conseguentemente, alla tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, fino a concorrenza dei seguenti importi.*

2010 – 5.000;

2011 – 5.000;

2012 – 5.000.

---

## 2.209 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa,

l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). – 1. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste".

8-ter. A decorrere dall'anno 2010, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

8-quater. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 2, inserire infine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".»;

b) alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

---

## **2.210**

DELLA SETA

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "a decorrere dal 7 febbraio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2010".

8-ter. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2010."».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.211**

DELLA SETA

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, che comunque abbiano emissioni di CO2 non superiori a 60 grammi per chilometro, è concesso un contributo di euro 2.500.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis ha validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra il venditore ed acquirente a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, purchè immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.215**

DELLA SETA

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di incentivare l'acquisto della prima casa:

a) l'imposta di registro pari al 3 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra privati è diminuita del 50 per cento;

b) l'imposta di registro pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento;

c) l'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento.

8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis si applicano solo nel caso in cui gli immobili, interessati dalla compravendita, sulla base dell'attestato di certificazione energetica così come previsto dal decreto legislativo n.192 del 2005, siano inferiori agli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.»

*Conseguentemente:*

– all'articolo 2, inserire in fine i seguenti commi:

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

— *all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.221**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».

*Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.225**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010».

---

## 2.232

VITALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'art. 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta sulla assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, diventa, a far data dal 1 gennaio 2010, una imposta provinciale, il gettito è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione"».

*Conseguentemente: all'articolo 2, inserire infine il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

---

## 2.233

VITALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Alla fine del comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserire il seguente periodo:

"È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"».

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.234

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 45 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le seguenti risorse:*

*all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.244

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

*«8-bis.* È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

*8-ter.* Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

*8-quater.* Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

*8-quinquies.* Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

*8-sexies.* Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

*8-septies.* Per le finalità di cui ai commi da *8-bis* a *8-septies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

## 2.246

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PIGNEDOLI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, FIORONI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«*8-bis.* La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 480 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui al periodo precedente, per un ammontare fino a 250 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.

*8-ter.* All'articolo *8-octies* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

*8-quater.* Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma, possono essere accedere le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente comma.

*8-quinquies.* All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: "per il quinquennio

2007-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".

8-*sexies*. Le risorse di cui al comma 8-*quinquies* sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

8-*septies*. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le parole: "a tutto il territorio nazionale", e le parole: "anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2008 al 2012".

8-*octies*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,:*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-*

2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

---

## 2.702

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

*Al comma 8-bis, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 2.703 (già 1.3)

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto del 33 per cento e il secondo anno del rimanente 67 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.248**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, NEROZZI, MERCATALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

*Al comma 9, sostituire le parole: «215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2010, 740 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.070 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», e al comma 10, sostituire le parole: «135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2010, 402 milioni di euro per l'anno 2011 e 614 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:*

*«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010, a 121 milioni di euro nel 2011 e a 142 milioni di euro nel 2012».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;  
2011: – 0;  
2012: – 300.000.

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

---

## **2.249**

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in 215 milioni di euro» con le seguenti: «in 440 milioni di euro»

b) sostituire le parole: «370 milioni di euro» con le seguenti: «718 milioni di euro»

c) sostituire le parole: «585 milioni di euro» con le seguenti: «1158 milioni di euro»;

*al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «in 135 milioni di euro» con le seguenti: «in 268 milioni di euro»

b) sostituire le parole: «201 milioni di euro» con le seguenti: «396 milioni di euro»

c) sostituire le parole: «e 307 milioni di euro» con le seguenti: «e 614 milioni di euro»

d) sostituire le parole: «, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195» con le seguenti: «, rispettivamente, di 157,268 e 426 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.250

D'ALIA

*Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia. La detrazione spetta fino al compimento del decimo anno di vita del bambino. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti alimentari e non alimentari considerati di prima necessità per l'infanzia e indicate le modalità per beneficiare della detrazione";

9-ter. Il decreto di cui alla lettera c-quater) dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 19861 introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione, pari a 228 milioni di euro.*

---

## 2.251

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

**2.252**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

**2.253**

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, MERCATALI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 270 milioni di euro per l'anno 2010, 410 milioni di euro per l'anno 2011 e 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010, di 109 milioni di euro per l'anno 2011 e di 243 milioni di euro per l'anno 2012.*

---

## 2.261

NEROZZI, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Ai fini di cui al presente comma è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

---

## 2.265

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

d) il comma 6 è abrogato».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## 2.271

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PARDI

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 16-ter.

16-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1° gennaio 2009. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

16-quater. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.273

MASCITELLI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, la quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.274

CARLINO, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-*bis* Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2010-2012 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

---

**2.294**

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

---

**2.297**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

**2.296**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio ac-

creditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## **2.299**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2010 al 2012, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-quater Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

---

## 2.302

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" programma "Sostegno al settore agricolo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca"».

## 2.306

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

## 2.307

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 19-bis<sup>1</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

## 2.309

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.310

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire i seguenti:*

«17-bis, All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;

17-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.312

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## 2.314

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2009".».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

### **2.317**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis. i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

### **2.316**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

### **2.332a**

LATRONICO

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2010».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010».

---

## **2.318**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## **2.321**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-ter. – 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti

di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni"».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## 2.322

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.323**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

**2.324**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.*

---

**2.327**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso allo gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella

zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

### **2.330**

VITALI, BARBOLINI, MERCATALI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012"».

---

### **2.900 (già 1.0.10)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI

*Dopo il comma 18-decies, inserire il seguente:*

«18-undecies. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

*18-duodecies.* Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

*18-terdecies.* 3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

*a)* armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

*b)* modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

*c)* previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

*d)* estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

*e)* coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

*f)* valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

*g)* connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

*h)* potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

*i)* previsione delle modalità di decadenza dai benefici dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore non aderisca alle politiche attive per il lavoro;

l) individuazione delle modalità di partecipazione dei datori di lavoro alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.

*18-quaterdecies.* In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi».

*18-quinquiesdecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

*18-sexiesdecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

*18-septiesdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*18-octiesdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*18-noviesdecies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.563

MASCITELLI, CARLINO, ASTORE

*Dopo il comma 18-decies, aggiungere i seguenti:*

«18-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".».

*18-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.».

*Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la rubrica:* Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Politiche per il lavoro, *programma* Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con i seguenti importi:*

2010: + 1.000.000;  
2011: + 1.000.000;  
2012: + 1.000.000.

---

## **2.272**

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, BUGNANO, PARDI

*Dopo il comma 18-decies, inserire i seguenti:*

«18-undecies. In considerazione dell'attuale situazione di crisi economica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dall'articolo 1 comma 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223, i provvedimenti di integrazione salariale concessi a partire dal 1° gennaio 2009 sono prorogati, alla loro scadenza, fino a dodici mesi.

18-duodecies. A decorrere dall'anno 2010, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

18-terdecies. A decorrere dall'anno 2010, la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

18-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18-undecies e 18-duodecies, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

*18-quinquiesdecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

*18-sexiesdecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*septiesdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*octiesdecies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## **2.455**

BONFRISCO

*Dopo il comma 18-decies, è aggiunto il seguente:*

«18-*undecies*. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.103**

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, BELISARIO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

considerato che:

sono circa 200.000 i lavoratori attualmente interessati da provvedimenti ordinari di integrazione salariale per i quali sarebbe prossima la scadenza del termine di dodici mesi previsto dalla attuale normativa per l'erogazione del contributo;

in base alle normative vigenti solo alcune categorie di lavoratori possono usufruire dei principali strumenti di protezione sociale quali provvedimenti ordinari di integrazione salariale e indennità di disoccupazione, mentre altre categorie, tra cui i dipendenti delle piccole imprese e i giovani lavoratori con contratti temporanei, ne sono attualmente prive;

la grave situazione dell'occupazione venutasi a determinare a seguito della crisi economica mondiale richiede di porre in essere una riforma generale del sistema dei cosiddetti "ammortizzatori sociali";

impegna il Governo:

a operare attraverso gli opportuni strumenti legislativi al fine di provvedere all'estensione da dodici a ventiquattro mesi del periodo massimo di erogazione dei provvedimenti di integrazione salariale;

ad assicurare, attraverso gli opportuni strumenti legislativi, il riconoscimento dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza e a prevedere l'estensione della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, secondo i seguenti criteri:

– armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qua-

lifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

– modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

– previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

– estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

– coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

– valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

– connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

– potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

---

## **G2.104**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, D'ALIA, FOSSON, CUFFARO, GIAL, POLI BORTONE

«Il Senato,

premessi che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni – da sessanta a sessantacinque per la pensione di vecchiaia – prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità

con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A sessanta anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa venticinque anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di ventuno. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo a:

equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

- una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di cinque anni;
  - l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;
  - la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome».
-

**G2.105**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di utilizzare una parte delle risorse che affluiranno nelle casse dell'erario al fine di estendere tutte le tipologie di ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro precario che ne sono attualmente sprovvisti».

---

**G2.106**

ROILO, MERCATALI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessò che:

gli effetti della crisi economica attesi sul mercato del lavoro sono particolarmente preoccupanti. In Italia, nel secondo trimestre 2009, l'offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2008, una riduzione dell'1,0 per cento (– 241.000 unità). Rispetto al primo trimestre 2009, l'offerta di lavoro si riduce dello 0,2 per cento. Nel secondo trime-

stre 2009 il numero di occupati risulta pari a 23.203.000 unità, in forte calo su base annua (– 1,6 per cento, pari a 378.000 unità). Il risultato sintetizza il protrarsi della caduta dell'occupazione autonoma delle piccole imprese, l'accentuarsi del calo dei rapporti di lavoro dipendente a termine e la nuova riduzione del numero dei collaboratori. Il tasso di occupazione della popolazione tra quindici e sessantaquattro anni scende dal 59,2 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 57,9 per cento. Il numero delle persone in cerca di occupazione sale invece a 1.841.000 unità (+ 137.000 unità, pari al + 8,1 per cento rispetto al secondo trimestre 2008). Il tasso di disoccupazione aumenta, passando dal 6,7 per cento del secondo trimestre 2008 all'attuale 7,4 per cento. Secondo la Relazione previsionale e programmatica per il 2010, il tasso di disoccupazione nel 2009 sarà pari all'8,5 per cento e all'8,8 per cento nel 2010;

per effetto della crisi economica in atto, le ore di cassa integrazione autorizzate nel periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 sono aumentate del 223,3 per cento: da 190.970.862 ore del corrispondente periodo del 2007-2008 si è passati, infatti, a 615.554.894 ore negli ultimi 12 mesi. Inoltre, con la corresponsione di un importo medio annuo di circa 5.292 euro, per alleviare il periodo di disoccupazione, che può variare da 6 mesi a 1 anno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha liquidato anche 1.172.659 domande di disoccupazione con un incremento del 53 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le domande accolte hanno sfiorato il milione (984.286) con un incremento del 52,2 per cento;

impegna il Governo,

a prevedere, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, lo stanziamento necessario per stabilire che la durata del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, sia corrisposta fmo al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori».

---

## **G2.107**

GHEDINI, PASSONI, MERCATALI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

dal 1° ottobre 2009 oltre 14.700 lavoratrici e lavoratori dipendenti da circa cento imprese e cooperative che svolgono servizi di pulizia nei plessi scolastici, di cui oltre l'80 per cento nelle regioni meridionali,

sono oggetto di procedure di mobilità, che porteranno al loro licenziamento al 31 dicembre 2009;

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha previsto, a partire dal 2000, il trasferimento nei ruoli statali del personale, amministrativo, tecnico ed ausiliario che alla data del 27 maggio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 245, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, la spesa di 370 milioni di euro per la proroga delle attività svolte da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

sulla parte maggiore di tali attività sono state regolarmente indette e svolte gare d'appalto, che hanno visto l'assegnazione ad imprese singole a consorzi di imprese, attualmente titolari dei contratti di servizio;

nel corso del 2009, tramite provvedimenti successivi, sono state garantite le risorse minime necessarie alla prosecuzione dei contratti fino al 31 dicembre 2009;

l'incertezza circa la previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2010 delle risorse necessarie a garantire per i prossimi anni la continuità degli appalti in atto per il servizio di pulizia e custodia nelle scuole ha costretto le imprese dei servizi pulizia ad avviare le procedure di licenziamento collettivo, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di oltre 14.700 lavoratori della scuola che dunque si ritroveranno a partire dallo gennaio 2010 senza rapporto di lavoro;

considerato che:

né nei programmi di spesa della missione n. 22 "Istruzione scolastica", né in altri programmi coerenti è rintracciabile una previsione di spesa a copertura dei contratti citati e a garanzia della continuità occupazionale per tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati;

impegna il Governo,

ad integrare detta previsione di spesa prevedendo uno stanziamento di risorse in misura non inferiore a 420, 450 e 480 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011, 2012 al fine di garantire la continuità contrattuale ai soggetti impegnati in progetti di LSU di cui all'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

---

**G2.108**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare i controlli e le ispezioni per l'emersione delle posizioni irregolari al fine di contrastare il lavoro sommerso».

---

## EMENDAMENTI

### 2.333

MASCITELLI, CARLINO, PARDI, ASTORE

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze – missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – voce: decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 90.000;  
2011: + 90.000;  
2012: + 90.000.

---

### 2.334

MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'Ambiente, legge 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):*

2010: + 30.000;  
2011: + 30.000;  
2012: + 30.000.

---

## 2.335

MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

*Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):*

2010: + 30.000;  
2011: + 30.000;  
2012: + 30.000.

---

## 2.336

RUSSO, DE TONI, MASCITELLI, BUGNANO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro annui».

*Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 – Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:*

2010: + 20.000;  
2011: + 20.000;  
2012: + 20.000.

---

**2.337**

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche programma: Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico rubrica: Ministero dello sviluppo economico voce: Legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1, comma 363, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche u.p.b. 5.1.6. – Interventi – cap. 7655 con il seguente importo:*

2010: + 20.000.

---

**2.338**

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Soccorso civile apportare le seguenti variazioni: programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico voce Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1. – Funzionamento – cap. 1916):*

2010: + 15.000;

2011: + 15.000;

2012: + 15.000.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.109

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una parte delle disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle dotazioni a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante la mancanza di adeguate risorse umane e materiali necessarie allo svolgimento del ruolo ad essi affidato a protezione della incolumità e sicurezza dei cittadini».

---

**G2.110**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, VITA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790),

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è immediatamente intervenuto ed è tuttora impegnato nelle operazioni di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e per la messa in sicurezza delle aree urbane e territoriali colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;

i vigili del fuoco provenienti dai Comandi provinciali sono allocati presso tre campi base distribuiti sui comuni direttamente interessati dal sisma;

le attività di coordinamento delle operazioni sono svolte dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco Abruzzo e dalla DICOMAC (Direzione comando controllo) istituita presso la Scuola della Guardia di finanza de L'Aquila;

con riunioni quotidiane, a cui partecipano i responsabili di ogni singolo campo base e i responsabili del Comando provinciale de L'Aquila, dei Centri operativi misti (COM) e delle altre funzioni di supporto operativo, vengono affrontate le criticità e i problemi che si sono evidenziati nella giornata e programmati gli interventi da svolgere nei giorni successivi;

le riunioni hanno, tra l'altro, indotto alla standardizzazione delle procedure operative per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma e per le demolizioni urgenti di fabbricati non più recuperabili;

in tal modo, operano sulla base di indirizzi condivisi tra tutte le forze in campo, con risultati apprezzati da tutta la popolazione colpita dal sisma;

considerato che:

nella prima fase, sono stati utilizzati 2.700 vigili del fuoco in operazioni di emergenza, mentre attualmente il contingente utilizzato nelle operazioni di messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture del territorio è formato da 1.000 unità;

le operazioni vengono svolte con l'ausilio di 300 mezzi, molti dei quali con più di venticinque anni di vita;

le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in via prioritaria nel puntellamento delle strutture pericolanti, nella ricognizione delle abitazioni lesionate e danneggiate, e nel recupero di masserizie; a tali attività si affiancano gli interventi finalizzati all'assistenza della popolazione per il recupero dei beni personali, al ripristino della viabilità dei centri storici ed alla collaborazione con le Sovrintendenze per i beni architettonici e

monumentali per la stabilizzazione e messa in sicurezza di edifici pregevoli per arte e storia (chiese, campanili, monumenti) ed il recupero, trasporto e messa in sicurezza di beni artistici mobili;

i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma sono utilizzati con orari di lavoro straordinario, tanto che ciascuno ha accumulato finora una media oltre 400 ore di straordinario,

impegna il Governo:

a garantire ai vigili del fuoco impegnati in Abruzzo nelle operazioni di soccorso ai terremotati e nella messa in sicurezza del territorio il pagamento integrale delle ore di straordinario finora svolte e a riconoscere ulteriori benefici economici in considerazione dell'impegno e delle difficoltà affrontate e da affrontare nell'opera di messa in sicurezza del territorio e di assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse per l'anno 2010, allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso».

---

## EMENDAMENTI

### 2.339

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Diritto alla mobilità, il programma: Sviluppo della mobilità locale, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce Legge n. 244 del 2007 – art. 2 comma 255 punto A – Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (U.P.B. 2.7.6. – Investimenti – cap 7411) con i relativi importi:*

2010: + 10.000.

---

### 2.340

MASCITELLI, PARDI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

*Dopo il comma 18, inserire il seguente comma:*

«18-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

*Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, inserire la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche abitative voce: Legge n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (Settore n. 8) Edilizia residenziale*

e agevolata (u.p.b. 3.1.6 – Investimenti – cap. 7439) con i seguenti importi:

2010: + 5.500;

2011: + 5.500;

2012: + 5.500.

---

## 2.341

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:*

«18-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

"5-bis. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

## 2.342

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università statali predetti, ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo

restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

## **2.231**

SOLIANI

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. Al fine di garantire lo sviluppo nelle acque interne del trasporto combinato, del trasporto delle merci, ivi comprese quelle pericolose, e della navigazione a fini di trasporto pubblico e turismo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di progetti regionali di sviluppo della navigazione nelle acque interne, con priorità ai progetti di carattere interregionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo.

18-ter. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-duodevicies è aggiunto il seguente: "undevicies – prestazioni di trasporto di merci e persone effettuate da imprese di navigazione operanti nelle acque interne"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

---

## **2.704**

COMINCIOLI, ESPOSITO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

18-bis. Le somme stanziare per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 possono essere impegnate anche nell'anno 2010. Tali importi costituiscono integrazione dei contributi da erogare, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2009.

---

**2.343**

COMINCIOLI, ESPOSITO

*Alla allegata tabella C, alla voce: Sostegno all'editoria – legge 67 del 1987, apportare le seguenti modificazioni:*

2011: + 139.000;

2012: + 139.000.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente*

«18-bis. – Gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 139 milioni di euro a decorrere dal 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G2.111

VITA, LUSI, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che,

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione "Comunicazioni sostegno all'editoria – legge n.67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", gli stanziamenti per l'editoria relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012 sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno in questo settore;

tagli di questa misura, che si riferiscono ai contributi diretti all'editoria, intervengono su di un fondo già del tutto inadeguato rispetto al fabbisogno, mettendo così in discussione la sopravvivenza di decine di testate cooperative, non profit e di partito che rappresentano una risorsa essenziale per il pluralismo dell'informazione;

tenuto conto che:

il Parlamento, con il concorso di tutte le forze politiche, più volte negli ultimi anni è intervenuto, con grande sensibilità su questo tema, varando provvedimenti a salvaguardia dei contributi diretti all'editoria e ribadendo la natura di "diritto soggettivo" di tali provvidenze per la tutela del pluralismo, della democrazia dell'informazione e della libertà di stampa;

considerato che:

in seguito a numerose iniziative del settore, la legge 23 luglio 2009, n.99, ha previsto, all'articolo 56, comma 2, uno stanziamento di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009/2010, che tuttavia, sembra non ancora assegnato;

considerato, inoltre, che:

il mondo dell'editoria vive un momento di grande difficoltà, dovuto alla flessione delle vendite e alla crisi della pubblicità;

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse finanziarie stanziare nell'attuale manovra finanziaria per garantire l'erogazione di contributi diretti a favore delle imprese editrici in misura necessaria a scongiurare la crisi e la chiusura di numerose testate, anche storiche, che rappresentano una risorsa fondamentale per la democrazia e l'informazione».

---

## EMENDAMENTI

### 2.357

MASCITELLI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

### 2.358

GHEDINI, BAIO, Anna Maria SERAFINI, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per il "Fondo per le non autosufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

*Conseguentemente:*

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento"».

---

## 2.359

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, PARDI, PEDICA, BUGNANO

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. Il Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.360

Anna Maria SERAFINI, BAIO, GHEDINI, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per il "Fondo per le non auto sufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **2.361**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **2.363**

Vittoria FRANCO, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BASTICO, BIONDELLI, BLAZINA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, BARBOLINI, CARLONI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.112**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premessò che:

l'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, destinato a un Piano contro la violenza alle donne;

si tratta di un fondo istituito in risposta ai dati drammatici sulla violenza contro le donne che vedono ben 14 milioni di vittime in Italia e che è destinato alla prevenzione, all'informazione alle donne che si sentono minacciate, ai numeri verdi, ai centri antiviolenza, alle case per le donne maltrattate e offese nonché al monito raggio delle molestie;

in Italia, secondo i dati ISTAT e del Ministero dell'interno, nel corso dell'ultimo anno, un milione di donne ha subito violenza fisica o sessuale e nei primi 6 mesi del 2007 62 sono state uccise, 141 sono state oggetto di tentato omicidio, 1.805 sono state abusate, 10.383 sono state vittime di sevizie o maltrattamenti;

si cerca di ridurre la questione della violenza sulle donne a questione legata alla sicurezza e all'immigrazione, senza tenere conto del fatto che si tratta di un fenomeno complesso che riguarda soprattutto la violenza familiare,

impegna il Governo:

a reperire ulteriori risorse per contrastare il triste fenomeno in continuo aumento della violenza contro le donne, in qualsiasi ambiente o contesto sociale questa avvenga, al fine di favorire una cultura rispettosa delle donne, della loro dignità e della loro incolumità, creando una politica di sostegno e di prevenzione e non solo di repressione».

---

## EMENDAMENTI

### 2.364

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo il comma 18 inserire il seguente:*

«18-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del *racket*, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### 2.365

BAIO, BARBOLINI, DEL VECCHIO, SERAFINI, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con rivalutazione economica a partire dal 10 gennaio 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

## 2.366

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 3 agosto 2004, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

18-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono altresì erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.

18-quater. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui al comma 18-bis, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

18-quinquies. A decorrere dal 10 gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

---

## 2.367

INCOSTANTE

*All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente comma:*

«18-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto

2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## **2.368**

BAIO, DEL VECCHIO, Anna Maria SERAFINI, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, con rivalutazione economica a partire dal 3 agosto 2004».

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

### **2.371**

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

18-ter. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2010, di 40 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2010.*

---

### **2.372**

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle

Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2010, 2011 e 2012, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **2.373**

D'AMBROSIO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LEGNINI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. È autorizzata la spesa, per gli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 100 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

*Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.113

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una percentuale del gettito affluente alle casse dello Stato per effetto delle misure previste dal provvedimento in tema di scudo fiscale, al finanziamento delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate e di polizia».

---

**G2.114**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a riservare una percentuale dell'ammontare di risorse che produrrà l'entrata in vigore delle disposizioni riguardante il rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, al settore della sicurezza e della difesa, destinando in particolare tali risorse al rinnovo dei contratti, all'incremento di personale e all'ammodernamento del materiale impiegato dalle Forze dell'ordine».

---

**G2.115**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessò che:

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza è significativamente compromessa dalla manovra finanziaria in esame;

segnatamente, si registrano rilevanti riduzioni di risorse per il coordinamento delle Forze di polizia; particolarmente gravi appaiono, a tal proposito, le riduzioni in riferimento ai programmi di contrasto al crimine,

tutela ordine e sicurezza nonché in riferimento alle retribuzioni del personale;

appaiono altresì preoccupanti i tagli in riferimento alla gestione della Direzione investigativa antimafia nonché al programma relativo alla protezione dei collaboratori di giustizia;

considerato dunque che:

emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i concreti finanziamenti connessi alle risorse economicostrumentali a concreta disposizione delle Forze di polizia,

impegna il Governo:

ad assicurare una gestione razionale e proporzionata del comparto sicurezza ed ordine pubblico, assumendolo come una delle priorità assoluta nell'ambito delle funzioni esclusive dello Stato, non delegabile a nessuna forma privatistico-associativa come sancito da norme recentemente approvate dal Parlamento;

a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti».

---

## **G2.116**

GASBARRI, SCANU, PEGORER, AMATI, PINOTTI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA, FOLLINI

«Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge ato Senato n. 1790, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il comparto contrattuale sicurezza e difesa comprende circa 550.000 operatori tra personale delle Forze armate e personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare;

la retribuzione corrisposta è legata ad un sistema parametrico direttamente collegato al grado rivestito;

una larga percentuale dei contrattualizzati del comparto sicurezza e difesa, è inquadrata nei parametri delle carriere iniziali del ruolo della truppa per le Forze armate e in quella degli agenti per le Forze di polizia;

le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 10, destinano per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 ai miglioramenti contrattuali del comparto rispettivamente 79,135 e 214 milioni di euro con i quali sarà possibile erogare soltanto la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale con conseguenze negative sul tenore di vita di migliaia di famiglie,

impegna il Governo:

a mettere a disposizione dei rinnovi contrattuali del comparto risorse finanziarie adeguate a sviluppare pienamente le dinamiche contrattuali sia dal punto di vista normativo che economico per garantire agli operatori del comparto, chiamati a svolgere funzioni essenziali per la sicurezza e la difesa, l'adeguato riconoscimento delle loro legittime aspettative».

---

### **G2.117**

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la manovra finanziaria in esame non solo dispone forti riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative alle missioni sicurezza e giustizia, ma non prevede neppure alcuna misura a tutela della sicurezza dei cittadini, né norme volte a promuovere e sostenere il contrasto al crimine organizzato, anche di natura transnazionale;

nel provvedimento in esame sono del tutto assenti norme volte a contrastare e a prevenire fenomeni così gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo economico del Paese quali l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell'economia e nel mercato, che pregiudicano il diritto costituzionalmente garantito alla libertà dell'iniziativa economica privata, compromettendo lo sviluppo di interi settori economici, soprattutto ma non solo nel Meridione;

considerato che:

al fine di contrastare la criminalità organizzata e contenere i gravi pregiudizi da essa arrecati allo sviluppo economico del Paese, nonché alla libertà, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, è necessario dotare le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la stessa magistratura, in particolare requirente, di risorse adeguate alle proprie funzioni;

la tendenza, sempre più frequente, del crimine organizzato, a strutturarsi in una dimensione transfrontaliera, dimostra la necessità di potenziare le attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e più in generale internazionale, favorendo la condivisione di informazioni ed il coordinamento delle indagini, anche avvalendosi dell'istituto delle squadre investigative sovranazionali previste dalla decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate per la promozione e la valorizzazione delle attività investigative inerenti il crimine organizzato, nonché a promuovere, anche attraverso la previsione di appositi stanziamenti, la cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla criminalità organizzata transnazionale, e a predisporre mezzi e strutture idonei a realizzare efficacemente gli obiettivi sanciti dalla citata decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI, in riferimento alle squadre investigative sopranazionali».

---

## EMENDAMENTI

### 2.379

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, MUSSO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Per promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale viene individuato un numero massimo di 10 strutture universitarie operanti in campi definiti con decreto del MIUR.

18-ter. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascun campo cui sono interessate, indicando le strutture attualmente presenti, i rapporti con altre istituzioni e soggetti privati, i risultati ottenuti nel campo, le relazioni internazionali attive.

18-quater. La selezione verrà effettuata dall'ANVUR sulla base del livello qualitativo della ricerca effettuata nelle strutture proponenti, delle relazioni nazionali e internazionali attive, della rilevanza dei temi affrontati, della sostenibilità dell'iniziativa.

18-quinquies. Per ciascuna iniziativa selezionata potrà essere erogato un finanziamento fino a 10 milioni di euro nel biennio 2010-2011».

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.*

---

### 2.381

POSSA, ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA

*Dopo il comma 18 è inserito il seguente:*

«18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre

2005, n. 230 e dell'art. 1, commi 5, 6, 6-*bis* e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

---

### **2.385**

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-*ter*. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.

18-*ter*. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.

18-*quater*. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».

---

### **2.386**

VALDITARA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-*bis*. Al fine di sostenere la sperimentazione che favorisca il merito e l'eccellenza del sistema universitario, attraverso la rete dei collegi universitari legalmente riconosciuti, a decorrere dall'anno 2010 viene destinato il 4 per cento del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le

regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti meritevoli e privi di mezzi che abbiano fatto richiesta di iscrizione al collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilisce e definisce con proprio decreto, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio"».

---

### **2.389**

VITA, VIMERCATI, MORRI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 30.000;  
2011: – 30.000;  
2012: – 30.000.

---

### **2.391**

LUSI, LEGNINI, TANCREDI, DI STEFANO, MASCITELLI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

#### **2.394**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, CARLONI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

#### **2.395**

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona, è autorizzato un ulteriore contributo a favore delle ferrovie dello Stato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.396**

DONAGGIO, Marco FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E 55 nei tratti di prossimità del Passante».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.118

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a riservare una quota delle risorse che l'erario incasserà dall'entrata in vigore del provvedimento riguardante lo scudo fiscale, al miglioramento della qualità del servizio offerto dalla Ferrovie dello Stato sulle tratte regionali maggiormente utilizzate dai pendolari».

---

## **G2.119**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, DELLA SETA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il disegno di legge all'esame non prevede alcun intervento a sostegno del trasporto pendolare, ed in particolare non viene introdotta la proroga della detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale al 31 dicembre 2010;

non è pienamente garantita la copertura dei corrispettivi di servizio tra Trenitalia, Stato e regioni concernenti il servizio universale sulle tratte regionali e interregionali, con il rischio conseguente di pesanti riduzioni di servizi che penalizzano ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati defianziati molti interventi relativi al potenziamento e allo sviluppo della rete ferroviaria italiana contenuti nel contratto di programma Stato-Rete ferroviaria italiana (RFI) 2008-2011 mentre non è stato definito lo stesso programma di finanziamento delle grandi opere previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per realizzare il rilancio del trasporto ferroviario in Italia e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il funzionamento del comparto del trasporto ferroviario regionale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari».

---

## **G2.120**

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

l'autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria e la linea dell'Alta velocità/Alta capacità (AV/AC) ferroviaria Napoli – Bari sono grandi priorità nella politica infrastrutturale dell'intero Paese;

per il finanziamento integrale del progetto di ammodernamento dell'autostrada A3 occorrono almeno 1,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed urgente per completare tutti i lavori lungo l'autostrada A3 in questa legislatura, obiettivo assolutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con certezza e rapidità per garantire celerità nella definizione dei progetti e delle procedure di appalto in itinere, nonché nella rapida apertura di altri cantieri;

anche, alla luce delle intese Stato – regione Campania del luglio scorso è indispensabile garantire lo stanziamento da parte del Governo delle risorse necessarie per assicurare la realizzazione della linea dell'AV/AC destinata a congiungere le due grandi aree metropolitane di Napoli e di Bari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire fin dal 2010 le risorse necessarie per garantire il completamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria e della linea dell'Alta velocità – Alta capacità ferroviaria Napoli – Bari».

---

## **G2.121**

DONAGGIO, CASSON, FISTAROL, MARCO FILIPPI, RANUCCI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che,

la manovra per l'anno 2010 non prevede alcun adeguamento dei fondi da destinare alle opere accessorie e di integrazione del passante di Mestre, ivi compresa la realizzazione della terza corsia sull'autostrada Venezia-Trieste, delle opere per il porto di Chioggia, per il riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, per l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada statale Romea nonché i fondi dell'ANAS e delle Ferrovie destinati alle infrastrutture per il territorio veneto;

tenuto conto che, negli ultimi provvedimenti, il Governo sta provvedendo ad una riallocazione di risorse per affrontare le emergenze economiche assumendo il rilancio infrastrutturale come strumento di importanza secondaria,

impegna il Governo:

ad adottare al più presto le opportune iniziative volte a provvedere al ripristino delle risorse sia per il sistema ferroviario metropolitano veneto, sia delle risorse per le opere di integrazione del passante di Mestre, del porto di Chioggia, per il riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada statale Romea, nonché al ripristino dei fondi per le opere di competenza dell'ANAS».

---

## EMENDAMENTI

### 2.397

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'attuazione di interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di programmi predisposti dai soggetti titolari o concessionari delle strade medesime per la sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza. Le nuove barriere di contenimento sono individuate con apposito decreto del ministro delle infrastrutture, da emanare, d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali. A tal fine le nuove barriere di contenimento dovranno:

- a) essere sottoposte a prove obbligatorie di *crash test* per autoveicoli e motoveicoli;
- b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;
- c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

Con il medesimo decreto sono stabiliti altresì, i tempi e le modalità di assegnazione, con cadenza annuale, delle risorse stanziate in rapporto alle sostituzioni delle barriere di contenimento programmate dagli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E)».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.122**

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

il sistema delle infrastrutture del Paese costituisce l'elemento portante del sistema economico ed è pertanto necessario che vengano portate a termine o messe in sicurezza tutte le opere la cui importanza strategica è stata riconosciuta come prioritaria;

numerose analisi e valutazioni sono state elaborate sia da esponenti del mondo economico e produttivo, sia da esperti nel settore della logistica e dei trasporti, che hanno individuato chiare priorità di intervento;

in particolare sono stati giudicati non più rinviabili gli interventi relativi alla realizzazione, al completamento o alla messa in sicurezza alle seguenti opere: completamento effettivo dell'Alta velocità e dei collegamenti con aeroporti e porti, con particolare riguardo all'Alta velocità/Alta capacità (AV/AC) Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali elencati in premessa e che rivestono carattere prioritario ed indifferibile per la crescita economica del Paese;

a prevedere in ogni caso un adeguato rifinanziamento dei capitoli di bilancio di competenza dell'ANAS, al fine di garantire i necessari interventi di manutenzione e modernizzazione della rete autostradale italiana;

a destinare le necessarie risorse finalizzate al controllo e alla vigilanza delle concessionarie autostradali;

ad individuare nuove risorse a favore degli interventi previsti dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

---

**G2.123**

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede alcun intervento, salvo le misure parziali riferite all'autotrasporto, in materia di sicurezza stradale;

con i vari provvedimenti approvati sin dall'inizio della legislatura sono stati cancellati tutti i finanziamenti dedicati agli interventi per la sicurezza stradale;

l'incidentalità stradale rappresenta in Italia la principale causa di mortalità e di invalidità derivante da incidenti stradali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti del provvedimento in esame al fine di individuare le risorse necessarie per contrastare efficacemente l'inammissibile tributo di incidenti, morti e feriti sulle strade italiane;

a ripristinare le adeguate risorse finalizzate all'incremento dei controlli stradali».

---

## EMENDAMENTI

### 2.401

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAV, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di sicurezza nel settore dell'aviazione civile e di controllo sulla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché per il controllo dell'idoneità degli operatori aerei e del personale di volo».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### 2.402

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAC, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di gestione e controllo del traffico aereo civile in Italia».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.403

Massimo GARAVAGLIA, MURA

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

18-*ter*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonchè le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

18-*quater*. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 18-*bis*, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## 2.404

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la continuità territoriale con le isole, da destinare alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle compagnie marittime per garantire la continuità e la regolarità dei collegamenti con le isole, con priorità le compagnie che esercitano i collegamenti con le isole minori».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.406**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Sono stanziati 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

*Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

---

**2.407**

BUTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».

---

**2.409**

BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economicofinanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

---

## 2.11

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, MARCO FILIPPI, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 18 inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 241 a 246 sono sostituiti dai seguenti:

"241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto in situazioni, lavorative, domestiche o ambientali e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Il diritto di cui al comma 241 non esclude e si cumula agli altri diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex aliicolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 243 a favore delle vittime e in caso di premorte degli eredi che hanno contratto patologie asbesto correlate in situazioni domestiche o ambientali i pari a quella che riceverebbero complessivamente le vittime delle esposizioni all'amianto negli ambienti di lavoro.

245. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 243 a tutti coloro che sono stati colpiti da mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio, della vagina, nonché a tutti i colpiti da asbestosi e ispessimenti pleurici. Per coloro che sono stati colpiti da altre malattie asbesto correlate, il riconoscimento, su richiesta degli interessati, è effettuato dalla A-USL competente per territorio.

246. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, delle imprese e, per un quarto, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi".

18-ter. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18-*quater*. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente:*

a) *aggiungere, in fine, il seguente:*

«18-*quinquies*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento";

b) *alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.457

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, Marco FILIPPI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

18-*ter*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

18-*quater*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

18-*quinquies*. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

## 2.411

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, Marco FILIPPI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. Per l'anno 2010 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

18-*ter*. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 18-*bis* avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

18-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi 18-*bis* e 18-*ter*, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

18-*quinquies*. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui al comma 18-*bis* è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2010.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.124**

CASSON, PEGORER, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BARBOLINI, BIONDELLI, BLAZINA, CHIAROMONTE, Marco FILIPPI, GHEDINI, FONTANA, GARRAFFA, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, ROILO, VIMERCATI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

per portare a compimento nei tempi auspicati l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di sorveglianza sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244);

la n. 244 del 2007 ha istituito all'articolo 1, comma 241, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di premorte, in favore degli eredi;

al fine di disciplinare l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, l'articolo 1, comma 246, della legge finanziaria 2008 rimandava ad un decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

ad oggi tale regolamento non risulta ancora emanato, nonostante la valenza sociale che questo atto rappresenta per il Paese;

premesso inoltre che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso della Conferenza mondiale sull'amianto – svoltasi nel 2004 in Giappone – di questi oltre 120.000 morti, oltre 70.000 muoiono per cancro polmonare e circa 44.000 per mesotelioma pleurico;

ciò significa, ad un calcolo pur sommario, ma estremamente indicativo, che muore nel mondo "per amianto" una persona ogni cinque minuti.

se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un pro-

gramma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, da Livorno a Taranto, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto;

considerato che:

con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera *b*), e successivamente con atto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Direzione centrale prestazioni Ufficio 111, n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operatività della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di quindici dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003;

tutti i siti portuali, tra i quali quelli di Venezia, Chioggia, Trieste, Genova e Livorno e tutte le centrali geotermiche, tra cui quella di Lardarello, già oggetto di atto di indirizzo del Ministro, pur essendo ricompresi nella norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ne venivano esclusi ed i diritti soggettivi a copertura costituzionale già facenti parte del patrimonio dei lavoratori venivano disattesi, ingiustamente ed ingiustificatamente, per di più senza alcun ragionevole espresso motivo che potesse giustificare un intervento governativo, su un diritto soggettivo attribuito ai lavoratori interessati dal Parlamento;

le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, nonché singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, accolto in data 23 aprile 2009;

attualmente l'INAIL, nonostante la citata sentenza del TAR, rifiuta il rilascio delle certificazioni, dando luogo ad una illegittima condotta: infatti l'istruzione delle varie domande di rilascio di certificazione di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, giacciono da anni, senza risposta;

considerato inoltre che:

nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, le risorse destinate alla missione "Tutela della salute" subiscono un'ulteriore riduzione rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2009;

gli stanziamenti previsti per questo settore danno la misura della penalizzazione di un settore fondamentale ed essenziale del Paese;

ed ancora, nella tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, sono previste riduzioni di spesa per la missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e nell'ambito di questa missione sono ridotti anche gli stanziamenti del "Fondo da ripartire per le politiche sociali";

nel disegno di legge di bilancio, nell'ambito della tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella missione n. 20 "Tutela della salute", per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma n. 20.3 "Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza" prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma n. 3.2, "Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

considerato infine che:

appare in modo chiaro e drammatico come "il problema amianto" investa diverse aree di intervento:

– l'estensione dell'area di protezione sociale, essendo necessario prevedere provvidenze anche a favore dei cittadini che, pur non esposti al rischio diretto, contraggano la patologia a cagione della contiguità di vita;

– i dovuti risarcimenti, non solo di carattere economico (la riapertura dei termini per accedere alle provvidenze di legge, l'ampliamento dei benefici pensionistici a favore dei soggetti a esposizione non protratta, l'elevazione media dei coefficienti, la reintroduzione, quale opzione, del beneficio temporale del pensionamento anticipato accanto a quello economico della maggiorazione di trattamento, nonché l'incremento della quota di finanziamento del Fondo dell'INAIL per le vittime a carico delle imprese);

– la bonifica del territorio, da facilitare anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per far fronte in modo adeguato ad un problema, ignorato per anni dallo Stato, che coinvolge migliaia di lavoratori e di famiglie al fine di dare una risposta – seppur tardiva – a tutti

questi cittadini, nel rispetto di quei diritti costituzionali, sanciti dagli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione e da leggi dello Stato, purtroppo molte volte negati dal comportamento dilatorio e defatigante di enti previdenziali inadempienti».

---

## EMENDAMENTI

### 2.420

DI NARDO, MASCITELLI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma 200 milioni di euro.

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

---

### 2.421

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stabilita nella somma di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente* sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

---

**2.422**

DI NARDO, MASCITELLI, BUGNANO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite dalla grave crisi di mercato è autorizzata la spesa pari a 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18-ter. Per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 150 milioni di euro».

---

**2.424**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

**2.432**

PARAVIA

*Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Fermo restando il limite contributivo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e senza oneri

per il bilancio dello Stato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas si avvale complessivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità».

---

### **2.433**

BRICOLO, MAZZATORTA, VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All’articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia nucleare" è aggiunta in fine la seguente lettera:

"h-bis) del sostegno e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali del mobile della Brianza e del mobile classico della pianura veneta mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei due distretti"».

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:*

2010: – 10.000.

---

### **2.437**

VALDITARA, BALDASSARRI, AUGELLO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica, possono dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati.

18-ter. Con decreto del Ministero dell’economia si stabiliscono i criteri di allocazione della somma stanziata».

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.*

---

## 2.438

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, destinato all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.

2. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" con le seguenti: "12,5 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.439**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure di agevolazione per le imprese innovative  
– start up – nei settori ad alta tecnologia)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2007, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2010, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i

soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

*all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.441

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, TOFANI, MENARDI, COLLI, CONTI, ALLEGRI, MUSSO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. I proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali neocostituite, a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico, sono interamente ammessi in deduzione.

18-ter. Le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare o

capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neo costituite a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico sono esenti da imposizione fiscale.

18-*quater*. Le emissioni di titoli di debito di cui al comma 18-*ter* possono accedere alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996».

*Conseguentemente*, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

---

#### 2.444

Anna Maria SERAFINI, BAIO, Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il "Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare", di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominato "Fondo", finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla citata legge n. 184 del 1983.

18-*ter*. Ai fini di cui al comma 18-*bis* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

18-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo».

*Conseguentemente*, alla tabella C, rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.125**

Anna Maria SERAFINI, BAIO, Vittoria FRANCO, GHEDINI, BIONDELLI, BLAZINA, PEGORER, ROILO, SOLIANI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

fra le attività a tutela dei minori che rischiano di essere particolarmente compromesse si segnalano quelle relative all'affidamento dei minori, disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 184 del 1983 "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare";

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 184 del 1993 sono le regioni, "nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di cri-

teri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" che "definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi";

considerato inoltre che:

nella realtà dei fatti molte di queste cosiddette "case famiglia", soprattutto nelle regioni meridionali, non dispongono delle risorse necessarie per continuare a svolgere al meglio la loro delicata ed importante attività;

non sono rari i casi in cui la conduzione di queste comunità è affidata solo alla buona volontà ed ai sacrifici di chi ci lavora;

accade, purtroppo, che si siano verificati casi in cui le case famiglie siano state chiuse per mancanza di fondi e che il personale addetto si siano fatto carico dei minori affidati a queste comunità,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per far fronte a questo drammatico problema ed a prendersi la responsabilità di questi sfortunati minori che sono affidati a strutture pubbliche e che non possono affrontare anche il trauma del distacco da queste comunità in cui in molti casi trovano un vero ambiente familiare».

---

## EMENDAMENTI

### 2.447

MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. Al fine di provvedere, anche per l'anno 2010, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione del bonus straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate a tutto il 2010. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2010.

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

18-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

**2.448**

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CARLONI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito per l'anno 2010 un fondo di 500 milioni di euro denominato "Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi"».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento".»;

b) alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

c) alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

---

**2.588**

SACCOMANNO, TOMASSINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.*

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le parole "è stabilito al compimento del sessan-

tacinquesimo anno di età" con le seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età"».

---

#### **2.459**

GHIGO, TOMASSINI, CALABRÒ, PICHETTO FRATIN, SACCOMANNO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il triennio 2010-2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni».

*Conseguentemente*, al relativo onere pari a 4 milioni di euro per il 2010 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

---

#### **2.460**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 18, è aggiunto il comma seguente:*

«18-bis. All'articolo 22, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, a decorrere dall'anno 2010 utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 22 comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009"».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

### **2.901 (Già 1.0.3)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MERCATALI, Marco FILIPPI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. Il Dipartimento della protezione civile, con il supporto della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, e d'intesa con le Regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, un piano di verifiche speditive finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso aprile e nelle altre aree del Paese a più elevato rischio sismico. La realizzazione di tale piano ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

18-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2012, relative ad interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio privato, ricadente nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 1, considerate ad elevato e medio rischio sismico, realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e del decreto ministeriale 14 settembre 2005 «Norme Tecniche di Costruzioni», spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

18-quater. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

18-quinquies. Il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 parte terza, e successive modifiche. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 4, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

18-*septies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*octies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*novies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*decies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*undecies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro nel 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.466

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Allo scopo di avviare in termini di somma urgenza un piano di verifiche finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico di immobili, strutture e infrastrutture sul territorio nazionale, con priorità per le aree a maggior rischio e per gli edifici pubblici di interesse strategico, predisposto dal dipartimento per la protezione civile in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, con le regioni e gli enti locali nonché con ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati, assicurando il coordinamento con le attività finanziate dal fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.461

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Per le finalità della difesa del suolo nonché per la realizzazione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.467

RUSSO, MASCITELLI, ASTORE

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Allo scopo di garantire le attività di verifica e monitoraggio delle aree ad elevato rischio sismico e idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per l'estensione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città Autonomie Locali, del Piano straordinario di cui all'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

---

## 2.240

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con priorità nelle aree a più alto rischio sismico. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

18-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

18-quater. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse disponibili anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a carico del bilancio dello Stato.

18-*quinquies*. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2010, di euro 150 milioni per l'anno 2011 e di euro 250 milioni per l'anno 2012, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18-*sexies*. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

18-*septies*. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

18-*octies*. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo II del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

18-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

18-*decies*. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

18-*undecies*. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 125 milioni di euro per l'anno 2010, in 175 milioni di euro per l'anno 2011 e in*

*275 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede, mediante le seguenti risorse:*

«Agli oneri di cui al comma 8-*quinqüies*, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2010, a 175 milioni di euro per l'anno 2011 e a 275 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## **2.216**

DELLA SETA

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

18-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

18-*quater*. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le seguenti risorse:*

«All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento"» con le seguenti: "91 per cento"»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

– *all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.217**

DELLA SETA

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente:*

– aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

– *alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.462**

FINOCCHIARO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**2.463**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis). Al fine di ripristinare l'assetto idrogeologico e favorire uno sviluppo sostenibile delle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico nella provincia di Messina si provvede per gli anni:

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al quindici per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.126**

SOLIANI, CASSON, MERCATALI, LEGNINI, PEGORER, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

gli eventi alluvionali che si verificano ogni anno e le conseguenze catastrofiche che ne derivano in termini di danni alle coltivazioni e purtroppo, talvolta, in termini di vite umane, rendono sempre più urgenti interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione economica del territorio delle regioni fluviali;

da ultimo la violenta alluvione che ha colpito Messina ed i paesi circostanti dà la misura del tragico ritardo con cui sono – o meglio dovrebbero – essere realizzati interventi di sicurezza idraulica ed idrogeologica;

ogni anno le opere idrogeologiche, le abitazioni, le aziende agricole, soprattutto le colture, le serre e gli impianti di produzione altamente tecnologici subiscono danni considerevoli con gravi ripercussioni, quindi, sull'attività produttiva ed economica del territorio;

le regioni dovrebbero attuare interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche;

oltre a questi interventi occorrerebbe procedere al recupero ed alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici;

tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per il ripristino e l'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio delle regioni fluviali, nonché per effettuare interventi destinati alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche e alla tutela delle risorse idriche;

a realizzare adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici che sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità».

---

**G2.127**

BUBBICO, DELLA SETA, PEGORER, VITA, ROILO, MERCATALI, GHEDINI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

la legge finanziaria, e lo stesso bilancio, sono vistosamente inadeguati alla soluzione delle problematiche dell'ambiente e della tutela del territorio. In particolare, di assoluta gravità appare la fortissima riduzione delle previsioni di spesa in un campo, la conservazione dell'assetto idrogeologico, che riguarda uno degli aspetti di più acuto degrado dei nostri sistemi ambientali e che rappresenta un tema prioritario anche rispetto alla sicurezza dei cittadini. Così, al termine di un anno che ha drammaticamente confermato – con il terremoto dell'Aquila, con la tragedia di Messina – la condizione di insicurezza abitativa in cui vivono centinaia di migliaia di italiani, collegata al rischio sismico e al rischio idrogeologico e largamente alimentata da un uso spesso distorto del territorio e da standard insufficienti di sicurezza di buona parte del nostro patrimonio abitativo, nel bilancio di previsione per il 2010 gli stanziamenti per la difesa del suolo toccano il loro minimo storico (dai 510 dell'ultima legge finanziaria del Governo Prodi ai 270 di quest'anno ai 120 previsti per l'anno prossimo), e viene del tutto azzerato lo stanziamento relativo ai piani strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati. Al tempo stesso, nella legge finanziaria non vi è traccia di quel piano di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio che pure il Governo aveva inizialmente inserito nel decreto terremoto ma che poi ha inopinatamente ritirato;

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse per la difesa del suolo e per la prevenzione dei rischi idrogeologici;

a potenziare il sistema di analisi della vulnerabilità del territorio, degli edifici e delle infrastrutture al fine di migliorare la capacità previsiva di eventi catastrofici;

a sostenere tali interventi con specifiche dotazioni finanziarie e secondo protocolli condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Autorità di bacino;

a destinare tutte le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di assetto idrogeologico (PAI) approvati dalle Autorità di bacino;

a promuovere attraverso specifici programmi e risorse finanziarie, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la cura e la manutenzione del territorio al fine di perfezionare le condizioni di stabilità, anche attraverso la manutenzione del reticolo idrografico e migliorare la qualità del paesaggio;

a rendere più efficace il sistema di allerta attraverso il potenziamento dei centri funzionali presenti nelle regioni e delle strutture centrali presso il Dipartimento della protezione civile».

---

## **G2.128**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

il 65 per cento del territorio nazionale – con circa 4.600 comuni interessati – è sottoposto a rischio idrogeologico;

il rischio è stato talvolta determinato da un uso troppo spesso irrazionale delle risorse naturali e da una politica di sfruttamento intensivo del territorio, che è divenuto in tal modo fragile e vulnerabile;

la difesa del suolo – insieme alla tutela delle acque – e una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe costituire una delle priorità nel nostro paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con frequenza elevata da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane, così come tristemente visto con i recenti fatti di Messina;

a fronte di questa drammatica situazione il fondo esistente, per questi importanti interventi, presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è di 737,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2009, di 546 milioni di euro, è stato cioè ridotto del 42,6 per cento;

il taglio dei fondi del Ministero risulterebbe complessivamente di circa due terzi, scendendo da 1,6 miliardi di euro del 2008 ai 737 milioni di euro per l'anno prossimo ai 579 milioni di euro nel 2012;

l'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", con 595,9 milioni di euro, e nella missione n. 17 "Ricerca e innovazione", con 91,3 milioni di euro, missioni per le quali sono stati previsti tagli ai fondi stanziati per i programmi che a tali missioni afferiscono;

in particolare, il programma "Conservazione dell'assetto idrogeologico" riceve una dotazione di 120,8 milioni di euro per il 2010, con una variazione in diminuzione di 150,9 milioni di euro rispetto al 2009;

il programma "Prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" ha uno stanziamento di 150,7 milioni di euro (-75,5 milioni di euro rispetto alle previsioni per l'assestato del 2009);

il programma "Sviluppo sostenibile" ha uno stanziamento di 66,8 milioni di euro con una riduzione di 196 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009.

il programma "Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche" ha uno stanziamento di 110,7 milioni di euro con una variazione negativa di 79,4 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009; il programma "Ricerca in materia ambientale", nell'ambito della missione n.17, riceve uno stanziamento di 91,3 milioni di euro per il 2010 con una riduzione di 22,9 milioni di euro rispetto all'assestato per il 2009,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché la prevenzione e messa in sicurezza del territorio stia dentro una programmazione strutturata e generale e non affrontata con interventi a pioggia in risposta al verificarsi di eventi calamitosi, a ripristinare, a tal fine, gli stanziamenti relativi ai programmi affluenti alle principali missioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

## **G2.129**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

è stato stimato che circa 4.600 comuni sono sottoposti a forte rischio idrogeologico, cioè il 65 per cento dell'intero territorio nazionale;

tuttavia un uso irrazionale delle risorse naturali e una politica spregiudicata di sfruttamento intensivo del territorio, hanno reso fragile e vulnerabile buona parte del nostro territorio;

la difesa del suolo, insieme alla tutela delle acque, e ad una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe costituire una delle priorità nel nostro Paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con elevata frequenza da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane;

a fronte della drammatica situazione descritta la consistenza dei fondi riservati ad alcune attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destano grande delusione che diviene ancor maggiore nel momento in cui si assumono a parametro di riferimento le previsioni del bilancio per il 2009, anziché quelle dell'assestamento dello stesso anno;

i fondi per la tutela ambientale trasferiti lo scorso anno dallo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare a quello del Ministero dell'economia e delle finanze non sono stati poi utilizzati per finalità ambientali, come si evince dall'asestamento;

lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2010, caratterizzato da una riduzione di oltre il 40 per cento in termini di competenza, evidenzerebbe la progressiva marginalizzazione di quel Dicastero rispetto alle scelte del Governo, come dimostrano in modo emblematico e vistoso i documenti di bilancio;

da una dichiarazione (ANSA) rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo il 2 ottobre a Messina dopo il nubifragio costato la vita a più di venti persone: "Quest'anno il Ministero aveva previsto per la Sicilia 16 milioni di euro, ma ora, dopo questa tragedia, la cifra dovrà essere rimodulata";

nonostante le parole del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo esistente, per questi importanti interventi, presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare è di 737,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2009, di 546 milioni di euro;

il taglio dei fondi del Ministero risulterebbe complessivamente di circa due terzi, scendendo da 1,6 miliardi di euro del 2008 ai 737 milioni di euro per l'anno prossimo ai 579 milioni di euro nel 2012;

i tagli più ingenti ricadono proprio nella fondamentale missione n. 18, relativa allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente, a subire le maggiori riduzioni sono i programmi relativi alla conservazione dell'assetto idrogeologico e allo sviluppo sostenibile;

in particolare, il programma "Conservazione dell'assetto idrogeologico" riceve una dotazione di 120,8 milioni di euro per il 2010, con una variazione in diminuzione di 150,9 milioni di euro rispetto al 2009;

il "programma sviluppo sostenibile" ha uno stanziamento di 66,8 milioni di euro con una riduzione di 196 milioni di euro rispetto all'asestato per il 2009.

nei giorni della tragedia di Messina il Governo sembra non avere alcuna consapevolezza della fondamentale importanza degli stanziamenti per la conservazione dell'assetto idrogeologico e mostra di voler ridurre la questione della difesa del suolo negli angusti termini dell'efficienza dei soccorsi di protezione civile;

viene da chiedersi se non si sia di fronte ad un disegno di sostanziale svuotamento delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad una contestuale riduzione dei problemi ambientali a questioni di mero controllo della spesa pubblica;

impegna il Governo:

affinché le risorse stanziare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano in via prioritaria destinate ad un piano straordinario per il ripristino e per la rinaturalizzazione delle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico delle aree nella provincia di Messina».

---

## EMENDAMENTI

### **2.188**

RUSCONI, VITALI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, STRADIOTTO, BARBOLINI, CARLONI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 1° gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, inserire infine i seguenti commi:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1° dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

---

### **2.910 (già 2.0.16)**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2010, 2011,2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C.*

---

## **2.189**

Mariapia GARAVAGLIA, VITALI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«8-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, inserire infine i seguenti commi:*

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.911 (già 2.0.15)**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 289 del 2002».

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2010, 2011,2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C.*

---

### **2.378**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LEGNINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Il fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio-sità. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **2.377**

DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, ASTORE, RUSSO

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«8-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, lad-

dove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità e vulnerabilità.

8-ter. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 8-bis, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

---

## 2.464

MASCITELLI, BUGNANO, RUSSO, ASTORE, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile».

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

**2.468**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER

*Dopo il comma 18, è aggiunto il comma seguente:*

«18-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato per l'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

**2.187**

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

«20. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta alla fine del comma la seguente frase: "Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle Regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle Regioni stesse".

21. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 353/2000, dopo la frase: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", è inserita la frase: "di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, inserire infine i seguenti commi:*

«18-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.130**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di destinare parte gettito che lo scudo fiscale produrrà al reintegro del Fondo per la protezione civile di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195».

---

## EMENDAMENTI

### 2.465

ASTORE, MASCITELLI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con priorità alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

---

### 2.469

RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, BUGNANO, LI GOTTI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo, monitoraggio e vigilanza nel quadro del sistema nazionale di tutela e prevenzione dell'inquinamento marino, nonché di favorire la ricerca e il recupero di navigli affondati nell'ambito di attività di smaltimento illecito di rifiuti nonché la bonifica dei tratti di mare interessati e lo svolgimento delle opportune indagini epidemiologiche nelle aree interessate, è autorizzata la spesa, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

---

## 2.473

SOLIANI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

## 2.475

STIFFONI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di cui al fondo istituito ai sensi del comma 342 del medesimo articolo 2, che risultano iscritte in conto residui nell'esercizio 2009 e disponibili alla data del 31 dicembre 2009, sono conservate in bilancio per l'esercizio 2010 e destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella 4 annessa alla citata legge n. 244 del 2007, i cui progetti risultino

inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la data del 28 febbraio 2010».

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci sino a concorrenza dei seguenti importi:*

2010: – 2.000.

---

## **2.478**

VALLARDI, VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Alla lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che tenga conto delle fasce climatiche in cui sono localizzati gli impianti"».

---

## **2.482**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per il periodo di imposta 2010 gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della fascia costiera calabro-lucana interessata da fenomeni di inquinamento marino da rifiuti tossici».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.131

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a prevedere di destinare una quota delle entrate derivanti dall'applicazione delle presente disciplina per la realizzazione di una bonifica radicale e sicura delle zone della provincia di Cosenza e di Crotona interessate dal ritrovamento di materiali e di rifiuti tossici pericolosi sia in mare che all'interno di scuole ed edifici privati e di procedere nella ricerca di eventuali ulteriori zone utilizzate come discariche abusive di rifiuti pericolosi al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e del delicato ecosistema del Mediterraneo».

---

### **G2.132**

DE TONI, RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

considerato che la tabella C del disegno di legge finanziaria 2010 reca uno stanziamento di 31 milioni di euro nel 2010 e di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la difesa del mare (legge 31 dicembre 1982, n. 979);

impegna il Governo:

a prevedere, anche in termini di somma urgenza, l'assegnazione di adeguate risorse finalizzate ad una mappatura dei luoghi di affondamento di navi adibite al trasporto illecito di rifiuti, allo svolgimento di indagini epidemiologiche e al monitoraggio dei possibili livelli anomali di inquinamento ambientale nelle zone interessate, nonché all'effettuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti che si rendessero necessari, favorendo a tal fine il coinvolgimento ed il coordinamento delle amministrazioni competenti, e provvedendo al potenziamento delle risorse umane e finanziarie delle Procure della Repubblica impegnate nelle indagini relative ai casi di gestione illegale dei rifiuti in questione».

---

### **G2.133**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare le maggiori risorse derivanti dall'entrata in vigore dello scudo fiscale a finanziare il piano di intervento di bonifica dei siti di interesse nazionale individuati sul territorio ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e del successivo correttivo decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

---

## EMENDAMENTI

**2.483**

VITALI

*Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

18-quater. Dopo il comma 11, dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inserire il seguente comma:

"11-bis. Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate".».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

---

**2.484**

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica:* Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma:* Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy *voce:* legge n. 549 del 1995: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (articolo 1 comma 43) (4.2.2. - Interventi - cap. 2501), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;  
2011: + 50.000;  
2012: + 50.000.

---

**2.485**

BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 21 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica:* Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Regolazione dei mercati, *programma:* Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, *voce:* legge n. 287 del 1990 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (articolo 10 comma 7) (3.1.2. - Interventi - cap. 2275), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 21.000;  
2011: + 21.000;  
2012: + 21.000.

---

**2.486**

MASCITELLI, DE TONI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA

*All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Casa e assetto urbanistico – Politiche abitative – Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo – Articolo 11, comma 1 (3.1.2. – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;  
2011: + 20.000;  
2012: + 20.000.

---

**2.487**

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 13 milioni di euro annui».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dello Sviluppo Economico, missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy voce: Legge n. 68 del 1997: «Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero» (articolo 8 comma 1 lettera b)) (4.2.2. – Interventi – cap. 2531) apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 13.000;  
2011: + 13.000;  
2012: + 13.000.

---

**2.488**

MASCITELLI, RUSSO, PARDI

*All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle biodiversità, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2. Interventi – cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;

2012: + 10.000.

---

**2.489**

RUSSO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle bio diversità, voce: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni*

per la difesa del mare (1.5.2. – Interventi – capp. 1644, 1646/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;

2012: + 10.000.

---

## **2.490**

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 8 milioni di euro annui.»

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero dello Sviluppo Economico, missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy voce: Legge n. 68 del 1997: «Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero» (articolo 8 comma 1 lettera a) (4.2.2.- Interventi- cap. 2530) apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 8.000;

2011: + 8.000;

2012: + 8.000.

---

## **2.491**

BUGNANO, MASCITELLI, DE TONI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 7 milioni di euro annui.»

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo voce: Decreto Legislativo n. 250 del 1997: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», (articolo 7) (2.3.2.-Interventi-cap. 19) apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 7.000;

2011: + 7.000;

2012: + 7.000.

---

## **2.492**

BUGNANO, MASCITELLI, RUSSO, DE TONI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1 milione di euro annui.».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione: Ricerca ed innovazione, programma: Ricerca nel settore dei trasporti voce: Legge n. 267 del 2002: «Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» (articolo 1 comma 2) (5.1.2.-Interventi- cap. 1801/P) apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 1.000;

2011: + 1.000;

2012: + 1.000.

---

## 2.493

BONFRISCO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole: «qualora l'invalido non abbia conseguito»*

sono aggiunte le seguenti: «il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero».

All'onere derivate dall'applicazione delle norme di cui al presente comma, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni il triennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

---

## 2.504

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater* è aggiunta la seguente:

*l-quinqies*) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## 2.508

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per la parte che eccede lire 250 mila" sono aggiunte le seguenti: "La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## **2.509**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## **2.510**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## **2.511**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## **2.512**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

## **2.514**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

**2.515**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 18 inserire il seguente:*

«18-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

**2.516**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 18, inserire, infine, il seguente:*

«18-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1».

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 milioni per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.*

---

**2.517**

TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 18, inserire, infine, i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera *i*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola "assicurativi", inserire le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti agri-

coli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette».

18-ter. All'onere di cui al comma 18-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010-2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

18-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

---

## 2.518

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 18 inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille"».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## 2.523

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate

quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

---

## 2.524

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate dell'1 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto a euro 60 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e quanto ad euro 1 milione ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948».

---

## 2.534

BONFRISCO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n.266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale è del principio di economicità».

---

**2.535**

VACCARI, BRICOLO, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "è destinato", inserire le seguenti: ", quanto a 1,5 euro";

b) al comma 3, sostituire le parole: "disposto dal comma 2" con le seguenti: "nei limiti di quanto previsto dal comma 2".

18-*ter*. Agli effetti derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, con riferimento alla rassegna delle risorse destinate ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148».

---

**2.536**

VITALI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 1, comma 152 della legge n. 296 del 2006, inserire il seguente capoverso:

"Gli atti d'accertamento inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza";

18-*ter*. All'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Le addizionali di cui al comma 1 sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.538

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Al fondo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. Le società finanziarie che effettuano partecipazioni ai sensi della legge n. 57 del 2001 possono concedere alle cooperative partecipate, a condizioni di mercato, finanziamenti nella forma del mutuo, dell'obbligazione, della fidejussione, della locazione finanziaria e dell'anticipazione.

18-quater. L'importo delle partecipazioni in cooperative che rientrano nei parametri delle PMI deve essere inferiore al capitale di rischio quale definito dall'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 4 aprile 2001. L'importo delle partecipazioni in cooperative che superano i parametri delle PMI deve essere inferiore ad un terzo del capitale di rischio.

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.541

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

18-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

18-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 18-bis e 18-ter».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C*

*in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**2.542**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. L'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, ad eccezione di quella corrisposta per gli immobili strumentali"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**2.547**

D'ALIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**2.548**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

**2.553**

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, DI NARDO, RUSSO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;

---

**2.554**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni

si applicano anche a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

---

## 2.557

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

*a-bis*) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a*) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.»

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

**2.559**

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 255, lettera A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.561**

DEL VECCHIO, AMATI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, MERCATALI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 65, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010" sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.».

*Conseguentemente*

*all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma: «18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.»*

*All'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## 2.564

GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".».

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

*Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. – investimenti – cap. 7487) con il seguente importo:*

2010: + 1.000.000.

---

## 2.565

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".»

*Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 275.000;

2011: + 275.000;

2012: + 275.000.

---

## 2.566

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5» è sostituita dalla seguente: "7,5 »;

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".»

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

*Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il*

miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate – voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) con i seguenti importi:

2010: + 1.100.000;  
2011: + 1.100.000;  
2012: + 1.100.000.

---

## 2.567

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, missione: Istruzione universitaria, programma: diritto allo studio nell'istruzione universitaria; "legge n. 537 del 1993 – Articolo 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università" (2.3.2 – Investimenti), apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 60.000;  
2011: + 726.000;  
2012: + 800.000.

---

## 2.568

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

"18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

*Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:*

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera A – Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera B – Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

---

## 2.569

RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione: "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", programma: "Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore",*

*alla voce: "Legge n.353 del 2000: legge quadro in materia di incendi boschivi" (2.1.2 – Interventi, cap.2820), apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 23.000;  
2011: + 23.000;  
2012: + 23.000.

---

## **2.570**

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali".

18-ter. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 – Articolo 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università, apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 60.000;  
2011: + 726.000;  
2012: + 800.000.

---

## **2.571**

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, CARLINO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali"».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 440 del 1997 – Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (2.1.3.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap 1810), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;  
2011: + 100.000;  
2012: + 100.000.

---

## **2.572**

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, BUGNANO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All’articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma: Diritto allo studio nell’istruzione universitaria, alla voce: «legge n. 147 del 1992 – Diritto agli studi universitari», (2.1.2 – Interventi), apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 40.000;  
2011: + 45.000;  
2012: + 70.000.

---

## **2.573**

GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI, PARDI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All’articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";
- b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";
- c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrano;
- d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: decreto legislativo. n. 204 del 1998 – Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:*

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

---

## 2.574

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Soccorso civile», programma «protezione civile», voce: decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo – Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo – (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7462)*

2010: 100.000.

---

**2.575**

MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero infrastrutture e trasporti, Missione «Diritto alla mobilità», Programma: 2.7 «Sviluppo della mobilità locale» – Decreto Legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (2.7.6 – Investimenti – cap.7254):*

2010: + 20.000;  
2011: + 20.000;  
2012: + 110.000.

---

**2.576**

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «sostegno e vigilanza ed attività culturali», alla voce: legge n. 163 del 1985 – Interventi a favore dello spettacolo, apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 150.000;

2011: + 150.000;

2012: + 150.000.

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.139**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

al fine di evitare che la riduzione dell'entità del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) possa comportare ricadute negative per fondazioni lirico-sinfoniche, cinema, attività teatrali di prosa, attività musicali, danzai circhi e spettacolo viaggiante ed altro, ad assumere immediate misure per destinare al FUS in via straordinaria, una quota parte del gettito che deriverà dall'applicazione della nuova disciplina riguardante lo scudo fiscale».

---

## EMENDAMENTI

**2.577**

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*b)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*c)* al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*d)* al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: «91 per cento»;

*e)* al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

*Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche urbane e territoriali voce: Legge n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 1008 – Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6) con il seguente importo:*

2010: + 100.000;

2011: + 100.000;

2012: + 100.000.

---

**2.578**

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO, LANNUTTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

*Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia, legge n 183 del 1989, e decreto-legge 398/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561):*

2010: + 250.000;

2011: + 250.000;

2012: + 250.000.

---

**2.579**

FOSSON, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-bis. – Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito leI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione"».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

## **2.580**

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO, DE TONI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: "500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per l'anno 2011" ed aggiungee il secondo periodo".

18-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

---

## **2.581**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.*

---

**2.582**

VALLARDI, VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole "20.000" sono sostituite dalle parole "50.000"».

---

**2.583**

MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 7-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 10 dopo le parole "servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "o dalla cessione dei medesimi servizi gestiti direttamente in economia"».

---

**2.584**

D'ALIA

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al secondo periodo le parole "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

c) al terzo periodo le parole "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

---

**2.586**

FLERES

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.*

«18-bis. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010».

---

**2.589**

ZANETTA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 25,00 euro e 6,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste».

---

**2.591**

ZANETTA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso" sono soppresse».

---

**2.592**

D'ALIA

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Consequentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.*

---

## **2.593**

D'ALIA

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Consequentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 140 milioni di euro per l'anno 2010 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.*

---

## **2.594**

MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1, capoverso a), al n. 3, al primo periodo, sostituire le parole: "escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica." con le seguenti: "escluse le Regioni, le Province e i Comuni per i quali la presente disposizione costituisce norma di indirizzo"»

---

**2.597**

FLERES

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Il termine del 15 dicembre 2009, di cui al comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e successive modifiche, è prorogato al 30 giugno 2010 limitatamente alle operazioni scaturenti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o partecipazioni azionarie».

---

**2.598**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, decorsi nove mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

18-ter. A decorrere dall'anno 2010, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

18-quater. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 18-bis.

18-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18-bis e 18-ter».

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-quater. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", *primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

---

## **2.600**

MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbrica-

zione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti sopraelencati sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – articolo 10 comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica... (1.2.3 – oneri comuni di parte corrente – cap. 3075) apportare le seguenti variazioni::*

2010: – 2.000;  
2011: – 2.000;  
2012: – 2.000.

---

## **2.601**

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 2-bis.**

"In via transitoria, nel periodo fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-

sive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento."».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

*18-bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

*18-ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «*5-bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

*18-quater.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*18-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*18-sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**Art. 2-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere

conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.602**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2009 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2008, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2009.

2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2010, 2011 e 2012 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in ecce-

denza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:*

«18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

*all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

#### **2.705 (già 2.1000/1)**

VACCARI

*Al comma 18-bis sostituire le parole: «comma 703» con le seguenti: «commi 153 e 703».*

---

#### **2.706 (già 2.1000/2)**

MASCITELLI

*Al comma 18-quater, dopo le parole: «o di stragi di tale matrice» aggiungere le seguenti: «nonché, i medesimi congiunti delle vittime di eventi sismici».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«18-sexiesdecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

**2.707 (già 2.1000/3)**

LEGNINI, MERCATALI, MORANDO, PERDUCA, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

*Sopprimere i commi 18-quinquies, sexies, septies, octies, nonies, decies.*

---

**2.708 (già 2.1000/4)**

MASCITELLI

*Sopprimere i commi 18-quinquies, 18-sexies, 18-septies, 18-octies, 18-nonie, 18-decies*

---

**2.709**

DI STEFANO

*Apportare all'articolo 2, le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 18-quinquies con il seguente:*

«18-quinquies. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi s.p.a.", con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di cui all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

*b) al comma 18-sexies, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole "medesimo Ministero" sopprimere le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

2) dopo le parole "La società può altresì" inserire le seguenti: "assumere partecipazioni, detenere immobili ed";

e) dopo il comma 18-*nonies* inserire i seguenti:

"18-*nonies-bis*. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

18-*nonies-ter*. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-*quinquies*, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-*nonies-quater*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-*nonies bis* in violazione delle disposizioni di cui ai commi 18-*nonies-bis* e 18-*nonies-ter*, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.

18-*nonies-quinquies*. Le disposizioni contenute nei commi 18-*nonies-ter* e 18-*nonies-quater* non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-*nonies-sexies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis*, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

18-*nonies-septies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza"».

*Conseguentemente:*

*alla rubrica* Ministero della difesa, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 10.000;

2011: + 10.100.

*Conseguentemente la tabella C è ridotta in modo lineare fino alla concorrenza dei seguenti importi:*

2010: – 10.000;  
2011: – 10.100.

---

## **2.710**

DI STEFANO

*Dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:*

«18-quinquies-bis. Al fine di rendere più efficaci le attività di gestione e valorizzazione degli immobili militari da parte della Società di cui al comma 18-quinquies, all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a*) sono interamente riassegnati ad apposito fondo in conto capitale istituito presso il Ministero della difesa per le esigenze infrastrutturali del Dicastero".».

---

## **2.711**

DI STEFANO

*Dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:*

«18-quinquies-bis. Al fine di agevolare l'attività di valorizzazione e gestione degli immobili, di cui al comma 18-quinquies, all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "nel 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel 70 per cento"».

---

## **2.712**

DI STEFANO

*Al comma 18-sexies, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la stessa società è autorizzata, come la Direzione generale di cui al citato articolo 14-bis, a ricorrere alla stipula di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con uno o più operatori economici per l'affidamento degli appalti relativi alle attività

tecniche e professionali di progettazione e agli altri servizi di natura intellettuale strumentali alla alienazione e alla permuta degli immobili».

---

## **2.17 (testo corretto)**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Sostituire il comma 18-quinquiesdecies con il seguente:*

«18-quinquiesdecies. Per tutti i comuni della Regione Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo; Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

b) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante le seguenti risorse:*

– *all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di arte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010.*

---

## **2.18 (testo corretto)**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Sostituire il comma 18-quinquiesdecies con il seguente:*

«18-quinquiesdecies. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma dell'Aprile 2009, sono esclusi dal patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante le seguenti risorse:*

*– all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.*

---

### **2.713 (già 2.1000/6)**

LUSI, LEGNINI, MORANDO, MERCATALI

*Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni» fino a: «di cui al presente comma» con le seguenti: «Per l'anno 2020, tutti i Comuni della Provincia de L'Aquila, sono esclusi dal patto di stabilità interno in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 15 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le seguenti risorse:*

*– all'articolo 3, alla Tabella C, Rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010.*

---

### **2.714 (già 2.1000/7)**

LEGNINI, LUSI, MERCATALI

*Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» e sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».*

---

### **2.715**

TANCREDI, DI STEFANO

*Al comma 18-quinquiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni», fino a: «legge 24 giugno 2009, n. 77», con le seguenti: «Per i Comuni ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» sostituire le parole: «15 milioni» con «30 milioni».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.140**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, MERCATALI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790),

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 112, stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, per le zone colpite dal terremoto avvenga in ventiquattro rate mensili a decorrere da gennaio 2010;

la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 per le zone colpite dal terremoto avvenga in ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010;

nessun tipo di sospensione è prevista per i soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009;

nel terremoto dell'Umbria-Marche del 1997 e del Molise-Puglia del 2002, la sospensione è avvenuta, rispettivamente, per dodici e sette anni successivi all'evento sismico, i pagamenti sono stati richiesti nella misura del 40 per cento del dovuto ed in 120 rate;

in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere, anche attraverso provvedimenti urgenti, alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dello scorso aprile, le medesime disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni di Umbria, Marche e delle province di Campobasso e Foggia (ordine del giorno n. 9/2561-A/136, presentato dal senatore Mantini);

per le zone franche urbane, stabilite all'articolo 10, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, è stato assegnato un totale di 45 milioni di euro per quattro anni e non 45 milioni di euro per ciascun anno;

che in data 27 luglio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere finanziario, un consistente incremento delle risorse volte a finanziare la zona urbana nelle aree del cratere sismico del 6 aprile scorso (ordine del giorno n. 9/2561-A/62);

gli ordini del giorno contraddistinti con i numeri 9/2561-A62 e 9/2561-A136 sono stati entrambi accolti dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 2009,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le modifiche necessarie per estendere alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – sia quelle residenti nei comuni del cratere che quelle residenti fuori dei comuni dello stesso e che abbiano subito danni, di qualsiasi ordine e grado, direttamente connessi al medesimo sisma – le stesse disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni delle regioni Umbria e Marche, nonché delle province di Campobasso e Foggia;

a rifinanziare il fondo stabilito all'articolo 10, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, e relativo alle zone franche urbane, per 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

---

## **G2.141**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

a destinare una percentuale delle risorse che verranno introitate dall'erario al completo mento degli interventi riguardanti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile in Abruzzo, con particolare riferimento al centro storico de L'Aquila che risulta maggiormente carente di risorse da destinare al recupero del suo patrimonio artistico-architettonico».

---

## **G2.142**

LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, DELLA MONICA, MERCATALI, GHEDINI, POILO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

premessso che:

con i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998, le imprese ubicate nei territori delle regioni Abruzzo e Molise venivano escluse dal campo dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

a seguito di sentenze del tribunale amministrativo (TAR) del Lazio (nn. 8374 e 8375 del 14 ottobre 2003) e del Consiglio di Stato (n. 66 e 67 del 13 gennaio 2006) i richiamati decreti sono stati annullati per carenza di motivazione per la parte afferente al mancato riconoscimento dello sgravio dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle imprese operanti nella regione Abruzzo;

il Governo e i Ministeri non hanno dato esecuzione alle predette sentenze ed è stato proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal TAR del Lazio con sentenza n. 10968 del 24 ottobre 2006, che ha nominato un commissario *ad actus*, il quale con decreto n. 35860 del 15 luglio 2008, con forte sorpresa delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi, ha riconfermato il contenuto dei richiamati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997;

le imprese della regione Abruzzo beneficiarie dei predetti sgravi hanno proposto ricorso per impugnare il provvedimento adottato dal Commissario, ad oggi ancora senza esito;

nel frattempo, l'INPS, sulla base del decreto del Commissario, ha attivato le procedure per il recupero delle somme dovute a titolo di sgravi dalle imprese beneficiarie della regione Abruzzo, delegando a tal fine la società Equitalia;

il contenzioso fra l'INPS e i datori di lavoro beneficiari dei predetti sgravi contributivi è stato affrontato con l'approvazione di una apposita disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che tuttavia rimane ancora inattuata;

l'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS relativi agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del medesimo Ministero del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997 e che in attesa dell'emanazione del decreto siano sospese le procedure esecutive nel frattempo predisposte dall'INPS,

considerato che:

ad oggi il decreto di cui all'articolo 1, comma 754 della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) non è stato ancora adottato, lasciando aperta la questione della regolazione definitiva di debito e credito delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi nei confronti dell'INPS, impegna il Governo:

ad emanare, entro brevi termini, il decreto previsto dall'articolo 1, comma 754 della legge n. 296 del 2006, al fine di disciplinare in via definitiva le modalità di rimborso delle maggiori somme già versate o l'estinzione delle somme ancora non versate dalle imprese abruzzesi nei confronti dell'INPS, relative agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei citati decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997».

---

## **G2.136**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (atto Senato n. 1790);

premessso che:

nella città dell'Aquila esiste una emergenza "alloggi universitari" anche per i numerosissimi studenti fuori sede;

tale emergenza rischia di rendere vanti tutti gli impegni profusi per il rilancio dell'università nella città dell'Aquila in seguito al sisma del 6 aprile;

nella città dell'Aquila esistono due case dello studente, oltre a quella crollata a causa del terremoto;

le due case dello studente in oggetto sono strutture antisismiche che non sono state scalfite dal sisma, esse sono state costruite dal Comune dell'Aquila utilizzando i fondi della regione Abruzzo;

le due strutture, terminate nel 2002 una, nel 2008 l'altra, sono completamente inutilizzate;

la prima struttura, ultimata nel 2002 si trova in zona Casale Marinangeli, quartiere Coppito. Si tratta di una struttura di 3.000 metri quadrati con trentacinque posti letto, venti camere, una sala mensa, una sala per i *computer*, una palestra e una biblioteca. La struttura è completa di tutto (servizi, tecnologie, e così via), manca solo dell'arredamento;

la seconda struttura, ultimata nel 2008, si trova nella zona di Roio Piano, dispone di 800 metri quadrati coperti, quaranta posti letto e stanze con angolo cottura. L'edificio è stato costruito sul terreno dove sorgeva una vecchia scuola elementare, alcune palazzine della quale sono state utilizzate per realizzare la nuova casa dello studente;

le opere non possono avere un cambio di destinazione d'uso poiché realizzate con fondi vincolati al diritto allo studio;

il 13 ottobre 2009 è stata approvata una mozione nella quale il Governo si impegna ad affrontare il problema degli alloggi nella città dell'Aquila valutando la possibilità di utilizzare da subito gli stanziamenti previsti per la casa dello studente;

impegna il Governo:

a riferire sullo stato di attuazione delle due case dello studente ultimate e mai utilizzate;

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché le due case siano rese operative e poste a disposizione degli studenti già dall'anno accademico 2009-2010».

---

## EMENDAMENTO

### 2.716

BONFRISCO

*Dopo il comma 18-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:*

«18-*sexiesdecies*. In attesa del riordino dell'ordinamento della professione di avvocato, i Consigli dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2010 (opp. al 31 gennaio 2011).

18-*septiesdecies*. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 sono indette le procedure elettorali per la elezione dei Consigli dell'ordine degli avvocati.

18-*octiesdecies*. I Consigli dell'ordine degli avvocati eletti ai sensi del comma 2 procedono all'elezione del Consiglio nazionale forense.

18-*noviesdecies*. Gli organi prorogati ai sensi del comma 1 del presente articolo restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.143

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

il sistema delle imprese italiane unanimemente lamenta la riduzione della quantità del credito ed il peggioramento consistente della sua qualità: l'offerta di credito si è dimezzata rispetto al 2008;

la gravissima crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando ha messo in evidenza gravi insufficienze del sistema di supervisione e limiti della regolamentazione introdotta dall'accordo "Basilea 2";

gli evidenti effetti pro-ciclici di questo accordo incidono in questa fase critica in modo estremamente negativo amplificando le fluttuazioni del ciclo economico: quando si rendono necessari interventi di espansione l'accordo impone restrizioni, mentre nelle fasi di forte liquidità non sono previsti limiti alla assunzione di rischi;

questo significa che le banche che applicano, per la concessione del credito, i *rating* di "Basilea 2" non potranno che ridurlo ulteriormente alla luce dei bilanci aziendali del 2009, anno che sta registrando un forte calo della produzione industriale con il conseguente crollo del fatturato;

le criticità che derivano dalla impostazione pro-ciclica di "Basilea 2" sono note alle autorità competenti, richiamate con preoccupazione dalla Banca d'Italia, e le correzioni sono allo studio;

tuttavia i tempi della crisi e la particolare situazione del nostro paese che vede una massiccia presenza di piccole e medie imprese particolarmente penalizzate da questa situazione, non ci consentono di attendere passivamente che si trovi l'accordo internazionale necessario e siano formalizzate le correzioni;

è indispensabile intervenire tempestivamente per arginare la svalutazione del merito di credito che l'applicazione di "Basilea 2" impone ed occorre che nei sistemi di *rating* adottati dalle banche siano inseriti meccanismi automatici di correzione delle misure del rischio,

impegna il Governo:

in attesa della formalizzazione delle modifiche agli accordi di Basilea ad attivarsi in tutte le sedi necessarie per conseguire una moratoria degli accordi di "Basilea 2" in relazione agli effetti prociclici richiamati, senza la quale tutte le altre iniziative per far affluire credito all'economia sono ininfluenti».

---

## **G2.144**

DE ECCHER, GIORDANO, DI STEFANO, Giancarlo SERAFINI, DE FEO, SANCIU, BEVILACQUA, DI GILIO, SCARPA BONAZZA BUORA, BENEDETTI VALENTINI, SCARABOSIO, BALBONI, PASTORE, ALLEGRINI, SANTINI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1790, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, prevede l'adozione di un regolamento per ridefinire l'assetto proprietario della Banca d'Italia e promuovere le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale in possesso di soggetti diversi dallo Stato o altri enti pubblici;

allo stato risultano azionisti della Banca d'Italia nell'ordine: Banca Monte dei Paschi (2,5 per cento), BNL Spa (2,8 per cento), Banca Carige Spa (4 per cento), Cassa di Risparmio di Bologna (6,2 per cento), Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa (2,1 per cento), Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa (2 per cento), Intesa San Paolo Spa (30,3 per cento), UniCredito Italiano Spa (15,7 per cento), Banco di Sicilia Spa (6,3 per cento), Assicurazioni Generali Spa (6,3 per cento) etc;

la situazione in essere ha manifestato la propria anomalia strutturale anche in occasione del passaggio, all'interno del decreto anticrisi, della tassa sulle plusvalenze auree posta in discussione dal Presidente della Banca centrale europea (BCE), Jean Claude Trichet intervenuto, queste sono sue parole, per garantire l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia;

la stessa BCE non può dirsi indipendente in quanto gli azionisti privati della Banca d'Italia ne controllano direttamente la *tranche* riservata alla nostra Nazione, pari al 14,5 per cento, e per di più, dal punto di vista strettamente teorico, aziende di qualunque parte del mondo potrebbero acquisire nel tempo il controllo degli istituti di credito in questione;

appare contraddittorio, grave e oggettivamente insostenibile che l'azione di vigilanza e controllo sull'intero sistema bancario sia lasciata,

in evidente condizione di conflitto di interesse, in capo ad una struttura che proprio da quest'ultimo si trova a dipendere,

impegna il Governo:

a dare attuazione, secondo le modalità e la tempistica che riterrà più opportune, a quanto necessario e peraltro normativamente già stabilito, per riportare in mano pubblica la proprietà della Banca centrale italiana».

---

## **G2.145**

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

il provvedimento all'esame, nel settore marittimo portuale, non prevede alcun intervento mirato;

l'attesa alla proroga dei benefici previdenziali e fiscali per la gente di mare, limitatamente alle figure impegnate nel settore della pesca marittima, lagunare e nelle acque interne non è stata ancora adottata;

l'economia portuale rappresenta uno tra i più qualificati settori di intervento per lo sviluppo del Paese;

dal 2001 la portualità italiana non ha ricevuto alcun finanziamento statale e i provvedimenti disposti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sono stati annullati da successivi provvedimenti dell'attuale Governo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire, nell'ambito dei contributi comunitari per le infrastrutture, almeno due miliardi di euro per il proseguimento e lo sviluppo della portualità italiana e a prevedere un contributo alla rottamazione e al riuso dei ricavi dei dragaggi dei fondali dei porti italiani, auspicando la rapida approvazione del regolamento sui dragaggi portuali di fatto già licenziato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (ex-APAT) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

## EMENDAMENTO

### 2.0.2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENNA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Incentivi per lo sviluppo dei confidi nel Mezzogiorno).*

1. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nel territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2012.

2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;  
2011: – 20.000;  
2012: – 20.000.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.146**

CARLINO, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessò che:

in base a quanto stabilito dall'atto Senato n. 1790, articolo 2, commi 9 e seguenti, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

considerato che:

le risorse stanziare risultano di fatto appena sufficienti ad assicurare ai lavoratori il godimento dell'indennità di vacanza contrattuale;

non vi è alcuna certezza circa i tempi e i modi del reperimento di ulteriori risorse e, di conseguenza, del rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego in quanto, in base al comma 9 del medesimo articolo 2 dell'atto Senato n. 1790, tutto ciò viene rinviato successivamente alla "definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche", processo tuttora in corso ma di cui ancora non si conoscono né i tempi né i modi di attuazione;

la generale situazione di grave incertezza causata dall'attuale grave crisi economica rende urgente la definizione in tempi certi dei livelli retributivi di ciascuna categoria di lavoratori e dunque il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente scaduti,

impegna il Governo:

a provvedere ad un aumento delle risorse stanziare ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 per il settore del pubblico impiego;

a procedere entro tempi certi all'avvio delle apposite procedure di concertazione e di contrattazione per i rispettivi comparti del pubblico impiego al fine di pervenire alla definizione dei nuovi contratti collettivi nazionali per il triennio 2010-2012».

---

**G2.147 (già G/1790/87/5<sup>a</sup>(testo 2))**

FLERES, ALICATA, PISCITELLI, FERRARA, PICHETTO FRATIN, TANCREDI, DI STEFANO, GERMONTANI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1790 recante «»Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»,

premessi che:

l'articolo 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo) del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008, al comma 1 stabilisce che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165 del 2001, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni;

la suddetta norma prevede altresì che la richiesta di esonero dal servizio debba essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di assumere iniziative volte a consentire al personale di cui al comma 1 dell'articolo 72 citato in premessa la possibilità di chiedere sino al 2012 compreso, di essere esonerato dal servizio nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, considerato che come evidenziato dalla

relazione tecnica del Governo sull'articolo 72 del menzionato decreto, una tale possibilità determina un notevole risparmio per la pubblica amministrazione».

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.3

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **Art. 2-bis.**

*(Adozione di ricercatori universitari del mezzogiorno)*

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche mediante l'avvio di nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2010, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale, rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, residenti nelle citate regioni meridionali.

2. Il credito d'imposta è concesso per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima o con 1 Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università o dall'Ente di Ricerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo even-

tuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da risorse stanziare da leggi regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limiti di una spesa massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;  
2011: – 20.000;  
2012: – 20.000.

---

## **2.0.600 (già 2.537)**

ZANETTA, FLERES, ALICATA, BALDINI, GALLO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

«1. 1. Al fine di armonizzare la normativa delle case da gioco e di disciplinare organicamente la materia su scale nazionale aderendo alle sollecitazioni formulate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 152 del 23 maggio 1985 e n. 291 del 25 luglio 2001 ed alla scopo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, i Comuni di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent sono autorizzati a proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo.

2. Ulteriori Comuni, fino ad un numero massimo di otto, sono autorizzati sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale a seguito del-

l'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero per le attività produttive e d'intesa con le Regioni e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Detto decreto, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà:

a) la definizione di casa da gioco e le modalità di svolgimento dell'attività delle case da gioco e della pratica del gioco d'azzardo;

b) le modalità con le quali i Comuni inoltreranno le richieste di autorizzazione;

c) la durata ventennale dell'autorizzazione e l'individuazione dei motivi di revoca della stessa;

d) le modalità di affidamento della gestione delle case da gioco da parte dei Comuni autorizzati;

e) il contenuto della convenzione che disciplinerà la gestione prevedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, le garanzie prestate dai gestori e i controlli sulla gestione da parte dell'ente concedente;

f) il divieto per i gestori di esseri titolari di più di due concessioni;

g) il divieto di cessione della concessione o di delegare ad altri l'esercizio dei giochi;

h) la previsione che il collegio dei sindaci revisori sia composto dal Presidente nominato dal Comune titolare dell'autorizzazione, e da altri due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione ove ha sede la casa da gioco;

i) la ripartizione dei proventi dei giochi, dedotta la quota riservata al gestore per la copertura dei costi, tra il Comune titolare della autorizzazione, lo Stato e la Regione ove ha sede il comune titolare dell'autorizzazione;

l) al fine di armonizzare la gestione delle istituende case da gioco e salvaguardare i livelli occupazionali, è riservato alle Società che gestiscono quelle attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco;

4. Il medesimo decreto stabilisce, secondo i criteri di cui sopra, l'individuazione dei Comuni autorizzandi, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione e per i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale.

5. Il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, emana, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che deve prevedere in particolare:

a) la specie e i tipi di giochi che è possibile praticare all'interno delle case da gioco e la loro regolamentazione, stabilendo criteri di equi-

librato rapporto fra giochi lavorati e giochi elettronici, garantendo l'equilibrio economico della gestione;

b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giochi ed il divieto per i minorenni e per specifiche categorie di soggetti;

c) le disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco anche con l'utilizzo di impianti audiovisivi.

6. Le obbligazioni contratte per l'acquisto di mezzi abilitativi il gioco nelle sedi delle case da gioco autorizzate legittimano i titolari delle stesse all'azione in giudizio».

---

#### 2.0.4

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Istituzione di case da gioco per la promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)*

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turistiche, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti

come segue:

- a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;
- b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;
- c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

---

## 2.0.7

COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Artigianato)*

1. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sostituire le parole da "per un anno" fino a "tempo indeterminato" con le parole "per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore un anno rispetto al termine inizialmente stabilito".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».

---

## **2.0.8**

COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2008 e 2009", aggiungere le altre: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

---

## **2.0.9**

COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Contratti di solidarietà)*

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

---

## **2.0.11**

COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)*

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "31 dicembre 2009" con le parole "31 dicembre 2010" e dopo le parole "degli anni 2008 e 2009" aggiungere le parole "e 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 45 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

---

## **2.0.13**

COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per le reti d'impresa)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"4-*quinquies*. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".»

## 2.0.14

BAIO, Anna Maria SERAFINI, BASSOLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2011 e 2012.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

---

**2.0.17**

Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Detrazioni per lezioni individuali di sostegno)*

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*). le spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purchè documentate"».

*Conseguentemente:*

*Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**2.0.18**

COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)*

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

*Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione*

*Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 300.000;  
2011: – 300.000;  
2012: – 300.000.

---

## **2.0.19**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;  
c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e comunque nell'importo massimo di 450 milioni di euro.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 3».

*Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.*

---

### **2.0.21**

ESPOSITO, AZZOLLINI, LATRONICO, FLERES, SACCOMANNO, VICARI, D'AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, PONTONE, CALABRÒ, SARRO, VETRELLA, FERRARA, BEVILACQUA, GENTILE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Al fine di favorire il riequilibrio sociale ed economico di aree territoriali connotate da minori indici di sviluppo produttivo ed occupazionale, favorendo la valorizzazione delle risorse qualificanti i rispettivi territori, le PMI operanti nei settori dell'agricoltura, e connesse attività di trasformazione dei prodotti agricoli, del turismo, dell'innovazione e della ricerca, dell'igiene e della tutela ambientale localizzate in zone franche individuate ai sensi del comma 5 nell'ambito delle regioni già Obiettivo 1 ai fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie, per gli anni 2010, 2011 e 2012 usufruiscono del seguente regime di incentivazione fiscale:

*a)* ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

*b)* ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di diritti su immobili destinati all'esercizio di attività produttive situate nei comuni inclusi all'interno delle zone franche urbane;

*c)* altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati all'avvio delle attività produttive;

*d)* riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi comunali e locali, nonché di corrispettivi di servizi o forniture di pubblica utilità funzionali

all'avvio e all'esercizio di attività produttive, previa delibera dell'ente locale competente.

2. Il regime di incentivazione fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 4, a condizione che l'impresa realizzi un incremento del numero medio degli occupati rispetto a quello del periodo di imposta precedente, a tal fine computando il personale occupato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza successive riduzioni per tutto il periodo di fruizione del predetto regime di incentivazione fiscale. Nel caso di riduzione del numero medio degli occupati, cessa il citato regime di incentivazione fiscale. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il regime di incentivazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il predetto regime di incentivazione è riconosciuto anche alle PMI operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incentivo fiscale è riconosciuto fino a concorrenza della spesa massima di 1.000 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Con delibera del Cipe, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni competenti, previa autorizzazione comunitaria, si provvede alla individuazione delle zone franche ammesse al regime di incentivazione di cui al presente articolo, alla corrispondente ripartizione delle risorse complessivamente previste ai sensi del comma 4, alla individuazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, in proporzione all'incremento della base occupazionale realizzata, nonché alle ulteriori modalità applicative.».

---

## 2.0.25

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VITA, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad *Internet*;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

*Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## **2.0.26**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Armonizzazione dell'imposta di registro)*

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

"1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti

al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'Ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## **2.0.28**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Accesso alle informazioni e rafforzamento delle capacità di accertamento e riscossione delle entrate locali)*

1. All'articolo 35, dopo il comma 26-*quinqies*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:

"26-*sexies*. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate dagli Enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. Le facoltà di cui al precedente comma 25 si esercitano ai fini esclusivi della riscossione delle entrate locali mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; le facoltà di cui al precedente comma 26 si esercitano anche ai fini dell'accertamento delle entrate proprie dell'ente locale, nonché ai fini della partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati".

2. L'articolo 4 comma 2-*sexies* del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpreta nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati della riscossione delle entrate locali, ancorché non obbligati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, ai fini di:

*a*) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;

*b*) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

*c*) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

*d*) richiedere la dichiarazioni stragiudiziale del terzo al sensi dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

*e*) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

3. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

---

## 2.0.29

RANUCCI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i

crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

*Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### 2.0.30

RIZZI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese)*

1. Al comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: "c) una somma fino ad un massimo di 25 milioni di euro per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori precari della pubblica amministrazione".»

---

### 2.0.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2009, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2009 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2010 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2009, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.«

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

### 2.0.33

Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Riduzione aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande)*

1. Nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportata la seguente modificazione:

a) nella tabella A, parte III, il numero 121 è soppresso;  
b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) Servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione delle bevande alcoliche"».

*Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### 2.0.34

PINZGER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione."».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## 2.0.35

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

*a)* alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: [canone in vigore per l'anno 2008: € 6.323,49 IVA compresa]

*b)* alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: [canone in vigore per l'anno 2008: € 1.897,06 IVA compresa];

*c)* alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: [canone in vigore per l'anno 2008: € 948,51 IVA compresa];

*d)* alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: [canone in vigore per l'anno 2008: € 379,40 IVA compresa];

*e)* soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: [canone in vigore per l'anno 2008: € 189,72 IVA compresa]

2. Esercizi pubblici (non ricettivi):

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori;

b) gli esercizi pubblici rimanenti sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2010-2012.*

---

**2.0.36**

POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2010 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

*Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## 2.0.37

GIAI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero)*

1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.

L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2010, ai cittadini italiani che hanno compiuto sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.

A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.

Per l'anno 2010, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo.

A decorrere dall'anno 2011, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

*a*) una fotocopia, autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

*b*) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, secondo periodo;

*c*) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

3. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

*a*) stabilisca la sua residenza in Italia;

*b*) rinunci alla cittadinanza italiana;

*c*) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, secondo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 1, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui al comma 2, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nella circoscrizione di loro com-

petenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

*Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

## **2.0.38**

BUTTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO<sub>2</sub> per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO<sub>2</sub> per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *b*) categorie M1, M2 e lettera *c*) categorie N, N1 e N2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere *b*) categorie M1, M2 e lettera *c*) categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", è concesso un contributo di euro 2500.

3. Le case produttrici dei veicoli di cui al comma precedente sono tenute, a fronte della vendita di veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere *b*) categorie M1, M2 e lettera *c*) categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", a corrispondere un incentivo pari a euro 2500 da cumulare agli incentivi statali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.*

---

## **2.0.39**

Izzo

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori decorrere dallo gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzi dette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'IV A pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dallo gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi del art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

4. A relativo onere, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di natura corrente recanti dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009».

---

#### **2.0.40**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Redditi da locazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è istituita l'imposta unica sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con aliquota fissata nella misura del 20 per cento se percepiti da persone fisiche e del 25 per cento se percepiti da persone giuridiche».

*Conseguentemente ridurre gli stanziamenti della Tabella C in misura lineare fino ad un importo di 1.500.000 euro.*

---

#### **2.0.43**

AUGELLO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Fondo nazionale per le comunità giovanili)*

1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro"».

*Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.*

---

## **2.0.48**

COSTA

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Eliminazione della doppia imposizione fiscale sull'energia)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'accisa sul gas di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del medesimo decreto».

*Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 600.000;  
2011: – 600.000;  
2012: – 600.000.

---

## **2.0.49**

COSTA

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Agevolazioni per gli investimenti ambientali delle imprese)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».

*Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione*

*Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 100.000

2011: – 100.000

2012: – 100.000

---

## **2.0.53**

MARAVENTANO

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Riduzione accisa gasolio autotrazione isola di Lampedusa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca dei residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento».

*Conseguentemente:*

*Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.148**

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

l'emergenza abitativa costituisce ancora adesso un problema per le fasce sociali medio-basse del Paese e per il quale è necessario predisporre un piano di interventi concreto ed efficace;

la già difficile situazione di molte famiglie è stata aggravata dalla forte recessione economica in atto che rischia di produrre conseguenze molto gravi sulle disponibilità economiche dei nuclei familiari, non solo delle fasce più deboli;

le misure individuate fino ad ora dal Governo in materia non sembrano sufficienti ed è necessario un impegno maggiore, sia sotto il profilo strategico, sia sotto l'aspetto dell'individuazione delle risorse,

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, persegue essenzialmente l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato a canoni accessibili e sostenibili da un numero crescente di famiglie; tale previsione si sostanzia in particolare attraverso l'introduzione di una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti, libera contrattazione o canone concertato, e mediante l'istituzione del fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate;

tra le evidenti e positive ricadute della norma vi è inoltre il sistema delle agevolazioni fiscali introdotto a favore dei proprietari e degli inquilini;

l'attivazione del citato fondo di sostegno ha dato un ulteriore e significativo contributo alla ricerca di una risposta alle esigenze abitative delle famiglie con un reddito mediobasso; i contributi concessi dal fondo nazionale consentono quindi alle famiglie che non riescono ad accedere al sistema dell'edilizia sovvenzionata, pur avendone i requisiti, di rivolgersi all'offerta di alloggi del libero mercato;

la difficile situazione economica di molte famiglie, aggravata dalla preoccupante congiuntura economica attuale, rende necessaria l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto alla casa,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare risorse a favore degli interventi previsti dalla citata legge n. 431 del 1998;

a mantenere invariato il livello delle risorse allo scopo destinate anche al fine di evitare pesanti contraccolpi che si ripercuotono nei confronti degli inquilini».

---

## **G2.149**

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, GUSTAVINO, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene alcuna disposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG (*Diagnosis Related Groups*), la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche e private accreditate;

sarebbe necessario prevedere risorse per incentivare la qualità del sistema sanitario e delle prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche al fine di integrare il sistema dei DRG;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta identica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito all'impegno assunto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per il recupero dell'efficienza del Sistema sanitario nazionale mediante un'Agenzia nazionale di controllo quantitativo e qualitativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai relativi costi *standard*;

ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell'assistenza prevedendo l'integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante, che garantisca un *rating* di qualità, parametri di *outcome* clinico che soddisfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico».

---

**G2.150**

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, GUSTAVINO, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessi che:

la crisi finanziaria in atto, lungi dall'essere risolta, sta mettendo a dura prova l'economia del nostro Paese andando a colpire l'intero sistema imprenditoriale ad ampio spettro;

in particolare le imprese che operano nel settore biomedicale, composto in gran parte da realtà di medie e piccole dimensioni a vocazione tecnologica, vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che risultano insolventi, in diverse regioni, a far data ormai da alcuni anni;

tale circostanza sta mettendo in ginocchio il futuro e l'espansione di un settore vitale, che rappresenta la punta più avanzata delle potenzialità tecnologiche in campo sanitario ed è espressione di altissima professionalità;

ad aggravare gli effetti della situazione venutasi a determinare vi sono anche le inevitabili ricadute sull'occupazione,

impegna il Governo:

a istituire un apposito Fondo nazionale di garanzia per il credito delle imprese operanti nel settore biomedicale, opportunamente ristrutturato, almeno per quanto riguarda le regioni commissariate».

---

**G2.151**

BASSOLI, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, DI Leopoldo GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessi che:

il 21 giugno 2002 a Copenaghen l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'Europa territorio "*polio free*", cioè libera dalla poliomielite, ma i cittadini colpiti dalla malattia della poliomielite e dai suoi effetti tardivi, denominati sindrome *post-polio*, si trovano ad affrontare nuove problematiche che non trovano giuste risposte nelle istituzioni;

dall'inizio degli anni Ottanta, nei portatori di esiti di poliomielite, sono continuamente aumentate le segnalazioni di tardivo e improvviso de-

tioramento delle funzioni necessarie alle attività quotidiane, tanto da ipotizzare che i diversi problemi, riscontrabili a distanza di anni da un episodio acuto di polio, fossero riconducibili ad un'unica eziopatogenesi capace di aggravare notevolmente la loro già invalidante patologia;

questo deterioramento, ben conosciuto negli altri Paesi, è denominato con diversi termini: "effetti tardivi della polio", "sequele *post-polio*", "*post-polio*" o "disfunzione dei muscoli *post-polio*"; questa "atrofia progressiva muscolare" oggi viene più comunemente definita dai clinici e dai ricercatori come "sindrome conseguente alla malattia della poliomielite" o più semplicemente come l'ha definita il medico Einarson "sindrome *post-polio*" (PPS);

benché oggi in Italia la poliomielite non rappresenti più un problema sanitario, vi è un numero molto elevato di persone, stimate in circa settantamila, sopravvissute alla poliomielite (*poliosurvivor*), che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Dagli atti del XXXII Congresso della Società italiana di neurologia, tenutosi a Rimini nel 2001, possiamo apprendere che l'incidenza della sindrome *post-polio* sui cittadini sopravvissuti alla polio è di circa l'80 per cento, con oltre 56.000 casi stimati;

i cittadini sopravvissuti alla polio, dopo l'eradicazione della poliomielite nel nostro Paese, hanno assistito a un progressivo disinteresse, se non addirittura a una vera e propria indifferenza, nei loro confronti. Indifferenza manifestata in primo luogo nella dismissione dei vari centri di ricerca, di recupero e di riabilitazione, seguita alla totale mancanza di informazione da parte dei medici e vissuta nel quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio* che, abbiamo visto, sono in costante crescita;

gli studi effettuati in Europa hanno portato alla conclusione che la sindrome *post-polio* dev'essere considerata e classificata come una patologia progressiva;

è quindi necessario realizzare a livello nazionale almeno quattro o cinque centri in grado di studiare, diagnosticare e curare la patologia poliomielitica e i suoi effetti tardivi, in collegamento con strutture universitarie che effettuano ricerche sul secondo neurone di moto e sulle cellule staminali;

i sintomi principali della sindrome *post-polio* sono: dolori muscolari e articolari, debolezza della muscolatura residua, crampi e fascicolazioni, affaticamento, ipostenia muscolare, perdita delle capacità funzionali motorie pre-esistenti, intolleranza al freddo, nuove atrofie muscolari e presenza di disturbi psichici. Inoltre, negli esiti di polio con interessamento bulbare, la sindrome *post-polio* provoca più frequentemente disturbi cardiovascolari e respiratori;

per tali ragioni è necessario che lo Stato riconosca l'esistenza della sindrome conseguente alla malattia della poliomielite e la consideri come facente parte delle sequele ultime e ingravescenti della poliomielite stessa, ed inoltre che essa sia trattata come malattia neurologica cronica e invalidante, inserendola quindi tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, in tal modo fornendo una risposta appropriata al problema;

a tal fine è necessaria l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome. Questi centri dovrebbero lavorare in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche regionali in cui verrebbero effettuati gli interventi di terapia riabilitativa in regime di ricovero;

è altresì necessaria l'istituzione di idonei corsi di formazione da inserire nel programma nazionale per la formazione continua prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi ed i relativi protocolli terapeutici della sindrome *post-polio*,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome al fine di dare una risposta – seppur tardiva – a queste migliaia di persone che hanno visto sempre sottovalutato il loro problema a causa della totale mancanza di informazione da parte dei medici, del quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio*».

---

## G2.152

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare risorse sufficienti, a valere sul gettito atteso dall'entrata in vigore dello scudo fiscale, per stabilizzare la misura del 5 per mille, agevolazione attesa da organizzazioni di volontariato, enti di ricerca scientifica e sanitaria, ed associazioni ambientaliste e di promozione sociale che lamentano forti ritardi nell'erogazione del contributo».

---

### **G2.153**

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte; alle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea; al procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

ad oggi risultano aperte sedici procedure di infrazione ai sensi del suddetto articolo 228, due delle quali sono oggetto di disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge; due procedure di infrazione sono giunte allo stadio di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee e sei di esse sono allo stadio di parere motivato;

considerato che:

il contenzioso comunitario può provocare serie conseguenze finanziarie dovute all'irrogazione da parte della Corte di Giustizia di pesanti sanzioni pecuniarie a carico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento su quale voce di bilancio tali sanzioni pecuniarie gravano e a quanto ammontano complessivamente».

---

## **G2.154**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, SOLIANI, LEGNINI, GHEDINI, VITA, ROILO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010 e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010,

preso atto che:

il Governo non ha provveduto a rifinanziare in modo adeguato i diversi fondi destinati alle attività delle minoranze linguistiche e previsti da specifiche leggi nazionali e precisamente:

– legge 23 febbraio 2001, n. 38, per la minoranza linguistica slovena;

– legge 21 marzo 2001, n. 73, per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia,

considerato che:

il mancato adeguamento sopra descritto mette in grandi difficoltà l'organizzazione e l'associazionismo delle minoranze, nonché l'attività di supporto alle stesse attraverso gli enti locali;

tale situazione comporta di fatto una diminuzione del livello di tutela delle minoranze presenti in Italia in contrasto con i principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi specifiche italiane e dalle convenzioni internazionali e trattati sottoscritti dal Governo italiano, non da ultimo il Trattato di Lisbona;

la minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia e la minoranza italiana in Slovenia e Croazia rappresentano per tali territori una ricchezza da non disperdere e contribuiscono in modo rilevante alla crescita dei rapporti transfrontalieri;

la giusta attenzione per le rispettive minoranze comporta un tassello importante anche nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia, che negli ultimi anni hanno subito una positiva evoluzione,

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica nei confronti delle minoranze linguistiche, adottando misure necessarie alla loro tutela e valorizzazione e ad incrementare i fondi previsti per le loro attività».

---

**G2.155**

RUSCONI, BLAZINA, Vittoria Franco, Marcucci, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

è da tempo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro sollecitano interventi di carattere fiscale;

le misure di contenimento della spesa pubblica adottate con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e confermate con la legge 22 dicembre 2008, n. 204 (legge di bilancio 2009) colpiscono, insieme agli altri, il settore dello sport, a cominciare dai trasferimenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

in particolare, le associazioni segnalano che è dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante, all'articolo 90, disposizioni per l'attività dilettantistica, che non viene adeguata la soglia massima dei proventi commerciali per accedere alla forfetizzazione di IVA e di IRES;

l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi ai fini della formulazione del reddito; la deducibilità delle spese di pubblicità; l'ammontare delle erogazioni liberali,

impegna il Governo:

a valutare, ove lo consentano le condizioni di stabilizzazione del bilancio pubblico, nel contesto di un impegno generale per contrastare le avversità del ciclo economico, la possibilità di dare risposte positive, nei termini richiamati, a un settore di così grande importanza sociale».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3.

#### **3.Tab.A.1**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 3.000.000;  
2011: + 3.000.000;  
2012: + 3.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

#### **3.Tab.A.2**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 1.000.000;  
2011: + 1.000.000;  
2012: + 1.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 1 miliardo di euro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012.*

---

**3.Tab.A.3**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 500.000;  
2011: + 500.000;  
2012: + 500.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**3.Tab.A.4**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

*Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia – Art. 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-Venezia-Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), apportare le seguenti variazioni*

2010: + 1.200;  
2011: + 2.100;  
2012: + 2.100.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 1.200;  
2011: – 2.100;  
2012: – 2.100.

---

**3.Tab.A.700 (già 2.1000/9)**

PERDUCA, PORETTI, MERCATALI

*Alla Tabella A, Ministero dello sviluppo economico, aggiungere la seguente variazione: «anno 2012: + 10.000».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012.*

---

### 3.Tab.A.5

GIAI

Alla Tabella A, inserire la voce: Ministero degli affari esteri, con i seguenti importi:

2010: + 40.000;  
2011: + 40.000;  
2012: + 40.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 40 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato); nell'ambito del Ministero degli Esteri di tutte le missioni e le autorizzazioni di spesa ivi indicate;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto-legislativo n. 502 del 1992;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;*

*nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».*

---

### **3.Tab.A.6**

ANDRIA, MILANA

*Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.1.2 – Interventi – cap. 5200), apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 6.000;  
2011: + 6.000;  
2012: + 6.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 6.000;  
2011: – 6.000;  
2012: – 6.000.

---

### **3.Tab.A.7**

Vittoria FRANCO, Mariapia CARAVAGLIA, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VITA

*Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Valorizzazione del patrimonio culturale, voce Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO: – Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13.2 – Interventi – cap. 1442; 1.13.6 – Investimenti – 7305), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;  
2011: + 5.000;  
2012: + 5.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

### **3.Tab.A.8**

BASSOLI, BIANCHI, Ignazio MARINO, COSENTINO, MERCATALI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, LEGNINI, PORETTI

*Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 – Interventi – cap. 3447), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;  
2011: + 5.000;  
2012: + 5.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

### **3.Tab.A.9**

TREU, GHEDINI, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

*Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione ed al reddito, voce Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1163: Finanziamento dell’attività di formazione professionale (1.3.6 – Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;  
2011: + 5.000;  
2012: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

### **3.Tab.A.10**

ROILO, GHEDINI, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

*Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche previdenziali, programma Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale trasferimenti agli enti ed organismi interessati, voce legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 Interventi – cap. 4332), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;  
2011: + 5.000;  
2012: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

### **3.Tab.A.11**

BLAZINA, MERCATALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;  
2011: + 5.000;  
2012: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

**3.Tab.A.12**

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

*Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella A, dopo la voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, aggiungere la voce Ministero della giustizia con i seguenti importi:*

2010: + 5.000;  
2011: + 5.000;  
2012: + 5.000.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3.100**

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

la manovra finanziaria in esame appare assolutamente priva di misure volte a favorire la riduzione dei tempi dei processi; in particolare di quelli civili, la cui eccessiva durata costituisce un forte ostacolo allo sviluppo economico del Paese, distogliendo spesso gli imprenditori stranieri dall'intenzione di investire in Italia;

l'eccessiva durata dei procedimenti e in primo luogo riconducibile alla carenza di personale amministrativo e giudiziario in organico, nonché alla quasi totale assenza di procedure telematiche per la realizzazione di atti procedurali tipici quali *in primis* le notificazioni, le citazioni, le comunicazioni alle parti;

la piena funzionalità ed efficienza dell'amministrazione della giustizia è peraltro ostacolata dalla definizione delle circoscrizioni giudiziarie, assai poco razionale e non più adeguata alle caratteristiche attuali di ordine demografico, geografico e strutturale del nostro Paese,

considerato che:

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a disporre un'efficace ristrutturazione degli uffici giudiziari, sottoponendo a un'organica revisione anche la definizione delle circoscrizioni giudiziarie, stanziando altresì le risorse adeguate per la piena realizzazione del processo telematico e per un complessivo miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, anche favorendo l'assunzione di personale amministrativo e giudiziario in organico».

---

**G3.101**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

nonostante il sistema giudiziario rappresenti condizione necessaria per lo sviluppo morale, sociale ed economico del Paese, la sua efficienza appare significativamente e gravemente compromessa dalla manovra finanziaria in esame;

riduzioni di risorse economico-strumentali si registrano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia civile e penale, nel comparto della gestione dei detenuti e della loro rieducazione nonché in riferimento agli stanziamenti per il gratuito patrocinio;

considerato in particolare che:

attraverso l'approvazione di recenti norme da parte del Parlamento, si è provveduto ad implementare la legislazione riferita alla giustizia, introducendo nuove fattispecie di reati e quindi determinando ulteriori costi a carico del sistema giustizia, ed in particolare si è provveduto ad estendere il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale, è stato ampliato il novero dei reati per i quali si applicano le misure cautelari, determinando così maggiori spese connesse ai costi di custodia. È stata inoltre introdotta la Banca dati nazionale del DNA, nonché il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, la cui applicazione determina ulteriori rilevanti oneri a carico del sistema giustizia,

impegna il Governo:

a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della giustizia, considerato che tale settore versa in condizioni di emergenza compromettendo, di fatto, lo sviluppo economico, sociale e morale del Paese;

ad assicurare una gestione razionale delle già risibili risorse stanziare, privilegiando lo svolgimento rapido ed efficiente dei procedimenti penali e civili, con particolare riferimento alla loro informatizzazione;

ad assicurare adeguate risorse volte a garantire la riqualificazione del personale amministrativo del comparto della giustizia».

---

**G3.102**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare, stante la situazione drammatica in cui versano le carceri italiane, le entrate derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, alla ristrutturazione delle sezioni carcerarie esistenti, alla costruzione di nuovi padiglioni in quelli esistenti, oltre al completamento di nove carceri, già in fase avanzata, e la realizzazione di diciotto nuovi penitenziari così come previsto dal piano carceri, annunciato dal Governo, che lamenta la mancanza di risorse».

---

## EMENDAMENTI

### 3.Tab.A.13

BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

*Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana, voce decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: contributo alla Croce rossa italiana (3.2.2 – Interventi – cap. 3453), apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 3.000;  
2011: + 3.000;  
2012: + 3.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 3.000;  
2011: – 3.000;  
2012: – 3.000.

---

### 3.Tab.A.14

CERUTI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

*Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 – Interventi – cap. 1679), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;  
2011: + 2.000;  
2012: + 2.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;  
2011: – 2.000;  
2012: – 2.000.

---

### **3.Tab.A.15**

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

*Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito, voce Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – art. 80, comma 4: (1.3.2 – Interventi – cap. 4161), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;  
2011: + 2.000;  
2012: + 2.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;  
2011: – 2.000;  
2012: – 2.000.

---

### **3.Tab.A.16**

MARITATI, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

*Alla Tabella C, Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Amministrazione penitenziaria, voce Decreto del Presidente della repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: – art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 – Interventi – cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;  
2011: + 2.000;  
2012: + 2.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;  
2011: – 2.000;  
2012: – 2.000.

---

### **3.Tab.A.17**

BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo  
DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, LEGNINI, PORETTI

*Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, voce Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo – Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.3.2 – Interventi – cap. 5340), apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 2.000;  
2011: + 2.000;  
2012: + 2.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;  
2011: – 2.000;  
2012: – 2.000.

---

### **3.Tab.A.18**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

*Alla tabella A, rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2010: – 2.000;  
2011: – 2.000;  
2012: – 2.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6,*

primo comma, lettera *b*): Fondo per Trieste (Economia e Finanze: 2.1.6 – cap. 7490):

2010: + 2.000;  
2011: + 2.000;  
2012: + 2.000.

---

### **3.Tab.A.19**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

*alla tabella A, rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2010: – 1.800;  
2011: – 1.800;  
2012: – 1.800.

*Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera *c*): Fondo per Gorizia (u.p.b. 3.1.6 aree depresse – cap. 7380):*

2010: + 1.800;  
2011: + 1.800;  
2012: + 1.800.

---

### **3.Tab.A.20**

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI

*Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2. Interventi – capp. 4061, 4063), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 750;  
2011: + 750;  
2012: + 750.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 750;  
2011: – 750;  
2012: – 750.

---

### **3.Tab.A.21**

ANDRIA

*Alla Tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 – Interventi – cap. 4132), apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 436;

2011: + 569;

2012: + 569.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 436;

2011: – 569;

2012: – 569.

---

### **3.Tab.A.22**

ALICATA, FERRARA

*Alla tabella A, inserire la voce Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, con i seguenti importi:*

2010: + 2.500;

2011: + 2.500;

2012: + 2.500.

*Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:*

2010: – 2.500;

2011: – 2.500;

2012: – 2.500.

---

### **3.Tab.A.23**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Alla tabella A, alla rubrica Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 500.000;

2011: + 500.000;

2012: + 500.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.Tab.B.24**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Alla tabella B, alla rubrica Ministero della ambiente, del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 1.000.000;

2011: + 2.000.000;

2012: + 3.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 1 miliardo di euro nel 2010, 1 miliardo di euro nel 2011 e 1 miliardo di euro nel 2012 nonché ridurre le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla tabella F, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012.*

---

### **3.Tab.B.25**

VACCARI

*Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente modifica:*

2010: + 50.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 282 del 2004, articolo 10 comma 5, fondo interventi strutturali politica economica, apportare la seguente variazione:*

2010: – 50.000.

---

### **3.Tab.C.27**

D'ALIA

*Alla tabella C, Voce Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/Ce che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri: – art. 13: somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2. – Interventi – Cap. 2311), apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 16.072;

2011: + 19.296;

2012: + 19.496.

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

### **3.Tab.C.29**

D'ALIA

*Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap.3671), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.*

---

### **3.Tab.C.30**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 180 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.*

*Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):*

2010: + 180.000;  
2011: + 180.000;  
2012: + 180.000.

---

### **3.Tab.C.31**

D'ALIA

*Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione Ricerca e innovazione Programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico – Decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino della disciplina in materia sanitaria: – art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 – Interventi – Cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;  
2011: + 100.000;  
2012: + 100.000

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C.*

---

### **3.Tab.C.32**

MURA, Massimo GARAVAGLIA

*Alla tabella C, voce Comunicazioni, Sostegno all'Editoria, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della*

Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2183; – 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale – cap 7442), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 70.000;  
2011: + 140.000;  
2012: + 140.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente in modo lineare fino a concorrenza dei seguenti importi:*

2010: – 70.000;  
2011: – 140.000;  
2012: – 140.000.

---

### **3.Tab.C.33**

CURSI, ALLEGRI, BARELLI, AUGELLO, CUTRUFO

*Alla tabella D aggiungere la seguente voce: Missione: Casa e assetto urbanistico Programma: Politiche urbane e territoriali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Legge n. 396 del 15 dicembre 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (upb 2.3.6 – investimenti – cap 7657):*

2010: + 140.000;  
2011: + 100.000;  
2012: + 100.000.

*Conseguentemente, al relativo onere si provvede, quanto a 40 milioni per l'annualità 2010, mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto ai restanti 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella medesima tabella C.*

---

### **3.Tab.C.34**

VALLARDI

*Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, protezione civile, decreto-legge n. 142 del 1991, art. 6, comma 1, reintegro fondo protezione civile, apportare la seguente modifica:*

2010: + 33.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:*

2010: – 33.000.

---

### **3.Tab.C.35**

ALICATA, FERRARA

*Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:*

2010: – 28.000;

2011: – 28.000;

2012: – 28.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 – Interventi – cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 28.000;

2011: + 28.000;

2012: + 28.000.

---

### **3.Tab.C.36**

ALICATA, FERRARA

*Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:*

2010: – 25.000;

2011: – 25.000;

2012: – 25.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 17 Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambiente, voce Decreto-legge n.112/2008: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – (2.1.2 – Interventi – cap. 3621 – 2.1.6 – Investimenti – cap. 8831), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 25.000;  
2011: + 25.000;  
2012: + 25.000.

---

### **3.Tab.C.37**

ALICATA, FERRARA

*Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:*

2010: – 20.000;  
2011: – 25.000;  
2012: – 25.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, voce Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 – Interventi – cap. 1644, 1646/P), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;  
2011: + 25.000;  
2012: + 25.000.

---

### **3.Tab.C.61**

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

*Alla Tabella C, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «l'Italia in Europa e nel mondo», legge n. 7 del 1981 e legge*

n. 49 del 1987 stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2011 + 1.000.000;  
2012 + 1.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella E, sono apportare le seguenti variazioni:*

2011 – 1.000.000;  
2012 – 1.000.000.

---

### **3.Tab.C.38**

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, DELLA SETA, GIARETTA, MERCATALI

*Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», Programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 – Funzionamento – Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 – Interventi – Capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300.000;  
2011: + 300.000;  
2012: + 300.000.

*Conseguentemente, nella medesima Tabella C:*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**3.Tab.C.28**

GIAI

*Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero degli affari esteri.*

*Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia l'Europa e nel mondo», programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300.000;

2011: + 300.000;

2012: + 300.000.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3.103**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare al finanziamento degli stanziamenti in favore dei Paesi in via di sviluppo, una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale».

---

### **G3.104**

BIANCHI, BASSOLI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE,  
Leopoldo Di GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

la gravidanza ed il parto sono eventi fisiologici che possono talvolta complicarsi anche in modo non prevedibile e con conseguenze gravi per la donna, per il nascituro e per il neonato, ed è pertanto necessario che ad ogni parto venga garantito un livello essenziale ed appropriato di assistenza ostetrica, pediatrica, neonatologica;

la tutela della salute sia in ambito materno che in ambito infantile costituisce un impegno che assume una rilevanza strategica nel sistema socio-sanitario per il riflesso che tali interventi hanno sulla qualità del benessere psico-fisico dei cittadini;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato quale obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino;

ogni anno circa 530.000 donne e 3 milioni di neonati muoiono a causa di complicazioni legate alla gravidanza e al parto, inoltre circa 6 milioni di bambini muoiono prima di compiere i cinque anni. Quasi tutti i decessi si verificano nei Paesi in via di sviluppo; ciò rappresenta una delle principali e persistenti disuguaglianze in materia socio-sanitaria tra Paesi con redditi bassi e quelli con redditi alti; nell'Africa sub-sahariana, una donna su sedici è esposta al rischio di mortalità materna; nei paesi poveri, la mancanza del personale qualificato fa sì che le complicazioni ginecologiche e ostetriche evitabili o trattabili non siano curate;

nei Paesi in via di sviluppo o in quelli in transizione, si stima che ogni anno si verifichino 45 milioni di aborti, 19 milioni dei quali in condizioni non sicure: il 40 per cento di questi aborti è operato in donne tra i quindici e i ventiquattro anni; gli aborti in condizioni non sicure causano la morte di circa 68.000 donne ogni anno, cioè il 13 per cento di tutte le morti legate alla gravidanza. Ogni anno, si verificano circa 3.400 milioni di nuovi casi di malattie batteriche sessualmente trasmesse, che colpiscono soprattutto giovani donne tra i quindici e i ventiquattro anni; queste infezioni possono causare sterilità;

la presenza di personale medico qualificato durante la nascita e l'accesso ai servizi ostetrici di emergenza sono fattori critici per la riduzione della mortalità materna, ma la distanza e la povertà ne limitano l'accesso per le donne in molti Paesi in via di sviluppo e in particolare nei Paesi sub-sahariani;

il *Millennium Summit* del 2000 fissa il *framework* per l'impegno politico attraverso obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG). Migliorare la salute materna è il quinto degli otto MDG e si prefigge di ridurre il tasso di mortalità materna di tre quarti, tra il 1990 e il 2015;

il *Millennium Summit* del 2005 ed il *Countdown 2015 Meeting* del 2008 hanno sottolineato con preoccupazione la lentezza dei progressi in relazione al quinto obiettivo del Millennio e, riconoscendo che questo obiettivo non poteva essere raggiunto senza migliorare l'accesso alla salute riproduttiva, hanno raccomandato che, dal gennaio 2008, il piano di azione dell'OMS comprenda anche l'obiettivo di raggiungere, entro il 2015, l'accesso universale alla salute riproduttiva;

la riduzione nella mortalità infantile e neonatale è stata più significativa negli ultimi venti anni;

nonostante ciò, solo diciassette Paesi su sessantotto di quelli a mortalità più elevata hanno progredito in maniera sufficiente per raggiungere il quarto obiettivo di sviluppo del Millennio, ovvero la riduzione della mortalità infantile di due terzi tra il 1990 e il 2015; la maggior parte dei Paesi con alta mortalità materno-infantile e che non hanno fatto progressi è in Africa;

considerato che:

gli impegni internazionali del Governo italiano in materia di cooperazione riguardano la proporzione tra l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) – come definite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – e la ricchezza prodotta nel Paese misurata dal Prodotto interno lordo (PIL);

nel finanziamento italiano da destinare alla cooperazione allo sviluppo vanno tenuti presenti gli impegni puntuali assunti a livello politico nel corso di riunioni internazionali: alle Nazioni Unite (ad esempio gli obiettivi del Millennio o le iniziative di riforma del funzionamento del sistema societario denominate «*Delivering as One*»), al G-8, all'Unione europea;

le priorità della cooperazione italiana allo sviluppo sono state riportate in nove linee programmatiche: riduzione della povertà, piano d'azione per l'Africa, sviluppo sostenibile, lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, educazione per tutti, sicurezza alimentare e lotta alla povertà rurale, l'*e-government* per lo sviluppo, azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo, diritti di bambini, adolescenti e giovani;

per l'Italia, la lotta contro la povertà si situa in primo luogo nel continente africano. La strategia di attuazione in questo continente si fa secondo il "Piano d'azione per l'Africa", che è stato adottato nel corso del vertice G8 di Kananaskis;

nel 2005 l'Italia ha investito 2.745.000 dollari sulla salute materno-infantile e sulla salute della riproduzione per i Paesi in via di sviluppo;

l'Italia nel 2009 ha la presidenza del G8 ed il miglioramento della salute materno-infantile è stato individuato come uno dei punti chiave in materia di sanità a livello internazionale,

considerato inoltre che:

alla tabella C, Ministero degli affari esteri, nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" e del programma "Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali" è prevista una riduzione di spesa alla voce "legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987", recante stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo,

impegna il Governo a:

fornire un maggiore sostegno economico e politico alle priorità della cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo;

reperire le risorse necessarie al fine di promuovere programmi di salute pubblica, attraverso il supporto finanziario al *budget* dei Paesi con ritardo nel progresso verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio nn. 4 e 5, particolarmente in Africa;

incrementare, a fronte del contributo economico dell'Italia stanziato per attività di sanità internazionale, la partecipazione di professionisti ed istituzioni italiane alla definizione delle priorità e delle politiche di salute a livello globale, anche nel campo della ricerca, al fine di sviluppare interventi di prevenzione e trattamento delle complicazioni della gravidanza che possano trovare applicazione in situazioni di limitate risorse;

mantenere i finanziamenti per la salute materno-infantile a livello globale e, anche in questo periodo di crisi economico-finanziaria, in linea con il progressivo aumento registrato negli ultimi anni da parte dei Paesi dell'OCSE, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi del Millennio nn. 4 e 5».

---

## EMENDAMENTI

### **3.Tab.C.39**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, GHEDINI, CARLONI

*Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6 – Investimenti – capp. 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 200.000;  
2011: + 200.000;  
2012: + 200.000.

*Conseguentemente, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.Tab.C.40**

VITA, VIMERCATI, MORRI, BUTTI, LUSI

*Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 70.000;  
2011: + 140.000;  
2012: + 140.000.

*Conseguentemente, nella medesima Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alle missioni soccorso civile e comunicazioni e Comunica-*

*zioni per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;*

---

### **3.Tab.C.41**

GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, ROILO, BAIO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

*Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, voce Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;  
2011: + 50.000;  
2012: + 50.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.Tab.C.42**

CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 45.000;  
2011: + 45.000;  
2012: + 45.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012 con esclusione delle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio*

dei Ministri e Soccorso civile, *per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

---

### **3.Tab.C.43**

Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BAIO, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

*Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – oneri comuni di parte corrente – cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 65.000;  
2011: + 65.000;  
2012: + 65.000.

*Conseguentemente,*

*a) alla tabella C, Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.Tab.C.44**

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

*Alla Tabella C, alla rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 – Interventi – cap. 3392), apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 30.000;  
2011: + 30.000;  
2012: + 30.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.Tab.C.45**

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

*Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 – Interventi – cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 15.000;

2011: + 15.000;

2012: + 15.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.Tab.C.46**

D'ALIA

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, missione «Ordine pubblico e sicurezza», Programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 – Funzionamento – cap. 2674), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 30.000;

2011: + 30.000;

2012: + 30.000.

*Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. II della legge n. 59 del 1997(21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 30.000;  
2011: – 30.000;  
2012: – 30.000.

---

### **3.Tab.C.47**

ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE

*Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale – art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 25.000;  
2011: + 25.000;  
2012: + 25.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 25.000;  
2011: – 25.000;  
2012: – 25.000.

---

### **3.Tab.C.48**

D'ALIA

*Alla tabella D aggiungere la seguente voce: Infrastrutture pubbliche e logistica Edilizia statale e interventi speciali Ministero delle infrastrutture e trasporti – Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) – articolo 2 comma 278: Edilizia penitenziaria (1.7.6 – Investimenti – Cap. 7472)*

2010: + 20.000.

*Consequentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. II della legge n. 59 del 1997(21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000.

---

### **3.Tab.C.49**

D'ALIA

*Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, Missione «Soccorso civile», Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» – Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (art. 4): «Fondo scorta» del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (4.2.1 – Funzionamento – capp.1916), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;

2011: + 20.000;

2012: + 20.000.

*Consequentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei ministri» – decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997(21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;

2011: – 20.000;

2012: – 20.000.

---

### **3.Tab.C.50**

Anna Maria SERAFINI, BIANCHI, BASSOLI, Ignazio MARINO, MERCATALI, BAIO, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, LEGNINI, PORETTI

*Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione*

di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: – Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 – Interventi – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;  
2011: + 20.000;  
2012: + 20.000.

*Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;  
2011: – 20.000;  
2012: – 20.000.

---

### **3.Tab.C.51**

Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, Anna Maria SERAFINI, BAIO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

*Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – art. 19, comma 3,: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2106, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 17.000;  
2011: + 17.000;  
2012: + 17.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge*

n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115),  
*apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 17.000;  
2011: – 17.000;  
2012: – 17.000.

---

### **3.Tab.C.52**

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO,  
CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

*Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 – Interventi – capp. 3670, 3671), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 15.000;  
2011: + 15.000;  
2012: + 15.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 15.000;  
2011: – 15.000;  
2012: – 15.000.

---

### **3.Tab.C.53**

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA,  
GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

*Alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2,*

comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6 Investimenti – cap. 7472),  
*con i relativi importi:*

2010: + 10.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000.

---

### **3.Tab.C.54**

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza, voce decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. 2, comma 4). (3.1.2 – Interventi – cap. 3457), apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;

2012: + 10.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;

2011: – 10.000;

2012: – 10.000.

---

### **3.Tab.C.55**

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

*Alla Tabella C*, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.* – Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – Investimenti – cap. 7373fP), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 8.000;  
2011: + 8.000;  
2012: + 8.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C*, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 8.000;  
2011: – 8.000;  
2012: – 8.000.

---

### **3.Tab.C.56**

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

*Alla Tabella C*, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per la didattica, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 – Interventi – cap. 1261), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;  
2011: + 5.000;  
2012: + 5.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C*, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge*

n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115),  
*apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;  
2011: – 5.000;  
2012: – 5.000.

---

### **3.Tab.C.57**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI,  
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

*Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2. – Interventi – cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 3.000;  
2011: + 3.000;  
2012: + 3.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 3.000;  
2011: – 3.000;  
2012: – 3.000.

---

### **3.Tab.C.58**

D'ALIA

*Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia» – Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del*

*traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 – Funzionamento – capp.2668, 2815), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;  
2011: + 2.000;  
2012: + 2.000.

*Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;  
2011: – 2.000;  
2012: – 2.000.

---

### **3.Tab.C.100**

LUSI, MORANDO

*Alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 1980) – Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.1.2 – Interventi – Cap. 1680), apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 20.748;  
2011: + 46.765;  
2012: + 46.765.

*Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, con esclusione delle regolazioni debitorie, per il triennio 2010-2012 per i seguenti importi:*

2010: – 20.748;  
2011: – 46.765;  
2012: – 46.765.

---

### 3.Tab.C.59

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

*Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, missione: Ordine pubblico e sicurezza programma: Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 – Funzionamento – cap. 2674), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;  
2010: + 20.000;  
2011: + 20.000.

*Conseguentemente:*

*Alla tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;  
2011: – 20.000;  
2012: – 20.000.

---

### 3.Tab.C.62

MASCITELLI, PARDI, GIAMBRONE

*Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni: programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 338 del 2000 – Art. 1, comma 1, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – Investimenti)*

2010: + 7.000;  
2011: + 7.500;  
2012: + 13.000.

*Programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 – Investimenti):*

2010: – 7.000;  
2011: – 7.500;  
2012: – 13.000.

---

### **3.Tab.C.1000**

MERCATALI, CARLONI, GARRAFFA

*Alla Tabella D*, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, Stato di previsione Ministero dell'interno, *inserire la seguente voce*:

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e di Palermo, Interventi diversi (2.3.6 – Investimenti – cap. 7239), *con i relativi importi*:

2010: + 100.000.

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C*, Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010.*

---

### **3.Tab.D.63 (testo 2)**

BONFRISCO

*Alla Tabella D*, *inserire la seguente voce*: Ministero dell'economia e delle finanze – Competitività e sviluppo delle imprese – Incentivi alle imprese - Legge K. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984): Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (8.1.6 – Investimenti – Cap. 7298) (Set. 9):

2010: + 100.000.

*Conseguentemente, alla Tabella E*, *apportare le seguenti modificazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio – Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio* Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica (1.2.3 Oneri comuni di parte corrente – Cap. 3075):

2010: – 100.000.

---

### **3.Tab.D.64**

ALICATA, FERRARA

*Alla Tabella E*, *alla voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi struttu-

rali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 480.000;.  
2011: – 559.000;  
2012: – 659.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 426 del 1998 – art. 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinate (Bonifiche, cap. 75402) con i relativi importi:*

2010: + 480.000;  
2011: + 559.000;  
2012: + 659.000.

---

### **3.Tab.D.65**

ALICATA, FERRARA

*Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare le seguenti modificazioni:**

2010: – 400.000;  
2011: – 400.000;  
2012: – 400.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: decreto-legge n. 180 del 1998, convertito in legge n. 267 del 1998, interventi di difesa del suolo (cap. 8640 e cap. 8531) con i relativi importi:*

2010: + 400.000;  
2011: + 400.000;  
2012: + 400.000.

---

### **3.Tab.D.66**

ALICATA, FERRARA

*Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 270.000;

2011: – 270.000;

2012: – 270.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 183 del 1998, interventi di difesa suolo con i relativi importi:*

2010: + 270.000;

2011: + 270.000;

2012: + 270.000.

---

### **3.Tab.D.67**

ALICATA, FERRARA

*Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 180.000;

2011: – 160.000;

2012: – 160.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 426 del 1998 – art. 1, comma 1 – Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Acque) con i relativi importi:*

2010: + 180.000;

2011: + 160.000;

2012: + 160.000.

---

### **3.Tab.F.68**

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

*Alla Tabella F ivi richiamata: missione «Soccorso civile», programma «protezione civile», Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo

Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo – (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7462)

2010: + 100.000;  
2011: – 80.000;  
2012: – 20.000;  
2013 e succ.: –.

*Conseguentemente, nella missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 296/2002, (legge finanziaria 2003)

Art. 61, comma 1, FAS – (Set. a) – Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1.6 – Investimenti cap. 8425)

2010: – 100.000;  
2011: + 80.000;  
2012: + 20.000;  
2013 e succ.: –.

---

### **3.69**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, ASTORE

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente e fino ad un limite di 2 miliardi di euro, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte eventualmente restante, al fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

---

**3.71**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Al comma 7 dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «per il 75 per cento» *e aggiungere, in fine:* «e per il restante 25 per cento all'incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 272, relativo al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate».

---

**3.72**

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE

*Al comma 7, sostituire le parole da:* «al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «prioritariamente al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche al fine dell'attuazione degli istituti contrattuali e dei rinnovi contrattuali».

---

**3.73**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, ASTORE

*Al comma 7, sostituire le parole da:* «al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «prioritariamente al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte eventualmente restante, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti».

---

**3.74**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Una quota del 25 per cento di tali risorse sono destinate ad interventi per la qualificazione dei servizi scolastici, per una piena valorizzazione professionale del personale docente e per stabilire le dotazioni organiche del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di mantenere il sistema scolastico delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna, adeguato agli standard nazionali, anche in deroga al comma 64 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.105

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da più di un anno investe pesantemente l'economia nazionale si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute sul livello dei redditi da lavoro delle famiglie;

gli effetti della crisi sono aggravati dalla visione strategica che il Governo ha di tale parte del nostro Paese. Gli interventi dell'esecutivo sono caratterizzati da una visione localistica dei problemi del Mezzogiorno, da cui discendono interventi improvvisati che per loro natura allontanano l'area dal contesto europeo, facendole perdere qualsiasi possibile ruolo e centralità nel contesto mediterraneo;

in tale contesto, il livello di inadeguatezza del Governo è evidenziato dalle frizioni interne alla stessa maggioranza che hanno portato il Governo, lo scorso luglio, ad annunciare il varo di un "Pacchetto per il Sud", che ad oggi non risulta ancora adottato e di cui non si conoscono ancora i contenuti reali;

i dati diffusi dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) hanno evidenziato, nel 2008, una recessione economica particolarmente grave nel Sud: nel 2008 il PIL del Mezzogiorno ha segnato una contrazione del -1,1 per cento; tra il 2002 e il 2008 il PIL è cresciuto del 5,6 per cento in termini reali nel Centro-Nord e del 2,2 per cento nel Sud. Non si era mai registrato dal dopoguerra un periodo di sette anni in cui lo sviluppo del Sud fosse costantemente inferiore a quello del Centro-Nord. Il PIL del Sud, alla luce delle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (-5,2 per cento), tornerebbe al di sotto dei livelli che aveva dieci anni prima;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese è confermato dal dato del PIL per abitante: nel 2008 nel Mezzogiorno è stato pari a 17.971 euro, ovvero pari circa al 59 per cento di quello a disposizione per gli abitanti del Centro- Nord che è stato pari a 30.681 euro;

gli effetti più gravi della crisi si stanno riflettendo sul mercato del lavoro meridionale dove tra aprile 2008 e aprile 2009 l'occupazione si è ridotta di 271 mila unità, -4,1 per cento; contrazione assai più sostenuta di quella registrata nelle regioni del Centro-Nord (-107 mila unità, pari -0,6 per cento). Il tasso di occupazione della popolazione in età da lavoro si è ridotto dal 47 per cento al 45 per cento; quello femminile dal 31,8 per cento al 30,7 per cento, confermandosi uno dei più bassi tra tutte le regioni dell'Unione europea;

rilevato che:

gli effetti della crisi internazionale sul Mezzogiorno sono stati aggravati nel corso dell'ultimo anno dall'azione dell'esecutivo che ha provveduto a smantellare, in modo sistematico, le politiche economiche e fiscali che finora hanno costituito un punto di sostegno reale per tutti i settori produttivi presenti sul territorio;

fra queste si segnala in tutta evidenza lo smantellamento sistematico degli incentivi a favore delle imprese, in particolare quelli di natura automatica, che uscendo dalla logica della discrezionalità premiavano le imprese maggiormente dinamiche. In particolare, i crediti di imposta per gli investimenti sono stati sostanzialmente bloccati, mentre i contratti di programma risultano derubricati dall'agenda dell'esecutivo;

nell'ambito delle politiche industriali, il programma "Industria 2015", che pure era stato concordato e sviluppato con il contributo delle imprese e delle loro associazioni, non è stato adeguatamente sostenuto, anche con risorse finanziarie aggiuntive, contribuendo per tale via a ridurre il numero delle *partnership* fra imprese del Nord e quelle del meridione e a rallentare lo sviluppo delle reti di imprese a diffusione nazionale;

le erogazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che nel 2002 ammontavano a 1 miliardo di euro circa, sono progressivamente diminuite, toccando nel 2008 i 124 milioni di euro, 93 dei quali destinati ai soli bandi industria e servizi. Questo strumento non è stato rifinanziato né è stata data attuazione alle modifiche intervenute con la legge 3 agosto 2007, n. 127, con ciò confermando l'abbandono di un'importante politica di sviluppo industriale per le aree del Mezzogiorno;

il principale strumento finanziario per gli interventi nel Mezzogiorno, ovvero il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato praticamente azzerato nel breve volgere di un anno ed una parte consistente delle risorse finanziarie sono state reindirizzate per esplicita scelta dell'esecutivo verso finalità diverse da quelle originariamente previste e programmate;

per effetto di tali interventi, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate, con risorse aggiuntive rispetto a quelle comunitarie,

ha perso l'originaria finalità: quella di sviluppare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

all'inizio dello scorso anno, le risorse del FAS erano pari a 64 miliardi e 379 milioni di euro, di cui l'85 per cento vincolate a favore delle aree meridionali e il restante 15 per cento a favore delle zone sottoutilizzate del Centro-Nord. Nel marzo del 2009 la dotazione del FAS risultava pari a circa 54 miliardi di euro, a seguito di riduzioni per circa 10,5 miliardi di euro e dell'assegnazione, per circa 1,2 miliardi di euro, di risorse revocate alla programmazione 2000-2006 in quanto non impegnate o programmate alla data del 31 maggio 2008;

con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 marzo 2009, la disponibilità residua del Fondo veniva ripartita assegnando circa 27 miliardi di euro ai programmi regionali e interregionali (di cui 21,8 miliardi a quelli delle regioni meridionali e agli obiettivi di servizio) e circa 25,4 miliardi di euro ai fondi nazionali, suddivisi tra Fondo per l'occupazione e la formazione (4 miliardi), Fondo infrastrutture (12,4 miliardi) e Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (9 miliardi). Tali ultime risorse sono destinate, per esplicita ammissione dell'esecutivo, per interventi che nulla hanno a che vedere con la programmazione di interventi di sviluppo del mezzogiorno;

in aggiunta, le risorse del FAS di competenza delle regioni, a causa dei ritardi del CIPE nell'approvazione dei programmi già definiti, ad oggi risultano ancora non utilizzate, fatta eccezione per il caso della Sicilia;

dalla riprogrammazione delle risorse del FAS consegue lo smantellamento di quanto programmato nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed un forte indebolimento delle risorse aggiuntive disponibili per le politiche regionali di sviluppo, ivi comprese quelle destinate ad accrescere il capitale sociale dell'area nei settori dell'istruzione, dell'assistenza per l'infanzia e per gli anziani, dei rifiuti urbani e dei servizi idrici;

nel complesso, le continue modifiche degli strumenti di intervento nel Mezzogiorno, con conseguente riprogrammazione delle risorse stanziata ed impegnate, hanno aumentato in misura significativa il livello di incertezza tra i soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi programmati e tra coloro che dovrebbero essere beneficiari degli interventi medesimi, annullando per tale via l'efficacia di qualsiasi iniziativa intrapresa;

ciò evidenzia che esiste non solo un problema di gestione delle risorse e degli interventi da attuare, ma anche di corretto ed ordinato rapporto fra i diversi livelli istituzionali. La titolarità delle risorse e i poteri attribuiti alle regioni attraverso il nuovo titolo V della Costituzione, richiedono, come contrappeso, una forte azione dell'esecutivo, una visione strategica di livello nazionale, che consenta alle singole regioni di avere chiaro il proprio ruolo nell'ambito delle azioni di sviluppo del Paese;

la totale assenza di una visione strategica del Paese, e quindi delle politiche di sviluppo e di sostegno del Mezzogiorno, è confermata dall'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), che appare gravemente carente, in particolare, nell'individuazione degli stru-

menti per conseguire gli annunciati obiettivi di sviluppo territoriale e dai contenuti preannunciati della finanziaria per gli anni 2010-2012;

considerato che:

la crisi economica internazionale, la diminuzione del PIL e le perduranti difficoltà del nostro sistema produttivo stanno non solo pregiudicando le possibilità di ripresa e di creazione di nuova occupazione nel nostro Paese, ma ormai iniziano a riflettersi sulla precarietà e sull'instabilità di un numero elevatissimo di posti di lavoro esistenti, e sulla tenuta di interi comparti produttivi e vaste aree del territorio, in particolare nel Mezzogiorno;

l'onda lunga della crisi è ora attesa, con i suoi pericolosi effetti, sul mondo del lavoro. Ad evidenziare tale fattore sono, tra gli altri, i dati ISTAT relativi alla rilevazione sulle forze lavoro del secondo trimestre 2009. Nel corso dell'ultimo anno nelle aree territoriali del Mezzogiorno sono stato persi oltre 271 mila posti di lavoro (-4,1 per cento);

a livello settoriale, le percentuali più alte di perdita di posti di lavoro si registrano nel settore dell'agricoltura (-8,75 per cento a fronte di un + 3,5 per cento del Nord e del +17,7 per cento nel Centro) e nel settore dell'industria (-7,7 per cento, a fronte di un -1,5 per cento nel Nord e del 4,2 per cento del Centro), mentre nel settore dei servizi le perdite sono più contenute (-2,5 per cento, a fronte di un -0,9 per cento del Nord e del +1,4 per cento del Centro);

nel Mezzogiorno, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12 per cento delle forze lavoro (10,3 per cento tra i maschi e il 15 per cento tra le donne) a fronte di una media nazionale del 8,8 per cento;

sulla base degli ultimi dati disponibili, ad aprile 2009 nel settore industria e artigianato meridionale, sono state autorizzate 9,9 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e 4,4 milioni di cassa integrazione straordinaria (CIGS) pari a circa il 22 per cento dell'Italia per entrambe le modalità. Rispetto al mese di marzo si è registrato un forte incremento della CIGO meridionale (+77,76 per cento molto più elevato dell'Italia +27,75 per cento) mentre l'incremento della CIGS si è mantenuto in linea con il resto del Paese. Nel complesso, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il Mezzogiorno ha fatto ricorso in maniera massiccia alla cassa integrazione (+808,9 per cento per la CIGO nel Sud e 100,98 per cento per la CIGS, contro il +864,17 per cento della cigo italiana e 100,98 per cento della CIGS italiana);

i settori dell'industria meridionale che hanno fatto registrare il maggior numero di ore di cassa integrazione ordinaria sono state le industrie meccaniche (che con circa 6,5 milioni di ore concesse assorbono il 65 per cento di quanto concesso al CIGO Mezzogiorno complessivamente), le industrie chimiche e quelle della concia. I settori che hanno registrato un monte ore minore sono stati invece: le attività agricole, quelle dell'energia elettrica e gas e le estrattive;

preso atto che:

il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento, sono la preconditione essenziale per lo sviluppo economico dell'area. Purtroppo, al di là di annunci reiterati su infrastrutture di dubbia fattibilità e utilità come il ponte sullo Stretto di Messina, l'esecutivo non ha ancora provveduto a stanziare risorse adeguate alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno;

dall'inizio della legislatura il tema delle infrastrutture è stato affrontato prevalentemente con le modalità del varo di programmi e l'apertura di numerosi cantieri, disperdendo in numerose iniziative ingenti risorse che al contrario potrebbero essere utilizzate per migliorare, in tempi brevi e certi, le infrastrutture esistenti e per portare a termine quelle già avviate o prossime ad entrare in funzione;

nell'ambito delle grandi opere infrastrutturali, si registrano forti ritardi nella realizzazione di grandi opere come il corridoio n. 8 (Palermo-Berlino) e il corridoio n. 5 (che collegherà la rete europea ai Paesi Balcanici attraverso la Puglia) dove l'impegno dell'esecutivo rimane poco incisivo;

le opere strategiche individuate nell'Allegato infrastrutture al DPEF per gli anni 2010-2013 contengono una copertura finanziaria parziale delle opere da realizzare. L'aggiornamento del programma di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001 reca un valore deliberato pari a 116,8 miliardi di euro, con una disponibilità di 66,9 miliardi ed un fabbisogno pari a 49,9 miliardi. Gli impegni di spesa ammontano nel triennio a 10,9 miliardi di euro di fondi pubblici e 19 miliardi di fondi privati; oltre il 2011 sono impegnati 13,7 miliardi di euro;

ad aggravare la situazione, amplificando i tempi previsti per la realizzazione delle opere, intervengono poi anche fattori di governo delle iniziative. Gli obiettivi di infrastrutturazione dei piani approvati dal CIPE non sempre coincidono con le esigenze di sviluppo territoriale delle regioni e degli enti locali. Il mancato coordinamento degli interventi tra le regioni e il Governo, anche per integrare risorse che l'Unione europea assegna ai due differenti livelli di governo, è un elemento che crea ritardi e confusione nelle iniziative di infrastrutturazione del Mezzogiorno;

valutato che:

alla luce della crisi internazionale e dell'azione del Governo si pone in tutta evidenza l'esigenza di predisporre un nuovo progetto nazionale per la crescita e la valorizzazione delle potenzialità del Mezzogiorno;

tale iniziativa poggia su solide fondamenta sociali e su un ricco tessuto economico. Ampi strati della società civile e dell'imprenditoria, hanno ampiamente superato la logica e la cultura del sussidio e vogliono affrancarsi dall'isolamento, talvolta anche morale, causato dai lunghi anni di intervento pubblico assistenzialista e clientelare;

nelle regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità nella loro localizzazione territoriale, almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferro sa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria aerospaziale, automotive, *Information end communication technology*, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti, *terminal container*. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del *Made in Italy*: agro alimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;

in ciascuno di questi settori si sono affermate competenze, qualità e innovazione che hanno avvicinato il modello di sviluppo delle imprese del Mezzogiorno a quello prevalente di altre aree del paese e comunitarie. In tale ambito le imprese hanno interiorizzato le funzioni aziendali "strategiche" di pianificazione, ricerca e sviluppo, informatica e tecnologia e sviluppato un più intenso utilizzo degli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto;

in numerose ambiti locali si sono affermati distretti di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nel lotto delle migliori d'Italia. In tale ambito operano alcune Università, come quella di Catania, che rappresentano l'avanguardia nazionale nel settore;

nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti manifatturieri e agro-alimentari in Puglia, Campania, Sicilia, che soffrono in questa fase di crisi soprattutto per le condizioni di accesso al credito;

nel complesso, il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno evidenzia la presenza di elementi di discontinuità rispetto al passato e rivela l'emergere di una maggiore consapevolezza circa le proprie criticità e la maniera di superarle. Le imprese che hanno implementato innovazioni, ad esempio, hanno ben chiaro il nesso tra competitività e introduzione dell'innovazione introdotta. Più in generale, sembra piuttosto diffusa, la necessità di procedere da un modello competitivo basato sul solo controllo dei costi interni ad uno schema fondato sulla qualità e l'innovazione;

tuttavia il passaggio dalla semplice percezione, seppur diffusa, della necessità di ripensare il proprio modello competitivo, richiede nuove modalità di intervento e di sostegno per favorire l'affermazione di un modello di sviluppo economico più adatto alle attuali dinamiche della competizione globale;

rilevato che:

le maggiori difficoltà di crescita del Mezzogiorno si registrano nell'ambito dell'accesso al credito e della sicurezza per le imprese. In tale ambito si registra un forte ritardo negli interventi dell'esecutivo volti a garantire un più adeguato;

evidenti fattori di ritardo sono rappresentati dagli interventi della pubblica amministrazione e nell'erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza. Da tali servizi dipende la qualità quotidiana della vita dei cittadini e il sistema di riferimento per le imprese: legalità, sicurezza, istruzione, assistenza agli anziani, asili nido, sanità, mobilità urbana e metropolitana, raccolta e trattamento dei rifiuti, sistema idrico, depurazione

delle acque, mobilità delle merci e delle persone a livello transregionale ed europeo, manutenzione e valorizzazione dei beni pubblici e collettivi, a partire dai beni culturali e ambientali e soprattutto di quelli a valenza turistica,

impegna il Governo:

a ristabilire le originarie dotazioni finanziarie per il Mezzogiorno, a partire dal FAS, confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali anche in ossequio delle disposizioni contenute nell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

a sbloccare le risorse del FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali, impegnando le regioni a partecipare a progetti e programmi di carattere sovra regionale la cui cabina di regia sia coordinata e condivisa;

ad adattare misure urgenti per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;

a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni (anche in relazione alle nuove responsabilità derivanti dal federalismo fiscale) e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;

a ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno rilanciando il programma strategico Industria 2015 favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese e rendendo immediatamente operative le Zone franche urbane;

a proporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il "*digital divide*", da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie dello Stato, ANAS, Telecom, e così via per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno del 45 per cento contro l'attuale 34,9 per cento;

a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;

a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori del Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese

che si espongono a rischi/costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;

a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle piccole-medie imprese e a ridurre il costo del denaro;

a ripristinare il corretto metodo di programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva agiuntività a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 15 del regolamento CEE n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 per il periodo 2007-2013, informando periodicamente il Parlamento;

ad istituire un'apposita cabina di regia, come previsto dall'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con la partecipazione del Governo e delle regioni finalizzata ad individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno».

---

### **G3.106**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

nonostante i drammatici rilievi contenuti nel rapporto 2009 dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) sul Mezzogiorno, la questione meridionale non trova spazio nelle previsioni della legge finanziaria per il 2010 all'esame;

i provvedimenti anticrisi avrebbero dovuto quantomeno essere indirizzati in particolar modo al sostegno delle aree più deboli del Paese in questa particolare contingenza economica negativa, pur tuttavia nulla o poco è previsto in termini di provvedimenti in favore del Meridione;

un segnale evidente del disagio presente nel meridione è dato dal fenomeno della migrazione di giovani laureati verso il Nord, acuito dalla crisi e dalle difficoltà delle imprese meridionali, tornato ai livelli di qualche decennio fa: si stima che dal 1997 al 2008 circa 700 mila persone abbiano abbandonato il Mezzogiorno;

le occasioni di impiego dei giovani meridionali rischiano di ridursi ulteriormente a causa delle difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese denunciato in particolare proprio nel Mezzogiorno. Queste diffi-

coltà, aggravate dalla congiuntura economica potrebbero, come paventato da Confindustria, costringere le imprese meridionali, in un momento così critico, a ricorrere alle organizzazioni criminali trovando nell'usura l'unico sbocco per reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza;

il cronico ritardo infrastrutturale inoltre mina alla base le possibilità per le imprese meridionali di competere alla pari con quelle presenti nelle altre aree del Paese e dell'Unione europea;

allo stato attuale, sembrerebbe quindi non esserci una adeguata politica e per questo vedersi aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà socio-economica cui sono esposte le aree deboli del Meridione, dove si concentrano le famiglie più numerose e più povere del Paese, dove i lavoratori sono meno tutelati in quanto ancora rilevante è la quota del lavoro sommerso e dove gli imprenditori, travolti dalla bufera della recessione produttiva, sono, perciò, più a rischio,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative concrete ed in tempi rapidi volte a riconsiderare la politica dell'esecutivo nei confronti del Meridione, atteso che dalla tutela e quindi dal riavvio di una crescita delle aree meridionali passa il rilancio del Paese, e che solo un approccio che tenga conto degli squilibri territoriali può garantire una ripresa stabile e duratura».

---

### **G3.107**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere misure che indirizzino le risorse rimpatriate al rafforzamento del patrimonio netto delle banche in generale e della istituenda Banca del Sud in particolare, al fine di rendere maggiormente accessibile il credito alle piccole e medie imprese del Paese, particolarmente provate dalla stretta sul credito conseguente alla crisi finanziaria».

---

### **G3.108**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indirizzare parte del gettito che deriverà dallo scudo fiscale ad interventi in favore di quelle aree del Paese, soprattutto del Mezzogiorno, che sono state colpite in questi ultimi mesi da ondate di maltempo ed eventi calamitosi che hanno distrutto in particolare le coltivazioni aggravando ancor più la situazione dell'agricoltura del Paese, anche mediante un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale».

---

### **G3.109**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a stanziare una quota percentuale delle risorse affluenti alle casse dello Stato per effetto dell'entrata in vigore delle norme relative allo scudo fiscale, alla realizzazione e completa mento delle infrastrutture strategiche mancanti e necessarie per lo sviluppo del Meridione».

---

### **G3.110**

COSENTINO, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE,  
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessò che:

le risorse del Fondo sanitario nazionale per il 2010-2011 sono assolutamente sottostimate, nonostante il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia dichiarato che "i fondi sono sufficienti e per il 2010-2011 sono previsti 3,5 miliardi in più, che vanno gestiti secondo criteri premiali per chi se lo merita e punitivi per le amministrazioni inefficienti";

secondo le regioni per il 2010-2011 c'è una sotto stima di 7 miliardi di euro che renderà impossibile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

è difficile affermare che non ci siano tagli: basta citare come esempio il fatto che per il 2010 non è stato rifinanziato il Fondo per la non autosufficienza;

si ricorda infatti che nell'ambito della missione n. 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma n. 24.9 "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", non è previsto il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

premesso inoltre che:

nell'incontro tra il Governo e le regioni del 1° ottobre 2008 fu evidenziata la necessità di avviare al più presto il tavolo per la definizione del nuovo Patto per la salute 2010-2012, in cui stabilire le regole ed i fabbisogni condivisi, nel rispetto dei vincoli generali previsti dal Patto europeo di stabilità e crescita, considerando che le regioni valutano sotto stimato il fabbisogno 2010-2011;

il Presidente della Conferenza delle regioni, che da mesi ribadisce la necessità di procedere ad un nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 e che a questo proposito da mesi si aspetta una proposta dall'Esecutivo, a tutt'oggi non arrivata, denuncia ormai da molti mesi la sotto stima del Fondo sanitario nazionale previsto per il 2010-2011, di almeno 7 miliardi;

il Presidente del Consiglio dei ministri, il 1° ottobre 2008, firmò con le regioni un accordo in quattro punti nel quale si prendeva atto di tale sotto stima;

come sottolineato dal Presidente della Conferenza delle regioni in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 luglio 2009, da oltre un anno le regioni chiedono al Governo un incontro per definire il Patto per la salute, "consapevoli della necessità di costruire un sistema equilibrato e responsabile, mentre il Governo unilateralmente introduce misure che preconstituiscono la cornice istituzionale e finanziaria del futuro accordo. Ci si riferisce in particolare alla definizione degli stanziamenti per gli anni 2010, 2011 e 2012 in materia di spesa sanitaria, alla riduzione del tetto sulla farmaceutica, alla disciplina per la remunerazione delle visite fiscali che pone a carico del fondo tali oneri di fatto riducendone le disponibilità finanziarie; alle regole per i commissariamenti ad esempio la procedura abnorme per la regione Calabria e la necessità di definire la situazione relativa alla regione Campania – e per la regolazione dei piani di rientro a fronte dei quali le regioni perdono sovranità";

la tenuta dei conti sanitari in sede locale è l'obiettivo che il Governo vuole imporre alle regioni, a cominciare da quelle con in conti "in rosso". Per l'attuazione di questi obiettivi non mancano per legge in-

dicazioni concrete: tagli dei posti letto e del personale, ma anche *ticket* automatici in caso di deficit perfino a carico degli esenti;

per le regioni il Patto (che dovrà essere triennale, non biennale come propone il Governo) dovrà seguire la falsariga di quello in scadenza, eliminando dunque tutti i passaggi che invadono le competenze regionali (come il taglio dei posti letto), potenzialmente incostituzionali, e gli automatismi sui *ticket* per chi sfora il bilancio;

il rischio concreto è altrimenti che tutte le regioni – comprese quelle virtuose – con le poche risorse disponibili rischiano di essere inadempienti;

premesso inoltre che:

se il Governo andrà avanti sul Patto per la salute senza l'accordo con le regioni compirà un atto grave e dubbio da un punto di vista costituzionale, con il rischio di colpire in modo molto pesante le regioni del Sud, che hanno bisogno di politiche di investimento;

l'incontro tra le regioni e il Governo per definire il nuovo Patto per la salute è stato fissato per il 23 ottobre 2009,

impegna il Governo:

a prevedere un piano straordinario di investimenti, al fine di evitare un ulteriore divario tra il Nord ed il Sud del paese, nella consapevolezza peraltro che anche le regioni "virtuose" diventeranno inevitabilmente inadempienti e che per le regioni del Sud scatteranno automaticamente tasse e *ticket* e si abbasseranno i servizi e le prestazioni a scapito dei cittadini».

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.2 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, COLLI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)*

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 4 e 5 del presente articolo.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

### **3.0.3 (testo corretto)**

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)*

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 22 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 17 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad

eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 6 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, ar-

ticolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

«Articolo 12. – *Deduzioni per oneri di famiglia.* - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16. – (*Deduzione per canone di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. – (imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal presente articolo.

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-ter, commi 4 e 5.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

---

### **3.0.4 (testo corretto)**

AUGELLO, BALDASSARRI, BALDINI, SARO, VALDITARA, VETRELLA, MUSSO, COLLI, MENARDI, GERMONTANI, PARAVIA, CURSI, VALENTINO, TOFANI, ZANOLETTI, CONTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e sulla base imponibile IRAP, nonché sulla deduzione per carichi di famiglia)*

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore

del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. – (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 2.500 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dal comma 4 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 7 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al

limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

---

### **3.0.5**

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 3 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui

al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2».

---

### 3.0.6 (testo corretto)

AUGELLO, BALDASSARRI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BONFRISCO, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, GERMONTANI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, NESPOLI, VETRELLA, COLLI, ZANOLETTI, PAOLO FRANCO, MURA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP, nonché altre disposizioni in materia di IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a

concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*) con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4».

---

### **3.0.750 (già 2.224)**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"*1-bis.* L'attività non si considera autonomamente organizzata quando è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*) che:

*a*) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'arti-

colo 53, comma 2, lettera c), ovvero di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f) dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in quest'ultimo caso, esclusi i casi di apporto di solo capitale;

b) non impiegano beni strumentali di costo superiore a 50.000 euro».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:*

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.0.751 (già 2.204)**

COSTA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650"».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente della Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 1.314 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**3.0.752 (già 2.223)**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Alla lettera *d-bis*) dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 641 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:*

«2. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**3.0.753 (già 2.203)**

COSTA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Alla lettera *d-bis*) dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900"».

*Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, Legge n. 5 del 1993 (art. 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 550.000;

2011: – 550.000;

2012: – 550.000.

*b) alla voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologia di base, legge D.Lgs. n. 204 del 1998, apportare le seguenti modifiche:*

2010: – 100.000;

2011: – 100.000;

2012: – 100.000.

---

### **3.0.801 (già 1.0.2)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BARBOLINI, MERCATALI, ROILO, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi  
in materia di detrazioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro";

*b)* all'articolo 13, comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla

seguinte: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. A decorrere dall'anno 2010, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.".

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1, lettera e) non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1, lettera e), è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

7. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

9. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."

10. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

12. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo

21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

16. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

17. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**3.0.8 (testo corretto)**

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia)*

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. – (*Deduzioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4».

---

### **3.0.802 (già 2.501)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».

5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.*

*Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.*

---

### **3.0.803 (già 2.130)**

D'ALIA, POLI BORTONE, BAIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "misure di sostegno" sono inserite le seguenti: "del reddito delle famiglie e".

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice ci-

vile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a*), numero *1*), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri *1*) e *3*), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali".

3. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, lettera *a*), le parole: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13" e le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13";

*b*) al comma 2, lettera *c*), le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13";

*c*) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13".

4. La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti nella misura dell'1 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

7. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 2.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

*Ai maggiori oneri di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.*

---

### **3.0.804 (già 2.131)**

D'ALIA, POLI BORTONE, BAIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "misure di sostegno" sono inserite le seguenti: "del reddito delle famiglie e".

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – (*Deduzioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali".

3. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13" e le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13";

b) al comma 2, lettera c), le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13".

4. La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.*

*Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione*

*dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.*

---

### **3.0.805 (già 2.505)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12:

1) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successi-

vamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)";

2) il primo periodo del comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari 350 euro per figlio";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1 lettera c) e 1-*bis* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di euro 400 per le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) e 1.200 euro per la detrazione di cui al comma 1-*bis*";

b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

"c-*bis*) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari comma 1 c) e 1-*bis*, relativa al periodo di imposta precedente"».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.*

*Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.*

---

### **3.0.806 (già 2.3)**

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere le parole: "Al fine di av-

viare la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, è prevista l'introduzione del "quoziente familiare" mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'Irpef al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti la famiglia".

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi della disposizione di cui al comma 1-*bis*.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis* pari a 3 miliardi a decorrere dal 2010 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

---

### **3.0.807 (già 2.506)**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

*Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.0.600 (già 2.91)**

MUSI, BARBOLINI, BAIO, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.000 euro".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.0.760 (già 2.311)**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

---

**3.0.601 (già 2.92)**

MUSI, BARBOLINI, BAIO, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "4.000".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**3.0.808 (già 2.127)**

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010. All'onere derivante dai commi da 8-*bis* a 8-*ter*, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 18-*bis*.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5"».

---

### **3.0.809 (già 2.66)**

MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, MORRI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

1. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti superalcolici è aumentata del 5 per cento».

---

**3.0.810 (già 2.446)**

Anna Maria SERAFINI, ROILO, BAIO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Nei limiti della maggiore spesa di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento"».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**3.0.811 (già 2.543)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

3. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

### **3.0.812 (già 2.599)**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2010, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.*

---

**3.0.813 (già 2.26)**

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, LEGNINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 4-bis hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 4-bis si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini del comma 4-bis, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa».

*Conseguentemente,*

*a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*b) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

### **3.0.814 (già 2.122)**

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, ASTORE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

*"i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonchè per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

*i-octies*) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio";

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonchè di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

### **3.0.815 (già 2.117)**

Vittoria FRANCO, BAIO, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

*"i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

*i-octies*) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;"

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-*ter* spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:"».

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

6. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

---

### **3.0.816 (già 2.546)**

D'ALIA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Sostegno ai genitori*). – 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

*Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**3.0.817 (già 2.503)**

PONTONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 10 del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), al comma 1, dopo la lettera *b*), inserire la seguente *b-bis*:

«*b-bis*) il 50 per cento dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare».

*Conseguentemente, ridurre del 7 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**3.0.818 (già 2.445)**

Vittoria FRANCO, GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, BAIO, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Congedo di paternità*) -1. Il padre lavoratore è tenuto:

*a*) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva,

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e succes-

sive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.111

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

nella manovra finanziaria per il 2010 non è stata inserita alcuna misura in favore della famiglia;

non prestare la dovuta attenzione alla famiglia significa non riconoscere il ruolo insostituibile che essa svolge al servizio dell'intera società;

tutti gli analisti economici riconoscono che l'unica ricetta possibile per risollevare l'economia reale ed in particolare per sostenere la domanda di consumi da parte delle famiglie è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva fiscale consentirebbe alle famiglie, soprattutto quelle con figli, di far fronte ai propri bisogni e di soddisfare le proprie necessità;

secondo il rapporto pubblicato dall'ISTAT, nel 2008 complessivamente sono 8.078.000 gli individui poveri, il 13,6 per cento dell'intera popolazione. Le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 2.737.000 e rappresentano l'11,3 per cento delle famiglie residenti, 1.126 mila sono invece quelle famiglie (il 4,6 per cento delle famiglie residenti) che risultano in condizione di povertà assoluta per un totale di 2.893.000 individui, il 4,9 per cento dell'intera popolazione. La povertà è direttamente correlata al numero dei componenti, figli e anziani, e si concentra soprattutto nel Sud d'Italia;

l'attuale meccanismo delle detrazioni familiari in luogo delle deduzioni ha notevolmente peggiorato la situazione delle famiglie italiane ed il Governo non ha ancora dato seguito al suo impegno di introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum delle associazioni familiari, il passaggio dalle detrazioni alle deduzioni potrebbe avvenire a costo zero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre con provvedimenti successivi il sistema delle deduzioni fiscali in luogo dell'attuale sistema delle detrazioni al fine di realizzare un fisco più equo e a misura delle famiglie italiane con carichi familiari».

---

### **G3.112**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50 euro;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificato si negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia,

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione».

---

### **G3.113**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero all'introduzione del quoziente familiare, più volte annunciata dal Governo e dalla maggioranza ma sempre rinviata a causa della insufficienza di risorse economiche».

---

### **G3.114**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

ad introdurre nel sistema fiscale italiano, grazie alle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'entrata in funzione dello scudo fiscale, misure agevolative in favore delle famiglie con figli».

---

### G3.115

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

la condizione della distribuzione del reddito in Italia ha registrato un peggioramento crescente negli ultimi quindici anni, collocando il nostro Paese al sesto posto fra trenta Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per indice di disuguaglianza;

secondo la rilevazione ISTAT del marzo 2009, basata sull'introduzione di un nuovo indice di povertà assoluta, 975.000 famiglie, per un totale di 2.424.000 individui, sono risultati in povertà assoluta. In quest'ambito il Sud presenta le maggiori criticità, con un valore doppio rispetto ad altre compagini territoriali; dal punto di vista delle ripartizioni sociali, i soggetti più coinvolti risultano le famiglie numerose, con tre o più figli minori, le famiglie di anziani, le famiglie con capo famiglia una donna o un disoccupato o una persona occupata, ma con bassa qualifica;

questi dati indicano che un numero rilevantissimo di persone non dispone delle risorse per condurre uno *standard* di vita "minimo accettabile" con riferimento a tre aree di fabbisogni essenziali: alimentazione adeguata; disponibilità di un'abitazione di ampiezza congrua alla dimensione del nucleo familiare, riscaldata e dotata dei principali servizi, beni durevoli ed accessori; minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute;

la manovra finanziaria per gli anni 2010-2012 non tiene in alcun modo conto del quadro esposto in premessa; infatti, non reca alcuna incisiva misura di sostegno al potere d'acquisto di salari e pensioni e si connota, al momento, per la completa rinuncia ad intervenire sulla distribuzione dei redditi, in primo luogo attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione, sul sostegno alla domanda interna; così come è assente un intervento strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi sugli strumenti di protezione sociale e sul contrasto alle povertà;

impegna il Governo:

ad adottare le misure ed a prevedere le risorse necessarie al fine di sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni nel tentativo di dare una riposta concreta alle centinaia di famiglie che vivono in una condizione di povertà».

---

**G3.116**

ROILO, GHEDINI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

alla tabella C del provvedimento in esame, nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", la legge n. 328 del 2000, istitutiva del Fondo da ripartire per le politiche sociali, reca una riduzione di stanziamento rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2009;

le rilevazioni statistiche descrivono, dall'inizio degli anni 2000, dinamiche relative alla crescita di retribuzioni, pensioni, produttività e distribuzione della ricchezza prodotta in Italia, che evidenziano un grave problema di insufficiente potere d'acquisto delle famiglie;

tale scenario si manifesta nel rallentamento degli incrementi delle retribuzioni e delle pensioni reali, sia contrattuali che "di fatto", sia lorde che nette, soprattutto se confrontate con quello dei maggiori Paesi europei;

impegna il Governo:

a ripristinare lo stanziamento previsto per il Fondo da ripartire per le politiche sociali, quanto meno ai livelli previsti dalla scorsa legge finanziaria per l'anno 2009;

ad adottare con la massima tempestività interventi di politica fiscale a sostegno dei redditi dei singoli e delle famiglie, con particolare riguardo ai pensionati, alle famiglie con figli, ai lavoratori subordinati e parasubordinati a basso redditi e ai giovani precari, finalizzati a sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni e favorire, anche per questo tramite, la ripresa dei consumi e il rilancio dell'economia».

---

**G3.117**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285».

---

### **G3.118**

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BAIO, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, ADAMO, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

considerato che:

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese – la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta – e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli asili nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentarne la presenza, facilitarne l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del "fondo decennale" per gli asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

esso è stato rifinanziato solamente per l'anno 2009 e tale settore ha bisogno della massima continuità e certezza di finanziamento;

tenuto conto:

dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini dai tre anni all'età scolastica e per il 33 per cento nei confronti dei bambini di età inferiore ai tre anni;

l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA) del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3 per cento. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia-Romagna con il 29,7 per cento, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4 per cento in Calabria;

l'Unione Europea nell'ambito dell'*European symposium on improving early childhood education and care* (ECEC) svoltosi a Bruxelles il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come "investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio";

il Rapporto della Commissione Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia richiedendo di garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentarne il nu-

mero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro,

impegna il Governo:

a rifinanziare anche per gli anni successivi il fondo decennale per gli asili nido per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie, tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia;

ad incrementare lo stanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».

---

### **G3.119**

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BAIO, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, ADAMO, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in particolare non appare a tal fine sufficiente lo stanziamento previsto in favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che è peraltro interessato da sensibili riduzioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finan-

ziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione di indagine contro l'esclusione sociale, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27 per cento con punte del 30 per cento nel Sud. L'Italia detiene pertanto un *record* assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà,

impegna il Governo:

a stanziare per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risorse adeguate all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti».

---

### **G3.120**

GHEDINI, Vittoria FRANCO, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

il Paese sta affrontando una crisi congiunturale di portata rilevantissima, con segni conclamati di recessione economica, incremento della disoccupazione, aumento della povertà relativa;

in tale quadro, fra i soggetti più esposti agli effetti negativi della congiuntura sono anzitutto le donne;

è pertanto di assoluta evidenza come il tema del sostegno all'occupazione ed al reddito delle donne rappresenti, non solo strumento di attuazione e del principio democratico di parità, ma anche investimento strategico per il superamento della crisi economica, costituendo non solo una barriera all'impoverimento delle fasce dei minori, ma in sé una risorsa per il rilancio dell'economia: si stima, infatti, che per ogni cento

donne occupate si generino quindici ulteriori posti di lavoro nei servizi alla famiglia, sostenuto oggi direttamente dalle donne,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per incrementare il tasso di occupazione femminile attraverso il sostegno dei redditi da lavoro delle donne, attraverso l'introduzione di un credito fiscale *ad hoc* per le lavoratrici madri, subordinate, autonome o parasubordinate;

a potenziare gli strumenti di conciliazione fra lavoro e vita personale e delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli, anche attraverso la riqualificazione dell'istituto dei congedi parentali e l'estensione della rete dei servizi all'infanzia;

a promuovere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro».

---

## EMENDAMENTI

### **3.0.9 (testo corretto)**

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)*

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – (*Deduzione per canone di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. – (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4».

---

### **3.0.800 (già 1.0.1)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione)*

1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di

unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-*bis* dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-*bis*. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo*, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

b) all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

---

### **3.0.819 (già 1.0.8)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure fiscali e pagamenti a favore delle imprese)*

1. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".

2. All'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

1-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1-bis a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

1-quater. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

1-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-quater è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2010, 2011 e 2012, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi».

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è *sostituita dalla seguente*: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal

comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

10. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

14. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna am-

ministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

15. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.0.820 (già 1.0.7)**

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per l'imprenditoria giovanile)*

1. Le persone fisiche che nel triennio 2010-2012 avviano un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 12,5 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con contributi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

**3.0.821 (già 2.440)**

AUGELLO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:

*a)* il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile".

*b)* il comma 74 è abrogato».

---

**3.0.822 (già 1.0.9)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Crediti d'imposta)*

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della

Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

*a)* i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

*b)* siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

*c)* siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito

d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 9, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 1 a 8, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che costituisce limite massimo di spesa ai fini di cui ai commi da 1 a 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 8 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2010 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro».

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:*

*alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### **3.0.823 (già 1.0.12)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo di garanzia interbancario)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 2,5 miliardi di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse del risparmio postale,

nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*4-quater.* Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

*4-quinquies.* Entro il 31 gennaio 2010, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

*4-sexies.* Entro il 31 gennaio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma *4-quinquies*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

*4-septies.* In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a »prima richiesta« sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*4-octies.* Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma *4-sexies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

*4-novies.* Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione

sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma.

*4-decies.* Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *4-novies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma *4-novies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

*4-undecies.* Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e 31 dicembre 2012, per non più di dodici mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma *4-novies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

*4-duodecies.* Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.121

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adoperarsi allo scopo di finalizzare le risorse derivanti dal rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano quale contributo al rilancio e sostegno dell'economia nazionale».

---

### **G3.122**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a finalizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero alla sottoscrizione di titoli di Stato al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese».

---

### **G3.123**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«il Senato,

premessso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che

li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a evitare che, successivamente alla regolarizzazione ed al rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, gli stessi vengano nuovamente trasferiti in altri Paesi per motivi fiscali».

---

### **G3.124**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere che, nella assegnazione delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della adesione dei soggetti interessati alle disposi-

zioni recate dal provvedimento in materia di rimpatrio di attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, vengano destinate delle risorse aggiuntive per estendere l'agevolazione agli investimenti in macchinari e attrezzature previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, attualmente limitata a quelli individuati alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, ad altre tipologie di settori e macchinari».

---

### **G3.125**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER  
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare le disponibilità finanziarie pubbliche a sostegno delle attività di ricerca al fine di contribuire allo sviluppo dell'innovazione del sistema produttivo del Paese».

---

**G3.126**

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessò che:

l'attuale situazione di crisi economica che sta colpendo duramente le imprese e i lavoratori rende necessaria l'assunzione di misure urgenti al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese,

impegna il Governo:

a riconoscere, tramite l'adozione di opportuni strumenti normativi:

– una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1° Gennaio 2009 a decorrere dal periodo di imposta 2010;

– una detrazione nella misura del 100 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalla tredicesima mensilità a decorrere dal periodo di imposta 2010».

---

**G3.127**

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessò che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 da concedere a tutte le imprese operanti in tutti i settori di attività escluse le imprese in difficoltà;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la norma precedente elevando al 40 per cento il credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta;

la stretta sui *bonus* agevolativi introdotta dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-

naio 2009, n. 2, ai fini del contenimento della spesa pubblica sui crediti d'imposta, è pesata sul *bonus* ricerca per oltre un miliardo di euro;

il 6 maggio scorso sono state presentate in via telematica 45.000 domande per usufruire di tale agevolazione ma dopo soli trentacinque secondi i fondi (un miliardo e 627 milioni di euro) risultavano già esauriti;

il 76 per cento dei contribuenti che hanno partecipato alla competizione è stato escluso e non più di 7.000 imprese si sono accaparrati i fondi per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo dal 2008 al 2011;

delle 45.000 domande, ne sono state scartate circa 15.000 che rappresentavano un duplicato di altri formulari, mentre sarebbero oltre 10.000 le imprese che, sempre alla data del 29 novembre 2008, avevano intrapreso investimenti e che ora si sono viste negare l'agevolazione per carenze di fondi;

si tratta di investimenti già avviati e il cui credito d'imposta negato dalle entrate, con un importo variabile fra il 10 per cento ed il 40 per cento della spesa, vale 700 milioni di euro. A questi, poi, se ne devono aggiungere almeno altri 350, negati alle imprese che hanno avviato investimenti dopo il 29 novembre 2008;

la procedura impiegata dall'Agenzia delle Entrate ha vincolato l'accesso al *bonus* esclusivamente alla rapidità di invio della richiesta non tenendo conto della qualità e della bontà dei progetti presentati;

è opportuno rimarcare l'importanza che riveste la ricerca per lo sviluppo del Paese e per affrontare la crisi. Il ritardo in questo settore è un problema che riguarda l'Italia nel suo complesso, ma soprattutto il Mezzogiorno, dove gli investimenti in ricerca e sviluppo dipendono molto più che altrove dalle politiche pubbliche. Basta guardare il rapporto tra la spesa complessiva in ricerca e sviluppo e il Pil nel Centro Nord e al Sud: nelle aree meridionali è circa il 30 per cento meno rispetto al resto del Paese. Lo stesso vale per il numero di addetti al settore: 4 ricercatori su mille abitanti al Centro-Nord, 1,8 nel Mezzogiorno;

come segnalato dal rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per il 2009 il livello della migrazioni di giovani laureati verso il Nord è tornato ai livelli di qualche decennio, infatti le strutturali difficoltà delle imprese meridionali ad assorbire il capitale umano proveniente dal proprio territorio sono aggravate dalla negativa congiuntura economica. In vistosa crescita le partenze dei laureati "eccellenti": nel 2004 partiva il 25 per cento dei laureati meridionali con il massimo dei voti; tre anni più tardi la percentuale è balzata a quasi il 38 per cento,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema di assegnazione del credito d'imposta per la ricerca, svincolando l'ammissione all'agevolazione da procedure basate sulla velocità di invio delle domande e puntando sulla qualità dei progetti;

a reperire nuove risorse finanziarie da destinare a tale agevolazione valutando l'opportunità di prevedere, all'interno delle risorse destinate al credito di imposta, una quota maggioritaria destinata alle imprese del me-

ridione al fine di sostenerne i programmi e gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione presentati dalle imprese quale strumento per favorire l'occupazione e contrastare l'esodo del capitale umano dalla regioni del Sud».

---

## EMENDAMENTI

### **3.0.824 (già 1.0.13)**

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(IVA settore turistico)*

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."

7. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

9. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere

conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

### 3.0.11

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 3-bis.

1. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Le regioni competenti per territorio, sentiti i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. Una quota corrispondente al dieci per cento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dallo gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

*c)* riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela.

*d)* riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

*e)* riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecu-

zione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera b) sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera b) nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili.

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinquanta anni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente:

"Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a tre mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente"».

---

### 3.0.7 (testo corretto)

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 3-bis.

*(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)*

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico conso-

lidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 4 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione le opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere, pari a 5 miliardi di euro all'anno, si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

---

**3.0.10 (testo corretto)**

VALDITARA, RAMPONI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, MENARDI, TOFANI, ALLEGRINI, CONTI, MUSSO, CURSI, VETRELLA, VALENTINO, ZANOLETTI, DIGILIO, COLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di investimenti in ricerca e sviluppo e di risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)*

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

5. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

6. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

---

### **3.0.825 (già 2.260)**

MORANDO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Anche tenuto anche della normativa di attuazione della delega di cui agli articoli 3 e 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, per gli stanziamenti iscritti nei bilanci a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in relazione alle previsioni di spesa corrispondenti a voci comunque riconducibili all'aggregato di contabilità nazionale denominato redditi di lavoro dipendente, dovrà annualmente determinarsi un incremento non superiore al 50 per cento del tasso di inflazione così come determinato annualmente dall'ISTAT ai sensi del protocollo di intesa concordato tra Stato e parti sociali il 22 gennaio 2009.

2. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le eventuali risorse derivanti da economie di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente vengono versate, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, in conto entrata al bilancio dello Stato per essere riversate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla disciplina vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento.

3. Per gli enti ed i soggetti appartenenti al settore pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma i risparmi di spesa derivanti dal precedente comma 1-*bis* costituiscono economie di spesa per l'esercizio relativo all'anno di riferimento».

---

**3.0.826 (già 2.0.6)**

MORANDO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione della imposta di cui al comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla normativa vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento».

---

**3.0.827 (già 1.0.11)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Irap)*

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma II, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

8. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cor-

rispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

12. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

13. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

*alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

---

**3.0.828 (già 2.0.32)**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Deducibilità IRAP per le piccole e medie imprese)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso e così sostituito: "2. L'imposta ha carattere reale ed è deducibile ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, n. 2 e 3 del decreto ministeriale 18 aprile 2005."

2. Alle minori entrate si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---







